

PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI VARESE SETTORE SABBIA E GHIAIA

Allegato 2 Proposta di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento della Valutazione di Incidenza

DICEMBRE 2022

SOMMARIO

1. CONTRIBUTI PERVENUTI..... 4

1.1	CONTRIBUTI PERVENUTI A SEGUITO DELLA SECONDA CONFERENZA E FORUM PUBBLICO IN MODALITÀ TELEMATICA DI VALUTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO ADOTTATA.....	4
1.1.1	Valutazione di Incidenza del Piano Cave della Provincia di Varese settore Sabbia e Ghiaia, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.....	5
1.1.2	Pareri favorevoli alla proposta di piano.....	6
1.1.3	Protocollo 43589 del 27/09/2022 - Snam Rete Gas S.p.A.	7
1.1.4	Protocollo 44533 del 03/10/2022 - Sistema Socio Sanitario - ATS Insubria	9
1.1.5	Protocollo 44911 del 04/10/2022 – Cave Bonini S.p.A.....	10
1.1.6	Protocollo 45610 del 10/10/2022 – SIC S.r.l.....	11
1.1.7	Protocollo 45632 del 10/10/2022 - Cave Rossetti S.p.a.....	14
1.1.8	Protocollo 45787 del 10/10/2022 - Comune di Gornate Olona	19
1.1.9	Protocollo 45836 e 45929 del 10/10/2022 - F.lli Valli S.r.L.	21
1.1.10	Protocollo 45869 del 10/10/2022 - Regione Lombardia (DG Agricoltura)	37
1.1.11	Protocollo 45909 e 48685 del 10/10/2022 - ASPEM A2A Ambiente S.p.A	40
1.1.12	Protocollo 45910 del 10/10/2022 - Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l.....	43
1.1.13	Protocollo 45918 del 11/10/2022 – ARPA Lombardia.....	57
1.1.14	Protocollo 45953 del 11/10/2022 - UNIVA.....	60
1.1.15	Protocollo 45985 del 11/10/2022 - Cave Ticino S.r.L.....	62
1.1.16	Protocollo 45986 del 11/10/2022 - Cave Riunite S.r.L.	69
1.1.17	Protocollo 45996 del 11/10/2022 - Comune di Tradate	74
1.1.18	Protocollo 46039 del 11/10/2022 - Legambiente	76
1.1.19	Protocollo 46075 del 11/10/2022 - Cava Fusi S.r.L.....	78
1.1.20	Protocollo 46091 del 11/10/2022 - Regione Lombardia – DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile	89
1.1.21	Protocollo 46097 del 12/10/2022 – Georisorse S.r.l.....	96
1.1.22	Protocollo 46107 del 12/10/2022 - ANEPLA.....	102
1.1.23	Protocollo 46109 del 10/12/2022 - F.lli Mara S.r.l.	108
1.1.24	Protocollo 46113 del 12/10/2022 - Comune di Uboldo.....	113
1.1.25	Protocollo 46119 del 12/10/2022 - PLIS dei Mughetti (capofila Comune di Origgio).....	116
1.1.26	Protocollo 46120 del 12/10/2022 – G.R.A. S.r.l. – FIAS S.r.l.....	118
1.1.27	Protocollo 46236 del 10/12/2022 - Comune di Rescaldina	134
1.1.28	Protocollo 47445 e 47497 del 20/10/2022- Parco Lombardo della Valle del Ticino	136
1.1.29	Protocollo 50180 del 7/11/2022- Comune di Gorla Minore	140
1.2	CONCLUSIONI	144

2. APPENDICE - ARTICOLI DELLE NTA MODIFICATI A SEGUITO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI.....	146
2.1 ART. 3 – DEFINIZIONI	146
2.2 ART. 7 – CAVE DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE	147
2.3 ART. 36 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO E COMUNICAZIONI	147
2.4 ART. 44 –ALTRE DESTINAZIONI (INFRASTRUTTURALI, PARCHI SOLARI E IMPIANTI TECNOLOGICI) ...	149
2.5 ART. 47 – ZONIZZAZIONE DEGLI ATE.....	149

1. CONTRIBUTI PERVENUTI

Per quanto riguarda i contributi relativi all'Avvio della procedura di redazione del Piano Cave e della procedura di VAS, nonché quelli pervenuti a seguito della Prima conferenza di valutazione e forum pubblico svolta in modalità telematica per la presentazione del Documento di Scoping, si rimanda all'Allegato 1 al Rapporto Ambientale dove, dopo una prima elencazione dei contributi pervenuti e del numero di protocollo con cui sono stati registrati, si propone una loro descrizione e le eventuali valutazioni in merito.

Il presente allegato, invece, tratta i contributi pervenuti a seguito della messa a disposizione della proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica; si riporta l'elencazione delle osservazioni pervenute (così come protocollate) e, successivamente, per ogni contributo, una loro valutazione articolata in una *Proposta sintetica di controdeduzione e modifica del Piano* e in una *Valutazione ambientale* dell'eventuale modifica apportata.

1.1 CONTRIBUTI PERVENUTI A SEGUITO DELLA SECONDA CONFERENZA E FORUM PUBBLICO IN MODALITÀ TELEMATICA DI VALUTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO ADOTTATA.

Di seguito si propone un elenco schematico dei 31 contributi pervenuti a seguito della messa a disposizione della proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica, nonché a seguito della seconda conferenza e forum pubblico svolta in data 6 settembre 2022. L'ultima osservazione è pervenuta contestualmente allo svolgimento della terza conferenza di valutazione e forum pubblico svolta in data 7 novembre 2022.

NUMERO	PROTOCOLLO	DATA	PROPONENTE
1	42124	15/9/2022	COMUNE DI MALNATE
2	43589	27/9/2022	SNAM RETE GAS SPA
3	44533	3/10/2022	ATS INSUBRIA
4	44911	4/10/2022	CAVE BONINI SPA
5	45610	10/10/2022	SIC SRL
6	45632	10/10/2022	CAVE ROSSETTI SPA
7	45787	10/10/2022	COMUNE DI GORNATE OLONA
8	45836 e 45929	10/10/2022	VALLI F.LLI SRL
9	45869	10/10/2022	REGIONE LOMBARDIA - DG AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
10	45909	11/10/2022	A2A AMBIENTE SPA
11	45910 - 45943	11/10/2022	HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI SRL

NUMERO	PROTOCOLLO	DATA	PROPONENTE
12	45918	11/10/2022	ARPA LOMBARDIA
13	45953	11/10/2022	UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE
14	45985	11/10/2022	CAVE DEL TICINO SRL
15	45986	11/10/2022	CAVE RIUNITE SRL
16	45996	11/10/2022	COMUNE DI TRADATE
17	46039	11/10/2022	LEGAMBIENTE
18	46075	11/10/2022	CAVA FUSI SRL
19	46091	11/10/2022	REGIONE LOMBARDIA - DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
20	46097	12/10/2022	GEORISORSE SRL
21	46107	12/10/2022	ANEPLA
22	46109	12/10/2022	F.LLI MARA SRL
23	46113	12/10/2022	COMUNE DI UBOLDO
24	46119	12/10/2022	PARCO DEI MUGHETTI - COMUNE DI ORIGGIO
25	46120	12/10/2022	GRA SRL - FIAS SRL
26	46236	12/10/2022	COMUNE DI RESCALDINA
27	47445 - 47497	20/10/2022	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
28	47793	24/10/2022	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
29	47965	24/10/2022	COMUNE DI SAMARATE
30	48210	25/10/2022	REGIONE LOMBARDIA - DG AMBIENTE E CLIMA, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE
31	50180	7/11/2022	COMUNE DI GORLA MINORE

1.1.1 VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI VARESE SETTORE SABBIA E GHIAIA, AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

Regione Lombardia - Giunta - Direzione Generale Ambiente e Clima Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente, ha trasmesso, con Decreto n. 15210 del 25/10/2022, la "Valutazione di Incidenza del Piano Cave della Provincia di Varese settore Sabbia e Ghiaia, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i." (Protocollo n. 48210 del 25/10/2022).

L'atto decreta l'Espressione di Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese – Settore Sabbia e Ghiaia.

Infatti, anche in considerazione del parere ricevuto, in data 12 ottobre 2022, da parte dell'Amministrazione dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino (prot. T1.2022.0130016), Regione Lombardia esprime Valutazione di Incidenza positiva a condizione che:

- siano assoggettati a valutazione di incidenza gli ambiti: ATE g1, ATE g2, ATE g8;
- sia stralciato dalla proposta di piano il giacimento G10g;

- siano recepite le indicazioni e gli indirizzi forniti dal Rapporto Ambientale in merito agli interventi di mitigazione e compensazione;
- si preveda che in fase di cantierizzazione, venga attivato il monitoraggio ed il controllo della presenza di eventuali specie aliene invasive, ai sensi del DM 230/2017, informando della presenza di queste specie la task-force regionale (aliene@biodiversita.lombardia.it).

Copia del decreto, in cui si dà atto che il provvedimento ha validità corrispondente alla durata del Programma (10 anni) e non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, è stato trasmesso, oltre che alla Provincia di Varese, agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati, nonché pubblicato sul sito SIVIC.

Conseguentemente, la proposta di piano recepisce:

- lo stralcio della previsione del Giacimento G10g;
- la condizione prescrittiva delle indicazioni formulate nel Rapporto Ambientale, specificatamente per quanto in merito agli ATE e alle cave del bacino del Ticino;
- la previsione che in fase di cantierizzazione, venga attivato il monitoraggio ed il controllo della presenza di eventuali specie aliene invasive, ai sensi del DM 230/2017, informando della presenza di queste specie la task-force regionale (aliene@biodiversita.lombardia.it);
- che ogni nuova fase autorizzativa per gli ambiti di diretta interferenza con il territorio del Parco Regionale della Valle del Ticino (ATE g1, ATE g2, ATE g8, Cave di recupero Rg1 e Rg5) dovrà essere assoggettata a valutazione di incidenza nella quale saranno attese le necessarie valutazioni ecologiche e di sostenibilità ambientale rispetto alla Rete Natura 2000.

Nel confermare la non incidenza sui Siti Natura 2000 delle eventuali modifiche attuate a seguito delle valutazioni sulle osservazioni pervenute, in coerenza con l'espressione di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* da parte dell'Autorità Competente regionale (Decreto n. 15210 del 25/10/2022), viene espressamente richiamato, nelle Schede di Piano degli ambiti di diretta interferenza con il territorio del Parco Regionale della Valle del Ticino (ATE g1, ATE g2, ATE g8, Cave di recupero Rg1 e Rg5), che ogni nuova eventuale fase di progettazione e autorizzativa dovrà essere assoggettata a valutazione di incidenza.

1.1.2 PARERI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DI PIANO

I comuni di Malnate (Prot. 42124 del 15/09/2022) e Samarate (Prot. 47965 del 24/10/2022), nonché il Consorzio Est Villoresi (Prot. 47793 del 21/10/2022) hanno fatto pervenire specifici contributi nei quali esprimono pareri favorevoli alla Proposta di Piano; si prende atto di tali comunicazioni senza alcuna valutazione di dettaglio.

1.1.3 PROTOCOLLO 43589 DEL 27/09/2022 - SNAM RETE GAS S.P.A.

Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dei servizi (metanodotto ed opere accessorie), trasmette la cartografia in formato digitale con riportato il tracciato indicativo delle nostre condotte posate sul Vostro territorio e trasportanti gas naturale, le cui esatte posizioni Vi potranno essere precisate in loco, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale del Centro di manutenzione Snam Rete Gas S.p.A. di Castellanza - Via Jucker, 24 - 21053 Castellanza (VA).

Gli impianti sono progettati, costruiti ed eserciti nel rispetto del D.M. 24.11.1984 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985) e successive modificazioni, nonché del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Il succitato D.M. 17 Aprile 2008 prevede, tra l'altro, al punto "1.5 - Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", che: "Gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta".

Nell'evidenziare che per la posa delle condotte, la scrivente Società ha ottenuto, oltre al nulla osta e concessione da parte degli Enti interessati, anche la costituzione di servitù di metanodotto sui fondi privati interessati; segnaliamo altresì che i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, ed impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro delle condotte e delle condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dai citati D.M. 24.11.1984 e D.M. 17.04.2008, pertanto nessun lavoro potrà essere intrapreso in prossimità delle stesse senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. Chiarimenti specifici in merito possono essere richiesti al sopra citato Centro Snam Rete Gas.

Sia nei summenzionati decreti che negli atti di servitù di metanodotto, sono stabilite, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni ed altre infrastrutture.

Si evidenzia altresì che i tracciati dei metanodotti riportati sul documento cartografico allegato sono aggiornati alla data attuale, per cui, essendo essi soggetti a variazione di tracciato o implementazioni, sarà Vs. cura esclusiva richiedere l'aggiornamento.

Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, necessarie per assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell'intera regione ed al fine di evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti

all'ubicazione delle nostre reti, riteniamo opportuno che la cartografia riportante i nostri impianti venga utilizzata esclusivamente per i Vostri scopi istituzionali.

Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta riteniamo doveroso pregarVi di estendere agli altri uffici Tecnici Comunali in occasione del rilascio di nulla osta, permessi di costruire, comunicazioni comunali per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, recinzioni, strade etc.) l'invito a prendere preventivi contatti con il Centro Snam Rete Gas sopra citato per l'individuazione di eventuali interferenze e concordare conseguenti interventi.

VALUTAZIONI GENERALI /MOTIVAZIONI

Si prende atto della comunicazione. Si rimarca che la redazione del nuovo Piano Cave, per il settore Sabbia e Ghiaia, ha posto tra gli obiettivi il soddisfacimento dei fabbisogni evitando la previsione di nuovi ambiti estrattivi, indirizzando, di conseguenza, le scelte di piano verso la conferma dei giacimenti già individuati, nonché degli Ambiti Territoriali Estrattivi esistenti. Le analisi propedeutiche hanno garantito la possibilità di conferma, di cui sopra, dei giacimenti e degli ATE del Piano Cave 2008-2018, sebbene con alcuni necessari aggiornamenti.

Le realtà interessate dalla programmazione del nuovo Piano Cave risultano da tempo già attive. Per ogni possibile necessità di aggiornamento, o per i nuovi PGP e PA, i vincoli riguardanti le infrastrutture di trasporto dei citati servizi sono stati esplicitati nelle schede di Piano della proposta, cosicché, nell'ambito della redazione dei più specifici progetti di gestione produttiva e di coltivazione sia possibile adire alle necessarie verifiche rispetto ad eventuali aggiornamenti nel frattempo eventualmente intercorsi.

La salvaguardia delle infrastrutture di interesse è garantita dal l'art. 14 delle NTA della proposta di piano che disciplina le necessarie distanze minime di sicurezza, naturalmente facendo salve disposizioni di legge più restrittive.

Si rimarca che, le medesime norme all'art. 9 già prevedono che i Progetti di Gestione Produttiva debbano contenere il “rilievo planialtimetrico in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico [...]”.

Recependo l'indicazione di evitare una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti all'ubicazione delle reti, sarà cura degli Uffici provinciali, in sede di predisposizione e istruttoria dei Progetti di Gestione Produttiva, sia la messa a disposizione della documentazione trasmessa, sia l'indicazione a prendere preventivi contatti con il Centro Snam Rete Gas segnalato per l'individuazione di eventuali interferenze e concordare conseguenti interventi.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Si prende atto della comunicazione, assumendo la già corretta trattazione del tema nelle norme, per quanto di competenza.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le osservazioni riguardano puntualizzazioni relative ad aspetti tecnici che non implicano variazioni delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.4 PROTOCOLLO 44533 DEL 03/10/2022 - SISTEMA SOCIO SANITARIO - ATS INSUBRIA

Si ribadiscono le note già formulate in sede di convocazione della "1a Conferenza di Valutazione e forum pubblico in modalità telematica" (ns prot. n. 44242 del 31.03.2022).

A tutela della salute pubblica, si invita ad adottare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato in particolare da odori, fumi, vapori nonché di garantirne un'azione di monitoraggio.

L'esercizio delle attività estrattive dovrà avvenire inoltre assicurando il rispetto dei limiti di rumore assoluti e differenziali.

I progetti di gestione produttiva degli Ambiti dovranno prevedere un piano di monitoraggio delle ricadute, in termini di impatto acustico, sia delle sorgenti fisse dell'attività di cava, sia degli effetti di traffico indotto. Laddove il monitoraggio acustico evidenziasse situazioni critiche per quanto riguarda l'esposizione al rumore della popolazione discendenti in modo diretto o indotto, dovranno essere attuate le misure di mitigazione acustica necessarie a ricondurre entro i limiti di rumore l'esposizione della popolazione.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Si prende atto della comunicazione. Si rimarca che la redazione del nuovo Piano Cave, per il settore Sabbia e Ghiaia, ha posto tra gli obiettivi il soddisfacimento dei fabbisogni evitando la previsione di nuovi ambiti estrattivi, indirizzando, di conseguenza, le scelte di piano verso la conferma dei giacimenti già individuati, nonché degli Ambiti Territoriali Estrattivi esistenti. Le analisi propedeutiche hanno garantito la possibilità di conferma, di cui sopra, dei giacimenti e degli ATE del Piano Cave 2008-2018, sebbene con alcuni necessari aggiornamenti.

In tal senso, le realtà interessate dalla programmazione del nuovo Piano Cave risultano da tempo già attive e, di conseguenza, già prevedono le misure tecniche e organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato in particolare da odori, fumi, vapori, il rispetto dei limiti di rumore assoluti e differenziali, nonché eventuali piani di monitoraggio delle ricadute, in termini di impatto acustico, sia delle sorgenti fisse dell'attività di cava, sia degli effetti di traffico indotto, come da normativa.

Anche nelle schede di inquadramento del Rapporto Ambientale si è provveduto a consultare e rappresentare le tavole della Zonizzazione Acustica dei Territori Comunali direttamente interessati dagli ATE, sottolineando la necessità di valutazioni, preliminari e durante l'attività, per tutte le possibili forme di impatto atmosferico e acustico nell'ambito dei PGP e dei PA. Peraltro, tali indagini sono anche previste, secondo normativa, dalle procedure autorizzativo di PAUR e VIA.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Si prende atto di quanto segnalato rimandando alla fase attuativa (nell'ambito dei PGP e dei PA) le valutazioni specifiche e la predisposizione degli studi sopra citati.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le osservazioni riguardano dettagli di tipo normativo e/o puntualizzazioni inerenti le fasi attuative delle attività estrattive.

Conseguentemente non si ravvisano elementi che possano implicare una variazione delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.5 PROTOCOLLO 44911 DEL 04/10/2022 – CAVE BONINI S.P.A.

A seguito di una estesa disamina del caso di specie, il Titolare dell'attività, entrando nel merito, avanza osservazioni *finalizzate, nel pieno rispetto degli obbiettivi e delle direttive contenute nel piano cave adottato e della legge regionale 20/2021, a proporre una modifica della scheda del Piano adottato con l'ampliamento dell'area di intervento come da allegato, consentendo la produzione di un volume di materiale di 1 milione di mc nei 10 anni di vigenza del piano.*

Questa proposta è sostenuta [...] dalle indicazioni contenute nella legge regionale di riferimento e nella proposta di Piano Cave, in quanto conduce al massimo sfruttamento dei giacimenti a disposizione delle attività esistenti con un contenuto consumo di suolo (realizzazione nuovi impianti, viabilità, etc), ponendo la condizione che le aree in ampliamento non compromettano ulteriormente il contesto ambientale, ed anzi, perseguendo l'obbiettivo di un migliore inserimento paesaggistico, si realizzi un aumento del valore biologico dell'area. [...].

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Si ribadisce, anche in questa sede, che la Cava di Recupero Rg1 è riconfermata esclusivamente per il completamento delle attività di recupero ambientale previste dal Progetto di Recupero prorogato con A.D. n. 1695 del 27/09/2021.

Tale attività nella cava di recupero è esercitata ormai da oltre un ventennio, a far data dal 2001, con fasi di avanzamento che negli ultimi anni si sono ridotte a poche migliaia di m³. Si ritiene pertanto che il recupero della cava non possa essere ulteriormente protratto e che debba necessariamente trovare conclusione nel decennio di vigenza del nuovo piano. Pertanto, le attività di escavazione e recupero previste dal progetto autorizzato devono essere concluse entro il periodo di valenza del Piano Cave; le eventuali proroghe potranno pertanto essere di durata compresa entro il succitato periodo di valenza del Piano Cave.

Pertanto, la richiesta avanzata si configura per volumi, estensione areale dell'ampliamento ecc. alla stessa stregua di una richiesta per un nuovo ATE e, conseguentemente, in contrasto con gli obiettivi di piano assunti.

Nello specifico, infine, si valuta che l'ampliamento proposto comporterebbe potenziali impatti ambientali sia rispetto al sistema di Reti ecologiche (provinciale, del Parco del

Ticino e Regionale), sia rispetto alla ZSC "Brughiera del Dosso", all'interno del cui perimetro ricade in parte quanto proposto.

Riguardo all'incidenza sui Siti Natura 2000, lo studio di Valutazione di Incidenza proposto ha già verificato ogni possibile interferenza dell'ambito di cava, così come pianificato e senza la previsione di alcuna proposta di ampliamento. Tali valutazioni sono state condivise dall'Autorità Competente che ha espresso *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022).

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento:

Si conferma la previsione di Piano per la Cava di Recupero Rg1.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Sono confermate le valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano, si evidenzia che l'eventuale ampliamento dell'area oggetto di attività estrattiva proposta avrebbe comportato una maggiore incidenza ambientale e rappresenterebbe una soluzione a minore sostenibilità per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Il mancato accoglimento non modifica la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui Siti Natura 2000, già oggetto di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022).

1.1.6 PROTOCOLLO 45610 DEL 10/10/2022 – SIC S.R.L.

[N.d.r. l'area è relativa alla zona ove è localizzata la Cava di Recupero Rg5 - SIC - ex Redi, la quale è da tempo (1983) inserita nella pianificazione provinciale quale cava di recupero ma senza alcun progetto approvato].

L'area sulla quale si propongono osservazioni, è ubicata in Comune di Samarate, al confine est del Parco del Ticino. [...]. Entrando nel merito, le osservazioni che si propongono sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano cave adottato e della legge regionale 20/2021 richiamate in premessa, a proporre una modifica della scheda con l'ampliamento dell'area di intervento come da allegato consentendo la produzione di un volume massimo di materiale di 300.000 di mc nei 10 anni di vigenza del piano.

Tale richiesta è sostenuta è definita sulla base delle nuove indicazioni e relative possibilità indicate nella L.R. 20/2021 fatte proprie nella proposta di Piano Cave adottato.

Le presenti osservazioni sono finalizzate a proporre una modifica della scheda dell'area di proprietà della società scrivente con l'obiettivo alla fine del periodo di attività di garantire un assetto definitivo della zona con la massimizzazione dei valori ambientali ed un aumento dei parametri che definiscono la diversità biologica.

La proposta di intervento [...] è definita per garantire tali obbiettivi evidenziando come la condizione preliminare per potere attuare quanto si propone è potere disporre delle risorse economiche necessarie il che comporta la necessità di chiedere la modifica della scheda di Piano Cave consentendo di estrarre a fini produttivi 300.000 mc di inerte garantendo comunque il completo ritombamento dello scavo con materiale di scavo e/o inerte riqualificato idoneo ai sensi della normativa vigente.

A seguito di quanto sopraesposto si chiede la modifica della scheda di piano cave con l'inserimento del perimetro dell'area indicata ad una quota massima di 211 m s.l.m. consentendo la produzione di circa 300.000 mc nei 10 anni di valenza del Piano Cave provinciale.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Si propone quanto già dettagliato nel Rapporto Ambientale (RA), specificatamente nella scheda di valutazione della Cava di Recupero Rg5 di Samarate: [...] la nuova proposta di piano prevede la conferma delle previsioni: nel dettaglio, stante la storia del sito e come peraltro già proposto in sede di Valutazione Ambientale ex-post del 2016, appare più compatibile, e coerente anche con gli obiettivi del nuovo piano, il recupero ambientale della cava tramite il ritombamento, con materiali inerti (sottoprodotti/MPS), della fossa iniziale, senza intraprendere alcuna ulteriore attività estrattiva.

Peraltro, tale soluzione risulta in piena coerenza con quanto previsto dal PTC del Parco del Ticino che, si ricorda, individua l'area della cava come Area R degradata da recuperare.

Al proposito, la destinazione finale produttiva, indicata oltre a quella naturalistica dal PTC del Parco, appare meno compatibile con le realtà ambientali di contesto. Risultano più coerenti, invece, operazioni di rimodellamento morfologico/riempimento dell'area di cava mediante il riporto di terre e rocce di scavo (conformemente alle normative vigenti in materia): prevedendo il ripristino di vegetazione autoctona che inneschi dinamiche evolutive compatibili e utili alla valorizzazione degli ambienti di contesto limitrofi, sarà possibile supportare e valorizzare il sistema connettivo funzionale alla rete ecologica propria di queste porzioni più prossime del Parco del Ticino. [...]

È indubbio che l'eventuale ripresa delle attività di cava comporti, intrinsecamente, un significativo consumo di suolo, che, inoltre, potrà interessare, prevalentemente, proprio le aree a bosco che, nel corso degli anni di inattività, hanno evidenziato una ripresa spontanea della vegetazione. Come detto, seppur costituite da formazioni di scarso pregio ecologico, esse hanno contribuito a mitigare gli impatti paesaggistici della cava: la ripresa delle attività di escavazione, invece, innescherebbero un nuovo processo di destrutturazione della continuità boschiva che, allo stato di fatto, caratterizza paesaggisticamente l'area, eccezion fatta per la più limitata zona interessata dagli impianti. [...]

La proposta di piano considera più sostenibile, a livello ambientale, un intervento di solo ritombamento della fossa, preservando le zone limitrofe alle aree di cantiere, che si

sono sviluppate spontaneamente in forme vegetazionali proprie delle aree di interesse, seppur molto disturbate dalla limitrofa attività antropica.

Le valutazioni già effettuate dal Rapporto Ambientale trovano conferma anche a seguito del contributo pervenuto. Quanto richiesto, ovvero l'avvio di una nuova attività estrattiva (interessante una superficie di circa 33.526 mq complessivi) finalizzata al ritombamento di una cava cessata (di 22.198 mq) ormai rinaturalizzata, come dimostrato dalla documentazione proposta, non appare coerente con i criteri regionali richiamati e con gli indirizzi per la redazione del Piano Cave approvati dal Consiglio Provinciale (D.C.P. n 7 del 14/02/2022).

Nel merito si rileva che i prefissi miglioramenti ambientali, quali il riempimento a piano campagna, il miglioramento naturalistico della formazione forestale attualmente di scarso pregio e la rimozione degli impianti, possono essere conseguiti con un intervento di recupero a minore impatto ambientale in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente Pianificazione. Il PTC del Parco del Ticino prevede, infatti, che l'area, ricadente in zona G1 "di pianura asciutta a preminente vocazione forestale" sia oggetto di recupero con riempimento o addolcimento della scarpata con rialzo del fondo.

In funzione di quanto sopra riportato dal RA, si evidenzia come la richiesta di ampliamento dell'area di cava, per una volumetria di escavazione ben superiore a quanto dettagliato dalla Proposta di Piano adottata, pare peggiorativa dal punto di vista ambientale e non significativa per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico nell'ambito della programmazione delle attività estrattive (ovvero il soddisfacimento dei fabbisogni di inerti).

Si rimarca che della cava di recupero è stata valutata l'incidenza rispetto ai Siti Natura 2000, valutazioni condivise dall'Autorità Competente che ha espresso *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022).

Infine, si ricorda anche il parere di merito presentato dal Comune di Samarate con esplicita osservazione (Prot. 47965 del 24/10/2022 – Comune di Samarate): l'Amministrazione fornisce il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/09/2022 nel quale si esprime parere favorevole alla proposta di Piano Provinciale per il territorio di competenza.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento:

Si conferma la previsione di Piano per la Cava di Recupero Rg5.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Sono confermate le valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano; si evidenzia che l'eventuale aumento di volumi con conseguente ampliamento dell'area oggetto di attività estrattiva proposta comporterebbe una maggiore incidenza

ambientale, rappresentando una soluzione a minore sostenibilità per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Il mancato accoglimento non modifica la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui Siti Natura 2000, già oggetto di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022).

1.1.7 PROTOCOLLO 45632 DEL 10/10/2022 - CAVE ROSSETTI S.P.A.

[...]

Il Dr. Giovanni Rossetti, in qualità di legale rappresentante della società Cave Rossetti S.p.A., fornisce le seguenti osservazioni in merito alla proposta di Piano Cave provinciale ai sensi della L.R. n. 14/1998, specificamente alla scheda di piano dell'ATEg2-C2.

[...]

1) Aree di servizio alla cava

Nella scheda di piano presentata, non è stato considerato quanto previsto degli strumenti urbanistici vigenti, nè da quanto autorizzato dal Decreto di Compatibilità Ambientale n. 4300 del 13 maggio 2011.

Infatti nella porzione nord-ovest dell'ATEg2 nella scheda di piano proposta, è stata eliminata la porzione d'area a servizio della cava, contemplata anche dal PGT come "zona per attività di trasformazione e commercio materiali di cava" (Art. 59 delle NTA), diventando un'area di rispetto T2. Si chiede che sia ripristinata la destinazione d'uso in essere, rispettando quanto urbanisticamente ed ambientalmente autorizzato.

2) Innalzamento delle quote di recupero del fondo cava

Si chiede la possibilità del rialzo delle quote di recupero del fondo cava attuale, con l'utilizzo di terreno vegetale -terreno agrario superficiale - e materiale costituente il cappellaccio, residui della lavorazione dell'attività estrattiva in sito così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2008, terre e rocce da scavo (TRS) di provenienza esterna all'ambito territoriale estrattivo provenienti da piani scavi rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente, frazioni limoso argillose qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e materie prime seconde (MPS) prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione da impianti autorizzati

L'area del fondo cava è stata inserita in Area di Rispetto T2.

La riduzione della quota di fondo cava attuata tramite il riporto di materiali come sopra specificato è assolutamente compatibile con la funzione dell'Area di Rispetto T2, di mitigare gli effetti dell'attività estrattiva nel territorio circostante. L'innalzamento del fondo cava permetterebbe una migliore conformazione morfologica ed un migliore inserimento ambientale dando una giusta destinazione ai materiali derivanti dall'attività di riciclaggio, ad avere uno spazio idoneo per collocare le terre e rocce da scavo, derivate dalle molteplici opere pubbliche in progetto nel territorio circostante. Inoltre aumenterebbe ulteriormente la distanza della quota di fondo cava rispetto alla falda.

3) Area destinata alla possibilità dello scavo in falda

Riguardo allo scavo sotto falda, si prende atto che tale previsione è stata ipotizzata solo dopo l'esaurimento dei materiali sopra falda dei singoli poli.

Per un problema prettamente tecnico riguardante la stratigrafia dei giacimenti, dove i materiali più fini si trovano in profondità ed i materiali ghiaiosi si trovano più in superficie,

ipotizzando di scavare solo sottofalda si verrebbe a creare una situazione per cui il prodotto finito dopo la trasformazione si presenterà con caratteristiche che difficilmente potrà soddisfare tutte le fasce di granulometria richieste dal mercato.

Si auspica pertanto che tale vincolo venga rimosso, considerando la possibilità, dove ve ne siano le condizioni, che lo scavo sotto falda avvenga in concomitanza con lo scavo sopra falda, in modo tale da miscelare correttamente il tout-venant e garantire la corretta curva granulometrica degli aggregati.

4) Virtuosismo nella conduzione dell'ATE

Si ritiene di evidenziare che nell'ultimo decennio, si sono adottate politiche aziendali rivolte al rispetto dell'ambiente, all'utilizzo di energie rinnovabili, all'incremento dell'economia circolare incentivando al massimo il trattamento ed il recupero di rifiuti inerti non pericolosi ed al risparmio di materia prima non rinnovabile. A tal fine pensiamo sia gratificante che l'amministrazione tenga conto nella programmazione del piano cave di tali comportamenti virtuosi.

In considerazione di quanto sopra illustrato, si chiede di modificare la scheda di piano come proposta nell'allegato 4 (all'osservazione, ndr).

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, così come illustrati nella comunicazione sopra riportata, si presentano le opportune valutazioni in merito.

1) Aree di servizio alla cava

L'area oggetto dell'osservazione era in effetti stata classificata come Area S1 Servizi - Officine, garage nelle previsioni del PCP 2008, riconfermata nella Revisione 2016. Tale uso è riportato pertanto anche negli elaborati cartografici relativi al progetto di recupero dell'ATEg2 del PGP approvato con A.D. n. 2239 del 16.06.2011 dopo essere stato sottoposto a procedura di V.I.A. (Decreto di Compatibilità Ambientale n. 4300 del 13.05.2011).

Si ritiene, quindi, che l'indicazione riportata nello stralcio cartografico estratto dal PGT comunale non corrisponda a una previsione urbanistica comunale ma rappresenti la trasposizione della zonizzazione dell'ATEg2 del Piano Cave 2008-2018, prevalente rispetto al PGT.

Occorre, inoltre, ricordare che la normativa regionale, ripresa nelle NTA della Proposta di Piano, prevede che gli impianti e le strutture presenti nell'Ambito Estrattivo siano rimossi al termine della coltivazione; altresì, si fa presente che le strutture previste nel PGP approvato non sono state realizzate e, pertanto, l'area oggetto dell'osservazione è stata inserita in area T2, avendo valutato come definitivo il recupero attuato (l'area è allo stato attuale prevalentemente interessata da copertura erbosa).

La richiesta di ripristino della classificazione del settore come Area per le strutture di servizio (S), quindi, non appare sufficientemente motivata, anche in considerazione della presenza nell'ATE di un'area S immediatamente a sud, connessa all'ampia Area impianti e stoccaggio IS che pare sufficiente alla gestione delle attività estrattive.

Inoltre, l'area in questione si attesta nella porzione centro-occidentale dell'ATE, laddove si è individuata la possibilità di confermare e incentivare la formazione di un corridoio

ecologico E-O che attraversi l'ambito estrattivo. Infatti, il nuovo azzonamento interno proposto consente di individuare nuove aree di rispetto (T2) finalizzate proprio a salvaguardare le aree utili all'articolazione del citato corridoio ecologico E-O nella porzione centrale dell'ATE. Tale previsione nasce anche dalla necessità di un'alternativa al potenziale parallelo corridoio, originariamente ipotizzato più a settentrione, che, per la presenza di edifici e impianti di servizio nella porzione nord-est dell'ATE, nonché di previsioni urbanistiche segnalate nelle aree esterne adiacenti, a nord-est, non è più possibile sviluppare con equivalente valenza ecologica e ambientale.

In tal senso, poiché l'area in indagine interagisce con quelle delle porzioni più orientali (segnalate come zone di recupero prioritario (*) e di recupero vincolanti (V)) per la definizione del citato corridoio ecologico, quanto richiesto appare in contrasto con gli obiettivi di Piano che prevedono la protezione e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, minimizzando gli impatti ambientali e massimizzando, nel contempo, la necessaria tutela della risorsa, nonché perseguire l'effettivo recupero progressivo delle aree già cavate e la loro restituzione al territorio. In merito a quest'ultimo aspetto, si ricorda che l'ATE si colloca all'interno di un esteso contesto naturale (interno al perimetro del Parco del Ticino, ove sono istituiti, altresì, Siti Natura 2000) in cui il Fiume caratterizza il territorio dal punto di vista paesaggistico e ambientale e dove sono localizzati i principali collegamenti delle aree naturali perifericali con le zone agricole e boscate poste più a est, nei territori della provincia di Varese e Milano.

Infine, fermo restando la possibilità di realizzare l'area per servizi richiesta in vigore del Piano Cave 2008/2018, si segnala che la normativa della proposta di Piano adottata prevede che la delimitazione delle aree di rispetto (laddove non vincolanti) e delle aree per servizi sia indicativa e che la delimitazione esatta di queste aree sarà definita nel Progetto di Gestione Produttiva. Il citato art. 47 della normativa è stato modificato (in accoglimento parziale anche delle osservazioni di cui ai paragrafi 1.1.9, 1.1.12 e 1.1.21) ammettendo l'ampliamento delle aree per servizio secondo criteri di massima compatibilità ambientale. Nel dettaglio, l'art. 47 specifica che *In tale sede l'eventuale ampliamento delle aree per servizi e stoccaggio dovrà essere ridotto al minimo indispensabile per soddisfare le esigenze dell'attività estrattiva e interessare aree non ancora recuperate, prioritariamente di fondo cava, anche prevedendo interventi di recupero sostitutivi.*

2) Innalzamento delle quote di recupero del fondo cava

Si precisa che la proposta di Piano Cave non esclude, anzi contempla la possibilità di prevedere operazioni di recupero che comportino ripristini morfologici mediante l'utilizzo dei rifiuti di estrazione (cappellaccio e limi di lavaggio), di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e dei criteri e norme di settore.

Tali interventi devono essere specificatamente programmati sia nel Progetto di Recupero del PGP che negli analoghi elaborati del PA, oppure oggetto di Variante del Progetto di Recupero del PGP approvato, nel caso di interventi in corso di attuazione; in tutti i casi si dovrà dare priorità agli interventi in settori di cava non ancora recuperati.

Peraltro, anche nel caso di cave, o settori di cave, in cui il recupero si è già concluso, ai sensi dell'art. 47 delle NTA della Proposta di Piano, è possibile prevedere modalità di ripristino che contemplino attività di ritombamento (prioritariamente mantenendo la vegetazione esistente) ma solo in caso di interventi di miglioramento ambientale valutati come alternativa a maggiore sostenibilità, ossia a minore impatto ambientale, da dettagliare nel progetto di recupero del nuovo PGP e nel quadro del progetto complessivo di recupero dell'ambito.

Quindi, la richiesta avanzata necessita di più approfondite valutazioni e la presentazione di specifiche progettazioni che contemplino anche le opportune valutazioni paesaggistiche e ambientali di dettaglio (sito-specifiche). Infatti, è da sottolineare che l'area potenzialmente interessata dalle richieste in oggetto riguarderebbe l'ampia zona T2, di nuova proposta nel Piano adottato, prevista per consentire di individuare nuove aree finalizzate a definire l'articolazione di un corridoio ecologico E-O nella porzione centrale dell'ATE (si veda anche quanto esplicitato al punto precedente).

Si fa presente che quanto richiesto presenta delle evidenti criticità ambientali in quanto porterebbe alla riattivazione di attività di cantiere laddove la proposta di piano individua zone, ormai recuperate, di rispetto, altresì direttamente connesse ad altri settori segnalati, con appositi sovrasimboli (zone di recupero prioritario (*) e zone di recupero vincolanti (V)). Ciò appare in contrasto con gli obiettivi di Piano, come già riportato in merito al punto precedente.

3) Area destinata alla possibilità dello scavo in falda

La Proposta di Piano Cave non prevede l'escavazione sottofalda, in quanto le valutazioni effettuate hanno permesso di verificare la possibilità di soddisfare i fabbisogni di piano (almeno per il decennio di pianificazione) mediante escavazione fuori falda, procedendo alla coltivazione dei volumi residui già autorizzati nei PA o approvati nei PGP (come nel caso dell'ATEg2), eventualmente attivando anche le riserve già individuate dal PCP 2008-2018.

Nello specifico, l'ATEg2 dispone di un volume residuo totale ancora in banco rispetto al volume indicato dal Progetto di Gestione Produttiva pari a 2.978.194 m³, che permettono di soddisfare la produzione decennale assegnata all'ATE (pari a 2.500.000 m³).

Si ribadisce in questa sede che l'escavazione in falda può comportare impatti negativi e rischi ambientali significativi, che certamente possono essere limitati, almeno parzialmente, mediante precise modalità esecutive e di monitoraggio ambientale. Tuttavia, si deve segnalare come tra le problematiche derivanti dall'esecuzione di attività estrattive sottofalda vi è, sicuramente, l'aumento della vulnerabilità della falda stessa per effetto dell'eliminazione dei terreni dell'insaturo di copertura. Di conseguenza eventuali inquinanti possono raggiungere immediatamente la falda senza alcun effetto tampone, per cui la cava stessa potrebbe diventare una fonte attiva di contaminazione o una via preferenziale di immissione. Questa criticità è particolarmente significativa nell'areale in cui ricade l'ATEg2, in quanto inserito nei corridoi di ingresso - uscita dei voli del vicino scalo

di Malpensa, laddove, altresì, possono essere scaricate non meglio precisate quantità di carburante in caso di necessità/emergenza.

Pertanto, si riconfermano le modalità con escavazione fuori falda, rimandando alla futura pianificazione (extra decennio) l'eventuale implementazione dello scavo in falda, che potrà affiancarsi alla coltivazione dei volumi di riserva individuati dalla Proposta di Piano Cave, sempre e comunque a seguito di tutti i necessari studi specifici per le autorizzazioni.

4) Virtuosismo nella conduzione dell'ATE

Si prende atto di quanto attuato dall'impresa, sottolineando come gli aspetti legati alla conduzione dell'ATE, unitamente alle risultanze dei vari recuperi ambientali effettuati, siano stati presi in considerazione nelle valutazioni propedeutiche alla predisposizione della proposta di piano.

Le valutazioni condotte rispetto allo stato di fatto dell'ambito di escavazione hanno costituito la base per la predisposizione della proposta di piano, così come illustrata nella documentazione depositata; si ricorda che la ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata effettuata sulla base di criteri valutativi che hanno considerato anche lo stato di avanzamento del recupero nella cava.

In tal senso, le risultanze osservate hanno portato a valorizzare l'adeguata e virtuosa realizzazione dei recuperi previsti, consentendo di individuare e salvaguardare il corridoio ecologico che si sta sviluppando nella porzione centrale dell'ATE. Quest'ultimo, come auspicato dalle valutazioni ambientali condotte, nonché nelle osservazioni proposte, non deve essere interferito, ora, dalla prosecuzione dell'attività per il decennio di validità della proposta di piano adottata, bensì tutelato e consolidato nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Infine, in merito a quanto rilevato nell'osservazione, si sottolinea come ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 20/21 sia compito della Giunta Regionale definire:

a) gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;

b) le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere

Pertanto, nelle more dell'approvazione di tali indirizzi regionali, al momento, tali misure non possono essere previste dalla nuova pianificazione provinciale.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale:

Punto 2): si integra l'art. 36 delle NTA esplicitando meglio la possibilità di prevedere operazioni di recupero tramite la ricostruzione morfologica con riempimento dei vuoti di cava, da programmare nel PGP.

Non Accoglimento:

Punto 1): non viene riproposta la previsione di Area per servizi del Piano Cave 2008/2018, ma si segnala che la normativa della Proposta di Piano adottata (così come modificata in parziale accoglimento delle osservazioni di cui ai paragrafi 1.1.9, 1.1.12 e 1.1.21) ammette una diversa delimitazione delle aree per servizio, anche in ampliamento che *"dovrà essere ridotto al minimo indispensabile per soddisfare le esigenze dell'attività estrattiva e interessare aree non ancora recuperate, prioritariamente di fondo cava, anche prevedendo interventi di recupero sostitutivi."*

Punto 3): si confermano le modalità di escavazione fuori falda.

Punto 4): Si prende atto di quanto rilevato e si precisa che la Giunta Regionale emanerà gli indirizzi riguardanti le misure incentivanti, che pertanto non possono essere previste dalla Proposta di Piano.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Si valuta che le modifiche normative proposte, a parziale accoglimento delle richieste effettuate, per una maggiore precisazione degli elementi di flessibilità del piano in fase attuativa, consentano, grazie ai criteri ed alle condizioni espresse, di garantire la sostenibilità del Piano Cave anche nella sua fase attuativa.

Per quanto attiene alla conferma della non incidenza delle modifiche proposte sui Siti Natura 2000, in coerenza con l'espressione di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* da parte dell'Autorità Competente regionale (Decreto n. 15210 del 25/10/2022), viene espressamente richiamato nella scheda di Piano che ogni nuova fase di progettazione e autorizzativa per l'ATEg2 dovrà essere assoggettata a valutazione di incidenza.

1.1.8 PROTOCOLLO 45787 DEL 10/10/2022 - COMUNE DI GORNATE OLONA

[...] in relazione alla documentazione depositata, il Comune di Gornate Olona (VA) trasmette la presente osservazione di richiesta di stralcio della ex Cava Valli in Comune di Gornate Olona dal Piano Cave (parte dell'ATE g6-Cava Premazzi). [...].

La proprietà comunale si estende parte su mappali pianeggianti, parte su aree boscate/verdi ad essi adiacenti principalmente nel settore Ovest e Nord rispetto al pianoro.

La denominata "ex Cava Valli" risulta possedere una limitata capacità estrattiva residuale che non interessa all'Amministrazione Comunale, la quale intende chiedere lo stralcio dei propri mappali dal Piano Cave, segnatamente ai mapp.li 941 parte, 438 parte, 751, 750 parte relativi all'area pianeggiante [...] e modificarne la destinazione urbanistica in area a Standard per attrezzature di interesse pubblico e generale, in particolare per realizzarvi la piazzola per la raccolta differenziata rifiuti comunale.

Tale destinazione verrà ratificata solo a seguito del progetto di recupero ambientale residuale dell'area pianeggiante e relativa attuazione.

Si dichiara pertanto che l'obiettivo del Comune è quello della fruibilità del pianoro di proprietà, garantendo, con le adiacenti superfici verdi/boscate contermini poste sia ad Ovest che a Nord dell'area pianeggiante, un'adeguata funzionalità di tutela ambientale, come meglio specificato nel successivo paragrafo.

Lo stralcio parziale dell'area di rispetto giacimento T2 su proprietà comunale consentirà all'Ente locale di riverificare, attraverso la Variante urbanistica in corso (avvio del procedimento del 07/07/2020) le destinazioni urbanistiche compatibili con il Piano Cave in via di definizione.

[...] si riporta per confronto l'estratto del vigente PGT (Piano delle Regole PdR) del Comune di Gornate Olona (VA). [...].

Ai fini della salvaguardia ambientale delle aree contermini all'area estrattiva, la presente proposta di stralcio dei mappali comunali [...] prevede il mantenimento di un'area di rispetto naturalistica disposta parallelamente all'area estrattiva con ampiezza media di circa 30 m su parte dei mappali comunali, come visibile nei sottostanti stralci cartografici [...].

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

L'osservazione, mossa da un esplicito interesse pubblico, evidenzia la limitata funzione ambientale dell'area in oggetto derivante dall'attuale stato dei luoghi. Rilevato che la funzione di rispetto ambientale a cui quest'area è destinata si riferisce non solo all'area estrattiva attualmente in coltivazione ma, soprattutto, all'area più a sud di successivo sviluppo, si ritiene che un intervento di recupero da parte del Comune (indicato nell'osservazione come prerequisito all'insediamento della nuova funzione pubblica) permetterebbe un generale miglioramento della mitigazione ambientale dell'attività di Cava.

Tale intervento (stimato dal Comune in una fascia di 30 metri), però, dovrà necessariamente riguardare aree già destinate ad area di rispetto di cui, pertanto, non può essere previsto il completo stralcio richiesto.

Si ritiene, pertanto, di individuare sul settore oggetto di osservazione un'Area di riassetto ambientale che dia atto della necessità di attuarne il recupero, riconoscendo la fase di progettazione come la sede idonea in cui effettuare il corretto dimensionamento della nuova fascia di rispetto. Sulle aree che il progetto dimostrerà come non funzionali alla salvaguardia ambientale potrà essere attuato il solo recupero morfologico e, al suo completamento, potranno essere stralciate dal piano cave ai sensi dell'art. 11 – comma 6 della l.r. 20/21, e restituite alla pianificazione Comunale.

Nel dettaglio si specifica in questa sede che tale fascia deve essere necessariamente prevista a partire dal limite meridionale delle aree Servizi e viabilità (S) individuate nella planimetria contenuta nella scheda d'ambito del ATEg6, ossia completamente interna all'area di cui in discussione e individuata come Area di riassetto ambientale.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale

La proposta di Piano modifica la planimetria della Scheda di ATE individuando l'area di riassetto ambientale; la parte testuale della Scheda viene integrata con le relative indicazioni di recupero

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Si valuta che l'effettivo recupero dell'area di rispetto correttamente dimensionata garantisca la sostenibilità ambientale delle previsioni di piano cave, fermo restando il rimando alla verifica di sostenibilità delle nuove destinazioni delle aree stralciate in sede di pianificazione comunale.

1.1.9 PROTOCOLLO 45836 E 45929 DEL 10/10/2022 - F.LLI VALLI S.R.L.

Il sottoscritto Valli Stefano, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta Fratelli Valli s.r.l., [...], esercente attività di cava in Cantello (VA) località Merischio ATEg7 [...], intende sottoporre le osservazioni e contributi che seguono.

In via preliminare:

si intende richiamare in forma integrale i contenuti, le considerazioni e le proposte già espresse con nostri precedenti documenti presentati nel corso delle fasi di redazione pregresse.

Rispetto agli specifici contenuti della documentazione tecnica messa a disposizione da Provincia di Varese dal 12.08.2022 si formulano le seguenti considerazioni/osservazioni:

1) Determinazione complessiva dei Volumi di Piano

Le valutazioni di Proposta di Piano rilevano, per gli ATE presenti sul territorio provinciale, una previsione di escavazione complessiva decennale pari a 16.300.000 mc.

Si ritiene che tale determinazione sia sostanzialmente sottostimata rispetto al reale quadro di esigenze di mercato, in quanto: [...] A maggiore chiarimento delle considerazioni sopra sintetizzate si veda allegata Relazione Tecnica "Piano Cave della provincia di Varese – Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili" redatta da Studio Professionale specializzato nel campo delle attività attinenti il comparto estrattivo operante sul territorio provinciale (ALLEGATO 1). [...].

(n.d.r.: segue un'estesa trattazione che presenta varie considerazioni in merito a quanto dichiarato, in funzione del citato Allegato 1).

2) ATEg7 - Determinazione complessiva dei Volumi decennali pertinenti

La proposta di Piano Cave attribuisce ad ATEg7 un quantitativo decennale di materiale estraibile pari a complessivi 1.500.000 mc. Tale quantitativo risulta consistentemente inferiore rispetto al volume decennale individuato dal precedente piano Cave, evidenziando una previsione di riduzione pari a circa il 35 %.

Nello specifico, il volume attribuito dalla attuale proposta di Piano risulterebbe essere stato definito tenendo conto dei volumi di scavo dichiarati nel decennio scorso.

A riguardo, oltre alle considerazioni generali relative alla scarsa rappresentatività dei volumi scavati ai fini della determinazione pianificatoria futura (vedi punto precedente), si ritiene necessario puntualizzare quanto segue:

- ATEg7 è oggi l'unico sito estrattivo attivo nel settore settentrionale della provincia di Varese.
- Nel corso del decennio trascorso, entro tale settore, il soddisfacimento dei fabbisogni commerciali è stato sopperito anche da parte della Cava di Recupero Rg7 (Cava Trigo) con una produzione complessiva pari 668.000 mc. Oggi, tuttavia, tale cava risulta aver completamente esaurito i volumi di scavo autorizzati. Peraltro nella proposta di Piano non è individuata alcuna ulteriore aliquota di produzione autorizzabile presso tale insediamento estrattivo. In tale senso, la Cava Rg7 non potrà pertanto contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni di mercato mediante esecuzione di nuove escavazioni.
- Relativamente al decennio passato, il volume complessivo di escavazione condotta dalle cave presenti sul settore territoriale nord della Provincia di Varese risulta pertanto pari a un totale di circa 1.722.583 mc (1.054.083 mc da ATEg7+ 668.000 mc da Rg7).
- In considerazione del fatto che, nel decennio passato, il volume complessivo di escavazione generato dagli operatori della intera provincia di Varese (ATE + Cave di Recupero di sabbia e ghiaia) è pari a complessivi 14.553.078 mc (mc 13.599.943 da ATE e 953.135 da Cave di Recupero), le cave individuate (ATEg7 e Rg7) hanno pertanto complessivamente contribuito alla copertura di una aliquota pari a circa 11,8 % del materiale scavato in provincia.
- Ribadita la totale impossibilità della Cava di Recupero Rg7 di procedere, nel nuovo decennio, alla escavazione di ulteriori volumi utilizzabili per la copertura di parte dei volumi di nuovo Piano, è evidente che le corrispondenti aliquote di escavazione dovranno forzatamente essere fornite dalla sola cava rimasta attiva entro medesimo comparto nord. In questo caso, la cava ATEg7 risulta essere l'unica cava attiva presente entro il settore nord della intera provincia di Varese, peraltro in zona di cerniera con le vicine aree extraprovinciali.

Si richiede pertanto, in prima istanza, di voler procedere al riallineamento dei volumi di scavo attribuiti ad ATEg7 tenendo conto sia dei volumi di pianificazione come ridefiniti al punto precedente e pari a complessivi 19.200.000 mc, sia della aliquota di mercato relativa alla zona nord definita pari a 11,8 % del materiale scavato sul territorio provinciale. In questo scenario il volume di scavo decennale di cui necessita attribuzione a ATEg7 (unica cava attiva nel settore nord) risulta pari a circa mc 2.265.000.

Si puntualizza che il volume richiesto è comunque inferiore alla aliquota decennale individuata dal precedente Piano Cave per la sola cava ATEg7, pur avendo tenuto conto nel calcolo effettuato anche della necessità di garantire la copertura dei volumi in precedenza forniti dalla cava Rg7.

In via subordinata, laddove si ritenesse di non accogliere gli incrementi dei quantitativi complessivi di piano in precedenza richiamati al punto 1, risulta ritenere comunque imprescindibile la necessità che il riallineamento richiesto sia effettuato, quanto meno, rispetto ai volumi complessivi individuati dalla proposta di piano in esame, pari a complessivi mc 16.360566.

In questo caso, tenuto conto della necessità di coprire una aliquota di mercato pari a 11,8 % dei volumi di piano, il quantitativo decennale utile a sostenere la domanda di mercato coperta da ATEg7 risulta pari a complessivi 1.930.500 mc. Anche in questo caso il volume richiesto è nettamente inferiore alla aliquota decennale individuata dal precedente Piano Cave per la sola cava ATEg7, pur avendo tenuto conto nel calcolo effettuato anche della necessità di garantire la copertura dei volumi in precedenza forniti dalla cava Rg7.

3) Richiesta di individuazione nuova Area T2

Si fa riferimento a quanto individuato nella scheda ambientale descrittiva di ATEg7, paragrafo "Opportunità attivazione interventi ambientali extra comparto" dove, risulta richiamata "la necessità di tutela del sistema ambientale ed ecologico della Val Bevera; a salvaguardia, infatti sono state individuate nell'ATE, aree vincolate e a recupero prioritario ove incentrare interventi di valorizzazione". A fronte di tale esigenza emerge pertanto la possibilità che "ulteriori eventuali interventi compensativi e di valorizzazione possono essere previsti a supporto del mantenimento del citato delicato sistema ambientale".

In questo contesto è intenzione della Società di procedere al ripristino ambientale di settori di cava eserciti nel periodo tra il 1945 ed il 1960 in area esterna, seppure adiacente all'attuale perimetro di ATE, poste in corrispondenza del settore nord est di cava, a ridosso della strada privata (di proprietà della Ditta Fratelli Valli srl) utilizzata per il transito dei mezzi di trasporto da/verso la cava.

L'area, in origine parte relitta della vecchia cava, in tempi più recenti è stata temporaneamente utilizzata come sito di pesca. Attualmente, in relazione alle modifiche introdotte dalla realizzazione di galleria in sotterraneo della adiacente linea ferroviaria Arcisate Stabio, la circolazione delle acque è stata profondamente modificata e non appare più in grado di garantire la continuativa alimentazione delle sorgenti che permettevano il mantenimento di un minimale battente d'acqua. Detta modifica è causa di serio impedimento rispetto ad ogni ipotesi di possibile ripresa dell'attività amatoriale in precedenza condotta in loco, in quanto inidonea a garantire la sopravvivenza della fauna ittica.

Le attuali condizioni dell'area (attualmente recintata e chiusa) mostrano lo sviluppo di condizioni di progressivo dissesto delle scarpate di bordo, delle porzioni di riva ora completamente esposta, e la presenza di ampi settori di fondale (ora emerso) ove è rilevabile la presenza dei sedimenti fangosi e non consolidati potenzialmente pericolosi nel caso di accesso incauto di terzi.

Nello specifico, si ritiene che la individuazione di tale settore quale Area T2 potrebbe, in primo luogo costituire elemento di ulteriore protezione delle aree boscate più prossime ai settori di Area Estrattiva e Area T1 di cava, consentendo peraltro un migliore consolidamento delle aree di passaggio naturalistico verso la Bevera già presenti lungo il confine nord est.

L'inserimento dell'area in esame nel quadro di gestione dell'intero ATE risulterebbe altresì costituire elemento facilitante, per quanto riguarda la esecuzione delle opere di riassetto e messa in sicurezza in precedenza accennate, in quanto meglio coordinabile con il futuro quadro autorizzativo di gestione e riassetto dell'area di ATE, anche mediante sicura disponibilità di idonei materiali presenti in loco (cappellaccio di cava).

4) Migliore definizione degli azzonamenti di cava

Considerate le condizioni storiche di utilizzo presenti all'interno del cantiere di cava, ai fini di garantire la funzionalità delle operazioni di escavazione, trasporto, trattamento e commercializzazione dei materiali estratti, si rende necessario prevedere alcune parziali modifiche come sotto meglio indicato:

- 1) Parziale ampliamento del settore AREA IS individuato in corrispondenza del lato nord di cava, a migliore identificazione delle aree di piazzale operativo già storicamente presenti in tale settore.
- 2) Parziale ampliamento del settore AREA IS posto in corrispondenza dello spigolo nord est di tale comparto, in quanto rappresentativo di area continuativamente utilizzata per il passaggio dei mezzi di conferimento dei materiali in deposito prevendita nel sottostante piazzale e dei materiali destinati al recupero morfologico ed ambientale del settore est di cava.
- 3) Spostamento della campitura di "recupero prioritario" attualmente indicata all'interno del settore nord est di Area E con riposizionamento poco più a nord entro il limitrofo settore di AREA T2
- 4) Inserimento di nuova campitura di "Recupero prioritario" all'interno del nuovo settore di Area T2 come individuato presso le aree di ex cava presenti a ridosso del lato nord est di cava (vedi punto precedente).
- 5) Eliminazione della campitura "V – Zona di rispetto Vincolante" presente all'interno del settore sud di cava entro Area T1, quale migliore tutela delle caratteristiche di "giacimento", anche in considerazione di una prospettiva di futuro sviluppo in tale fascia delle attività di coltivazione. Si ritiene infatti che le fasi di sviluppo decennali, successive al Piano Cave in attuale fase di redazione, potrebbero meglio essere sviluppate secondo sequenza antioraria al fine di consentire il progressivo ed areale raggiungimento dei confini estremi di giacimento.

Tale ipotesi potrebbe infatti permettere la realizzazione di definitive opere di recupero morfologico e ambientale delle porzioni esaurite.

A migliore chiarimento vedasi la scheda ATEg7 illustrativa del possibile assetto di azzonamento in accoglimento delle proposte formulate (ALLEGATO 2).

5) Quadro normativo

In linea generale si chiede la eliminazione della campitura (V) sulle cartografie di piano, oltre che del relativo riferimento regolativo come riportato nell'art. 3 lettera b4 della Normativa Tecnica di Piano in quanto, in primo luogo, qualificabile quale possibile situazione di restrizione e vincolo non correlabile con alcuna normativa specifica.

In secondo luogo, ove correlato con Aree T2 risulta sostanzialmente ridondante; parimenti, ove correlato con Aree T1 (destinate specificatamente ad una gestione futura delle aree di giacimento finalizzata a garantirne un utilizzo non interferente con la possibilità di futuro sfruttamento della risorsa) appare essere viceversa potenzialmente conflittuale con gli obiettivi di Piano.

A conclusione del quadro di osservazioni, preme ribadire il fatto che l'ATEg7 rappresenta l'unico giacimento di sabbia e ghiaia presente a copertura del settore territoriale posto a nord di Varese.

Tale situazione, risulta ancora più rilevante ove si considera la avvenuta cessazione dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia più prossime a tale zona (Cava di Recupero "Rg2 Celidonia srl" – Cava di Recupero "Rg7 Trigo srl").

Il quadro delineato impone inoltre una particolare attenzione rispetto alla necessità di garantire il mantenimento dei livelli funzionali conseguiti, anche a tutela dei livelli occupazionali (diretti ed indotti) correlati e dei consistenti investimenti economici operati.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati.

1) Determinazione complessiva dei Volumi di Piano

La richiesta sintetizza le considerazioni dell'allegata Relazione Tecnica "Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili", predisposta dallo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro nel settembre 2022.

Come specificato in premessa della relazione, "[...] ai fini di migliore inquadramento delle problematiche trattate dalla Proposta di Piano esaminata si è ritenuto utile fornire alcune informazioni e specificazioni desunte dalla pluridecennale esperienza professionale maturata dagli scriventi relativamente allo specifico settore produttivo presente sul territorio provinciale.

Nello specifico, le annotazioni fornite sono state trattate secondo criterio di valutazione di insieme delle dinamiche proprie del comparto produttivo in esame.

Ai fini di una migliore comprensione delle analisi effettuate si è altresì ritenuto utile procedere alla elaborazione delle considerazioni che seguono secondo medesima scaletta adottata dai redattori di Piano nell'ambito del documento di Relazione tecnica prodotta".

Di seguito si riportano controdeduzioni puntuali alle elaborazioni e considerazioni formulate nel documento in questione (nel seguito richiamato come Relazione Carimati e Zaro).

PREMESSA GENERALE

La stima dei fabbisogni per il settore merceologico Sabbia e Ghiaia della Proposta del nuovo Piano Provinciale Cave è stata effettuata applicando la metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010 recante *Revisione dei "Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali"* di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/1998, in materia di cave.

La valutazione è stata quindi completata utilizzando, a titolo di verifica, anche l'approccio metodologico indicato nella *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20 - *Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati*, allora ancora in fase di elaborazione, ancorché pressoché definitiva (la proposta infatti è stata approvata con d.g.r. 11/6745 del 25/07/2022, l'atto però, al momento, ancorché approvato in proposta, non è ancora vigente).

Per quel che riguarda la metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010, preme ricordare come la Regione con detta d.g.r. avesse *"Ritenuto di procedere alla revisione dei criteri per la formazione dei Piani cave di cui alla citata d.g.r. 41714/1999, in quanto l'esperienza maturata nell'ultimo decennio di gestione dei Piani cave, approvati ai sensi della l.r. 14/98, ha evidenziato la necessità di assicurare una maggiore omogeneità, nell'ambito complessivo regionale, tra i singoli Piani cave provinciali, in relazione a vari aspetti, tra cui:*

[...] le metodiche per la determinazione del fabbisogno provinciale dei vari settori merceologici;

[...] il risparmio delle risorse naturali di materiale di cava, con l'utilizzo di materiale alternativi; [...]"

La metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010 comporta pertanto un percorso abbastanza "bloccato", con minime possibilità di scostamento; in particolare non contempla l'applicazione di ulteriori correttivi o incrementi/decrementi percentuali (quali quelli previsti nella Relazione Carimati e Zaro) proprio per evitare difformità nelle valutazioni, in quanto del tutto soggettivi o derivati da considerazioni "parziali" e/o "settoriali".

Comunque, la Proposta di Piano Cave, proprio per tener conto delle possibili criticità di tali criteri regionali, ha ritenuto opportuno, come detto, di appoggiarsi anche alla metodologia indicata dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20.

Infatti, vale la pena brevemente ricordare come dette criticità siano connesse alle problematiche economiche generali e dello specifico comparto estrattivo, attraversate

nel corso del periodo di riferimento appena trascorso, da rapportare peraltro ad un prossimo decennio -e più- per il quale risulta difficile formulare delle previsioni di mercato anche solo di medio termine. In tal senso è sufficiente considerare gli *shocks* accaduti nell'ultimo anno e in particolare negli ultimi mesi, che hanno "raffreddato" gli iniziali entusiasmi legati alle iniziative di espansione connesse a PNRR e bonus vari.

Detta metodologia vuole superare le metodiche analitiche precedenti, bypassando le problematiche e incertezze intrinseche nella determinazione dei volumi sia richiesti dai vari comparti sia forniti dalle possibili fonti alternative.

La valutazione basata sull'elaborazione dei dati relativi ai volumi estratti nel decennio precedente considera, quindi, implicitamente, sia le richieste di materiali dei diversi comparti e dei diversi territori anche extra-provinciali, sia le detrazioni derivate dall'impiego di materiali alternativi.

Certamente non si è sottovalutato il fatto che l'elaborazione così effettuata, considerando semplicemente il volume annuo medio del periodo passato, possa fornire una sottostima della previsione del fabbisogno del prossimo decennio (proprio per le motivazioni sopra richiamate), ma proprio per questo motivo la Proposta di Piano Cave ha calcolato nelle proprie valutazioni lo scostamento del 25% che la *Proposta dell'Atto di indirizzo* permette nella sua metodologia (*possibilità di scostamenti, da mantenere in generale entro la soglia del 25%, e volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato*).

Da ultimo si segnala che la normativa previgente (*l.r. n. 14/1998*) prevedeva che il piano delle cave, di valenza decennale, possa essere sottoposto a revisione per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati, in funzione del suo stato di attuazione.

Nel caso specifico del nuovo Piano Cave di Varese, la verifica dei fabbisogni pianificati potrà essere condotta in occasione della redazione del Piano delle attività estrattive conforme alla nuova normativa; si ricorda infatti che la L.R. 08/11/2021 n.20 prevede (al comma 6 dell'art.28) l'obbligo di adeguamento alla nuova normativa, con l'avvio del procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

La futura pianificazione potrà pertanto verificare la correttezza della quantificazione dei fabbisogni effettuata dall'attuale Proposta di Piano, a partire dallo stato di attuazione delle attuali previsioni, tenendo conto anche delle osservazioni e delle richieste pervenute in questa fase in merito alle necessità produttive delle diverse realtà che operano nel territorio provinciale. La nuova pianificazione potrà pertanto facilmente adeguarsi alle necessità di mercato, con l'attuazione dei nuovi criteri regionali.

CONSIDERAZIONI PUNTUALI

Di seguito si dà sinteticamente risposta alle osservazioni puntuali formulate nella Relazione Carimati e Zaro.

1-Calcolo Fabbisogni

Edilizia residenziale e non residenziale

L'analisi effettuata nella Relazione Carimati e Zaro prevede un incremento pari al 5% per tener conto *dei volumi di materiale inerte utilizzato per opere direttamente correlate alla edificazione es. realizzazione di piazzali (specie per quanto riguarda aree produttive), strade private, sistemazione aree pertinenziali, nonché l'esecuzione di piccole manutenzioni o modifiche interne.* Ne deriverebbe quindi una quota aggiuntiva pari a 527.497 m³.

Si fa notare, innanzitutto, che la percentuale di incremento proposta è del tutto soggettiva.

Inoltre, si fa presente che la metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010 già prevede l'applicazione di correttivi del dato ISTAT. Infatti, come specificato nella parte dell'Allegato A della d.g.r. riguardante la specifica determinazione del fabbisogno del comparto, il dato ISTAT *"non tiene infatti conto di: volumi al disotto del piano terra ed al disopra del piano di gronda, servizi esterni del fabbricato, spazi esterni quali piazzali e parcheggi, volumi per manutenzione ordinaria e straordinaria, volumi per sistemazioni esterne ed interne, volumi di edificazione non soggetto a concessione edilizia. L'applicazione del coefficiente correttivo comprende inoltre i quantitativi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche ricorrenti e previste nell'ambito di validità temporale del Piano Cave (costruzione di strade previste dalla pianificazione comunale, opere pubbliche diffuse e manutenzione di strade di ogni livello, manutenzioni di manufatti, edifici, etc.). Per definire questi coefficienti incrementali si potrà procedere a specifiche inchieste presso i comuni delle Province oppure considerare un incremento del dato pari al 130%, corrispondente ad un fattore moltiplicativo di 2,3".*

Quindi la volumetria pari 10.549.936 m³ calcolata nella Proposta di Piano per il comparto tiene già conto degli incrementi indicati nell'osservazione.

Manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale

Anche in questo caso, viene proposta una percentuale, nuovamente soggettiva, di incremento rispetto a quanto calcolato seguendo i dettami dei criteri regionali, pari al 10%, da cui deriverebbe quindi una quota aggiuntiva pari a 261.218 m³.

Tale incremento viene proposto per tener conto di attività collaterali agli sviluppi edilizi privati, sia residenziali che produttivi oltre che della *realizzazione di nuovi rami di rete viaria o per l'ampliamento delle sezioni di rete esistente.*

In proposito, si ricorda che per la determinazione della lunghezza delle Autostrade, delle Strade di interesse nazionale (ex Statali), delle Strade Provinciali si è fatto ricorso al dato cartografico, aggiornato in formato *shapefile*, fornito dall'Ufficio SIT della Provincia di Varese; poiché tale dato non appariva completo per quanto in merito all'estensione della rete comunale, si è completata l'informazione facendo ricorso alle lunghezze delle strade comunali e urbane riportate nelle stime del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica ex post 2016. Eventuali aggiornamenti della rete viaria riguarderebbero, quindi, esclusivamente la rete comunale, nonché per limitati tratti.

Anche in questo caso si rimarca che i criteri regionali seguiti non contemplano la correzione proposta nella Relazione Carimati e Zaro; di fatto, le attività per le quali viene richiesta l'integrazione risulterebbero in ogni caso ricomprese nel fattore correttivo applicato in precedenza per la stima dei fabbisogni del comparto edilizio (cfr. testo normativo riportato al punto precedente).

Quindi la volumetria pari 2.612.180 m³ calcolata nella Proposta di Piano per il comparto tiene già conto degli incrementi richiesti nell'osservazione.

Grandi opere infrastrutturali

Non sono state presentate osservazioni alle valutazioni della Proposta di Piano Cave.

Attività produttive legate a peculiarità locali

Anche in questo caso, viene proposta nella Relazione Carimati e Zaro una percentuale del tutto soggettiva di incremento rispetto a quanto calcolato seguendo i dettami dei criteri regionali, pari al 10%, da cui deriverebbe quindi una quota aggiuntiva pari a 78.125 m³.

Si ribadisce che le valutazioni riportate nella Proposta di Piano Cave si riferiscono alle imprese associate a UNIVA, perlomeno quelle che hanno ritenuto di fornire le informazioni richieste dal questionario inviato dalla Provincia. Si tratta, in generale, di imprese che, per dimensioni, presentano fabbisogni di Sabbia e Ghiaia significativi, tali da risultare effettivamente influenti sul computo complessivo. Certamente non si può escludere la presenza di attività minori, che tuttavia si ritiene non pesino in maniera così significativa sulla richiesta di inerti.

Per quel che riguarda *i centri di vendita di materiali edili che offrono anche forniture di inerte in forma di materiale sfuso*, i prevedibili fabbisogni sono, a logica, di fatto conteggiati nei precedenti comparti (edilizia s.l. e manutenzione strade).

Anche in questo caso, perciò, si ritiene sostanzialmente corretta la volumetria pari 781.250 m³ calcolata nella Proposta di Piano per il comparto.

Esportazione extra-provinciale e/o estera

Nella Relazione Carimati e Zaro viene sviluppata una valutazione dell'ipotetico fabbisogno extra-provinciale, nella fattispecie per la provincia di Como, nuovamente, tuttavia, basata su criteri valutativi soggettivi, che non trovano alcun riscontro nella metodologia indicata dalla normativa regionale, arrivando a definire un fabbisogno aggiuntivo di 3.061.554 m³.

La stima del fabbisogno inerente all'esportazione extra-provinciale e/o estera, secondo la d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010, deve essere effettuata *sulla base delle richieste pervenute in sede di procedura VAS. I quantitativi richiesti, se disponibili nel territorio provinciale e previa verifica di non disponibilità nel territorio del richiedente, dovranno essere inseriti nella stima dei quantitativi da estrarre.*

La Provincia di Como non ha effettuato (ad oggi) alcuna specifica richiesta in tal senso, per cui eventuali valutazioni da parte della provincia di Varese risulterebbero formalmente non corrette.

Si segnala, peraltro, che la Provincia di Como ha predisposto la propria Proposta di Piano Cave, elaborata dagli uffici provinciali, relativa al quinquennio 2023-2027, adottata con deliberazione del Presidente n. 143 del 11/10/22, cui si rimanda per visionare gli effettivi fabbisogni provinciali, ritenuti soddisfatti dalla pianificazione conseguendo una sorta di autosufficienza provinciale.

Quindi si ritiene sostanzialmente corretta la volumetria pari 1.700.000 m³ calcolata nella Proposta di Piano per il comparto.

In merito alla segnalazione riguardante la decurtazione dei quantitativi di pietrisco dai fabbisogni di esportazione verso la Svizzera, si precisa, ricordando che la Proposta di Piano è riferita esclusivamente al settore Ghiaia e Sabbia, che questa è stata effettuata in quanto riferita ad altro settore merceologico.

È tuttavia opportuno qui segnalare come nel confermare i volumi di esportazione inerti verso il Canton Ticino, derivati dalle analisi effettuate nel Rapporto Ambientale VAS ex post 2016 (pari a 170.000 m³/anno), la Proposta di Piano ha indicato valori in linea (pur con una leggera sovrastima) con le analisi effettuate sui dati concernenti la destinazione dei materiali estratti/lavorati riportati nelle denunce ISTAT presentate dalle ditte titolari delle cave attive nella Provincia di Varese per il periodo 2008-2016.

L'esportazione totale, comprensiva anche dei pietrischi, ammontava a circa 112.000 m³/anno di media, con un massimo, di circa 175.000 m³.

Inoltre, dai dati delle dogane site in Provincia di Varese, nel periodo 1999-2009, risultava un'esportazione media di 270.000 t, equivalente a circa 163.000 m³. Tali dati comprendono anche i pietrischi utilizzati per manti d'usura e per pavimentazione provenienti dalle cave di roccia (Salnova di Saltrio e Porfido di Cuasso al Monte).

La sovrastima dei metri cubi da esportare (170.000 m³/anno) effettuata nella Proposta di Piano ha consentito di valutare il materiale estratto dalla cava di recupero RP2 (Saltrio) come fonte alternativa perché, effettivamente, succedaneo alle sabbie e ghiaie (v. oltre).

2-Fonti alternative

Interventi estrattivi su fondo agricolo

Non sono state presentate osservazioni alle valutazioni della Proposta di Piano Cave (assenza di volumetrie).

Materiali estratti in alveo

Nella Relazione Carimati e Zaro, pur segnalando la non idoneità di tale tipologia di materiali (indicazione discutibile, peraltro), si prende atto della valutazione della Proposta di Piano Cave derivata dai dati forniti dall'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, sede di Varese.

Sfridi rocciosi di cave di monte

Nella Relazione Carimati e Zaro si ritiene di non dover computare i volumi indicati dalla Proposta di Piano Cave in quanto già decurtati nella valutazione dei volumi di esportazione verso il Canton Ticino.

Di contro, come già sopra riportato, si ribadisce che i volumi di riferimento relativi alla cava di recupero di pietrisco RP2 (pari a 530.000 m³) devono essere conteggiati come fonte alternativa, in quanto il volume di esportazione verso la Svizzera è stato sovrastimato rispetto ai dati ISTAT, ricomprendendo quindi anche i volumi di pietrisco.

Terre e rocce da scavo da opere pubbliche

Non sono state presentate osservazioni alle valutazioni della Proposta di Piano Cave (assenza di previsioni).

Materie Prime Secondarie

Nella Relazione Carimati e Zaro si concorda con la scelta fatta nella Proposta di Piano Cave di escludere dalla stima i volumi derivati dal trattamento dei rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, estendendo tuttavia tale esclusione anche alle terre e rocce da scavo, limitando quindi il computo delle MPS succedanee agli inerti primari al solo fresato d'asfalto.

Pur condividendo le considerazioni generali espresse, peraltro ampiamente documentate nella stessa Relazione Tecnica di Piano, si ritiene che l'esclusione della categoria T&S, attribuendo a tali inerti caratteristiche non idonee, sia una forzatura eccessiva, anche perché in tale categoria la Proposta di Piano Cave ha ritenuto di comprendere anche le eventuali terre e rocce di risulta da opere pubbliche (voce precedente); non considerarla appare in contrasto con i principi della nuova LR 20/21.

Si precisa peraltro che il volume complessivo riportato nei computi deriva dall'elaborazione dei dati scaricati dalla piattaforma dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.) relativi al comparto Recupero Materia, vale a dire i dati annuali dei materiali recuperati effettivamente riciclati, non ai dati grezzi dei materiali conferiti negli impianti.

3-Stima quantitativa dei materiali da estrarre – Metodologia Proposta Atto di Indirizzo L.R. 20/21

La Relazione Carimati e Zaro puntualizza che “[...] si ritiene tale nuova ipotesi di lavoro (peraltro attualmente priva di validità giuridica in quanto presente agli atti regionali solo in termini di proposta, in fase di revisione) non utilizzabile in sostituzione della norma vigente in precedenza richiamata. [...] si ritiene altresì che la adozione di un criterio diverso da quello vigente [...] sia suscettibile di potenziali e rilevanti incognite connesse sia con la possibile occorrenza di situazioni eccezionali e non prevedibili tali da poter condizionare la attività lavorativa delle aziende del settore, sia con carenze e vuoti temporali relativi ai necessari aggiornamenti delle programmazioni di settore, sia con situazioni di mancata attivazione di attività estrattive individuate dai piani approvati.

[...] Tutti gli scenari [...] evidenziano comunque il rischio di pesante errore di valutazione che potrebbe essere generato dal semplice utilizzo dei quantitativi di materiali estratto dalle singole cave come rappresentativo della reale entità dei fabbisogni coperti dal settore estrattivo.

[...] Sulla base delle conoscenze acquisite, i volumi complessivamente commercializzati dagli operatori del settore a soddisfacimento dei fabbisogni di mercato risultano rappresentativamente stimabili entro soglie ben superiori ai volumi direttamente scavati.

In particolare si stima che rispetto ai volumi complessivi commercializzati nel decennio, almeno una aliquota pari a non meno del 20% è da riferirsi a materiali reperiti presso centri terzi.

Infine, la Relazione Carimati e Zaro conclude:

[...] In considerazione della applicazione di tale incremento "strategico" pari al 25 % dei materiali commercializzati il volume complessivo utile ai fini di garantire la sicura copertura dei fabbisogni risulterebbe rideterminato in un totale decennale di mc 19.632.680.

Tale valore risulta in linea con il valore di Fabbisogno finale di piano, come in precedenza determinato, pari a mc 18.866.213.

Pertanto, in ragione delle argomentazioni complessive riportate, si ritiene ragionevole che la aliquota minima di scavo programmato non possa essere comunque inferiore al totale complessivo dei fabbisogni come rideterminati e, pertanto ad un volume complessivo arrotondato di 19.200.000 mc.

Si ribadisce qui quanto già riscontrato, in merito, in premessa (cui si rimanda) sottolineando ancora che certamente non si è sottovalutato il fatto che l'elaborazione effettuata, considerando semplicemente il volume annuo medio del periodo passato, possa fornire una sottostima della previsione del fabbisogno del prossimo decennio, ma proprio per questo motivo la Proposta di Piano Cave ha calcolato nelle proprie valutazioni lo scostamento del 25% che la Proposta dell'Atto di indirizzo permette nella sua metodologia (possibilità di scostamenti, da mantenere in generale entro la soglia del 25%, e volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato).

In ragione delle puntuali controdeduzioni sopra illustrate, perciò, si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano contenute nella Proposta di Piano Cave adottato.

2) ATEg7 - Determinazione complessiva dei Volumi decennali pertinenti

La ripartizione generale del fabbisogno complessivo di Piano nei Bacini di Produzione è stata sviluppata assumendo come criterio generale per la distribuzione dei volumi l'adozione delle percentuali di distribuzione dei volumi di pianificazione definite dal Piano Cave 2008-2018 per i Bacini di Produzione. La ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata successivamente basata su criteri valutativi di confronto che hanno riguardato tutti gli ATE.

Tali criteri, sottoposti anche a valutazione preventiva della Consulta Cave Provinciale, sono risultati i più rispondenti all'esigenza di garantire, da un lato, la condizione preferenziale di riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di

Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98 per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (e conseguentemente per i Bacini di Produzione di appartenenza), e, dall'altro, la possibilità di tener conto delle passate dinamiche di mercato, laddove le precedenti previsioni di produzione, a scala di bacino, hanno trovato un diverso livello di attuazione riconducibile a situazioni specifiche.

In merito alla considerazione relativa al fatto che il soddisfacimento dei fabbisogni commerciali nel Bacino Olona Nord – Bevera è stato sopperito anche da parte della Cava di Recupero Rg7, si fa presente che il contributo delle cave di recupero è stato conteggiato nelle valutazioni che hanno portato alla definizione del fabbisogno complessivo decennale, ivi compresa quindi la quota della Cava Rg7.

Si riconfermano pertanto i volumi di piano assegnati all'ATEg7 sulla base dei criteri valutativi adottati e, comunque, preventivamente sottoposti alle valutazioni della Consulta Cave Provinciale.

3) Richiesta di individuazione nuova area T2

I settori di cava in oggetto furono eserciti nel periodo tra il 1945 e il 1960: si reputa che non sia necessario inserire l'area, già rinaturalizzata, nell'ATE per poter procedere alle operazioni di messa in sicurezza prospettate nell'osservazione. Infatti, si tratterebbe di un'attività di trasformazione non direttamente connessa alle attività dell'ATE previste nella proposta di Piano.

Anche da punto di vista della sostenibilità ambientale, non si ravvisa la necessità di inserire nell'Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) vecchi settori di cava, già oggetto di intervento pubblico rispetto al quale non viene rappresentato uno scenario di coerenza di quanto proposto (coerenza rispetto all'opera esistente e rispetto agli eventuali interventi di inserimento ambientale previsti dalla stessa). Quanto proposto in osservazione, peraltro, pare più indirizzato alle funzionalità fruttive dell'area, piuttosto che all'effettivo ripristino ambientale della zona.

Il mancato inserimento di tale zona nell'ATE non preclude la possibilità di predisporre un eventuale progetto di miglioramento ambientale della stessa, la cui significatività ai fini della compensazione degli impatti ambientali di cava sarà valutata in sede di PGP.

4) Migliore definizione degli azzonamenti di cava

La zonizzazione individuata dalla proposta di piano adottata considera lo stato di fatto delle aree interne all'ATE, rispetta le richieste avanzate dalla Ditta in fase di Avvio del Procedimento del nuovo Piano Cave ma, soprattutto, la valutazione in ordine alle necessità di salvaguardia e/o recupero ambientale legato al contesto in cui lo stesso è inserito.

4.1)-Parziale ampliamento del settore AREA IS (lato nord di cava)

Per quanto attiene alla richiesta di ampliamento nel settore nord ovest, in prossimità del torrente Bevera, rilevato l'attuale stato delle aree, utilizzate a cantiere, ma riconosciute dal Piano Cave come aree di rispetto (vincolate dal 2016), si ritiene di accogliere

parzialmente la proposta ridefinendo nella forma l'area destinata a servizi e individuando su tutto il comparto attualmente a cantiere il perimetro di area di riassetto ambientale.

Al fine di garantire la sostenibilità ambientale del piano, nella ridefinizione dell'area si opera un bilanciamento che mantiene una maggiore distanza dalla Bevera: infatti, la zona nord-occidentale della cava riveste un'importante valenza di fascia tampone tra i settori di attività e l'importante sistema ambientale e naturalistico del fondovalle della Val Bevera, il quale deve essere implementato, verso l'ATE, dagli interventi di recupero individuati in zona vincolata e in area a recupero prioritario dalla Proposta di piano adottata.

L'indicazione dell'area di riassetto ambientale è atta a ribadire la necessità di un solerte e prioritario recupero delle aree degradate, ampiamente debordanti dalle zone destinate a impianti e servizi dal Piano Cave vigente. Nel progetto di recupero dovrà comunque essere garantita la minima occupazione necessaria per impianti e servizi, oltre alla messa in opera dei dovuti miglioramenti ambientali sulla restante parte.

4.2)-Parziale ampliamento del settore AREA IS posto in corrispondenza dello spigolo nord est

La zonizzazione interna indicata nella proposta di piano è stata formulata a seguito delle considerazioni condotte sul campo, nonché sfruttando immagini satellitari di recente acquisizione (2021) del servizio online di Google Earth; in tale contesto, per l'area in oggetto, la delimitazione proposta segue il limitare delle aree boscate o arbustate riscontrate (con i possibili scostamenti legati alla scala di riferimento). L'area di ampliamento richiesta appare ricadere in zone ove sono presenti, a tutti gli effetti, ambiti rinverditi/recuperati che, come tali, sono stati inseriti in zone di rispetto T2.

Anche in questo caso, peraltro, l'area IS in questione è stata delimitata, in ampliamento rispetto al Piano Cave 2008/2018, recependo la richiesta formulata dalla Ditta stessa in sede di Avvio del Procedimento. L'analisi delle planimetrie di progetto proposte, nonché delle ortofotografie di inquadramento, evidenziano come *l'area continuativamente utilizzata per il passaggio dei mezzi* sia esclusivamente la stretta strada di cantiere che lambisce il lato orientale della superficie richiesta in ulteriore ampliamento.

Poiché la normativa di Piano (art. 47) permette la presenza di piste di servizio (piste di arrocco delle cave di monte) anche nelle Aree di rispetto, comprese le T2, si conferma l'esistenza di detto percorso di cantiere ma si ritiene, alla luce delle motivazioni addotte, che non sia necessaria alcuna ridelimitazione dell'Area IS, né la sua eventuale indicazione quale Area S - Servizio e viabilità.

Si richiamano, altresì le norme di piano (art.47), così come meglio precisate a riscontro di diverse osservazioni pervenute, per specificare che i limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio sono da considerarsi indicativi e che la delimitazione esatta di queste aree sarà definita nel Progetto di Gestione Produttiva. In tale sede, l'eventuale ampliamento delle aree per servizi e stoccaggio rispetto a quanto indicato nella planimetria della scheda di piano dovrà comunque essere ridotto al minimo indispensabile per soddisfare le esigenze dell'attività estrattiva e interessare aree

non ancora recuperate anche prevedendo interventi di recupero sostitutivi (come altresì previsto dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20).

Considerando che l'area di ampliamento richiesta è attualmente coperta da vegetazione forestale la sua eventuale trasformazione potrà essere valutata in sede di PGP e relative valutazioni ambientali a seguito di necessità legate all'attività estrattiva (considerando, ad esempio, i volumi di produzione).

4.3)-Spostamento della campitura di "recupero prioritario" nel settore nord est di Area E

Le aree individuate nell'osservazione per lo spostamento della campitura "recupero prioritario" appaiono ormai a uno stadio di recupero avanzato, da tempo iniziato e ormai consolidato; in tal senso, non si ravvisa alcuna opportunità di indicarne una necessità di recupero prioritario.

Tale indicazione risulta invece giustificata, così come proposto nelle planimetrie di Piano adottato, per i fronti di cava, per ravvisarne la necessità di recupero, ancorché temporaneo, da considerarsi prioritario e in continuità con l'adiacente settore di Area T2. Inoltre, in questa sede si riconosce che l'individuazione dell'area di recupero prioritaria è da intendersi sempre estesa anche alle aree T2 adiacenti.

Tale indicazione oltre a sollecitare il recupero, seppur temporaneo, di aree di cava (allo stato attuale) operativamente ferme, nasce dalla necessità di garantire il mantenimento di un opportuno collegamento ambientale ed ecologico tra le zone poste a nord della cava, nei pressi del corso del Bevera, con le restanti porzioni, a est e a sud, dell'esteso e complesso sistema ambientale e naturalistico della Val Bevera. Tale connessione appare ancor più importante, nel contesto della sostenibilità dell'attività estrattiva dell'ambito, a seguito della recente realizzazione della tratta ferroviaria Arcisate-Stabio.

4.4)-Inserimento di nuova campitura di "Recupero prioritario" all'interno del nuovo settore

Si richiamano le considerazioni proposte al "Punto 3 Richiesta di individuazione nuova area T2".

4.5)-Eliminazione della campitura "V – Zona di rispetto Vincolante" Area T1

Si ritiene, come anche confermato dal parere di competenza di Regione Lombardia, che l'indicazione di vincolo così definito sia corretto; infatti, tale sovrasimbolo vuole esclusivamente segnalare la presenza di una prescrizione, peraltro già contemplata dal Piano Cave 2008/2018, per aree di rispetto che per localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche sono reputate da mantenere allo stato naturale o potenziare nelle dotazioni ambientali. Peraltro, le aree vincolate saranno meglio dettagliate nei contenuti testuali delle schede di piano.

Infatti, l'area T1 di rispetto posta a sud dell'ATE, in corrispondenza del corridoio ecologico tra l'ambito estrattivo e la SP3, è necessario a garantire una continuità ecologica tra le porzioni occidentali e orientali del versante sud della Val Bevera.

Tale tutela vincolante, peraltro, nel contesto dinamico di evoluzione dell'attività estrattiva, vuole salvaguardare la connessione Est-Ovest nel periodo decennale di

vigenza della Proposta di Piano; l'indicazione, quindi, non pregiudica la possibilità di espansione dell'attività estrattiva, determinata da future pianificazioni, ma rimarca la necessità che permanga sempre l'adeguata fascia di collegamento, ancorché spostata nei settori più settentrionali nei quali, nel frattempo, le operazioni estrattive risulteranno ultimate e il recupero risulterà completato (o in via di completamento).

5) Quadro normativo

Si ritiene che l'indicazione di vincolo così come definito sia corretto come rappresentato nella documentazione della Proposta di Piano.

Infatti, tale sovrasimbolo vuole esclusivamente segnalare la presenza di eventuali prescrizioni (pregresse o nuove o in aggiornamento per la nuova proposta) per aree che per localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche sono reputate vincolanti.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non accoglimento

Punti 1 e 2: si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano e i volumi di piano assegnati all'ATEg7.

Punto 3: si conferma la perimetrazione dell'ATE senza includere nuove aree T2.

Punto 4.3: la Proposta di Piano non modifica come richiesto il posizionamento della campitura del recupero prioritario (*); nella relativa Scheda di RA (ATE g7) si precisa che l'individuazione dell'area di recupero prioritaria è da intendersi sempre estesa anche alle aree T2 adiacenti.

Punto 4.4: si conferma la perimetrazione dell'ATE senza includere nuove aree T2.

Punto 4.5 e Punto 5: si conferma la planimetria in merito all'Area di rispetto T1 vincolante V e i corrispondenti riferimenti nelle NTA.

Accoglimento parziale

Punto 4.1: la Proposta di Piano modifica la zonizzazione interna dell'ATE nella planimetria della Scheda di Piano, riproiettando l'Area Is nel settore nord ovest diversamente rispetto a quanto richiesto.

Punto 4.2: non viene modificata la zonizzazione interna dell'ATE in merito all'Area Is posta in corrispondenza dello spigolo nord est ma si conferma l'esistenza del percorso di cantiere in Area T2 e si richiamano le norme che consentono una migliore perimetrazione in sede attuativa.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le modifiche inerenti l'Area Is a nord-ovest sono state finalizzate a bilanciarne i possibili impatti ottimizzando la sostenibilità ambientale delle scelte di piano; infatti la rimodulazione ha permesso l'ampliamento della profondità dell'Area di Rispetto T2 nord-occidentale della cava (vincolata e in zona a recupero prioritario), che riveste un'importante valenza di fascia tampone tra i settori di attività e il sistema naturalistico del fondovalle della Val Bevera.

La funzionalità di quest'ultimo, infatti, sarà meglio implementata nell'ambito del progetto di recupero che interesserà la nuova area di riassetto ambientale individuata, finalizzata a salvaguardare e rafforzare le connessioni ecologiche e a mitigare i possibili impatti delle attività di cantiere.

1.1.10 PROTOCOLLO 45869 DEL 10/10/2022 - REGIONE LOMBARDIA (DG AGRICOLTURA)

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato con Decreto 185/2020, e alla documentazione messa a disposizione il 12.08.2022 si formulano le seguenti osservazioni/contributi per le valutazioni correlate alle successive fasi del procedimento:

- 1) si ritiene opportuno, in termini di leggibilità grafica, che le aree di rispetto vincolate siano indicate nelle tavole delle singole schede degli ATE come elementi poligonali. In base all'attuale rappresentazione, in alcune situazioni emerge una difficoltà interpretativa rispetto ai contenuti testuali della sezione "mitigazioni previste" ove di fatto sono stati confermati i contenuti del Piano Cave 2008-2018;*
- 2) dal combinato disposto degli art. 22 e 36 delle NTA laddove si stabilisce che "qualora non ne sia comprovata l'impossibilità, non sarà autorizzata o avviata la fase di coltivazione successiva in assenza del recupero previsto nella fase precedente non immediatamente contigua" emerge che il recupero a cui viene fatto riferimento sia quello complessivo della fase/lotto (morfologico e ambientale). Qualora così non fosse si chiede di meglio specificarne i contenuti;*
- 3) all'art. 36 delle NTA laddove si indica che "Qualora il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, devono essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal documento di Rete Ecologica Regionale contenuto del Piano Territoriale Regionale vigente" si chiede di specificare che, qualora il progetto di recupero ambientale preveda la creazione di nuovi boschi, sarà necessario attenersi anche ai contenuti della vigente normativa e pianificazione in materia;*
- 4) si ritiene importante, nell'ottica di garantire la sostenibilità ambientale degli interventi di recupero successivi alla conclusione dell'attività estrattiva, che la tutela riservata dall'art. 47 delle NTA alle "aree di rispetto non soggette in passato all'attività estrattiva" venga estesa a tutte le aree di rispetto T2 in relazione alla funzione loro attribuita dal Piano, ovvero "di mitigare gli effetti dell'attività estrattiva nel territorio circostante". Quanto sopra in ragione della necessità di garantire l'evoluzione e la strutturazione dei soprassuoli arbustivi/arborei già recuperati ed oggetto di monitoraggio ambientale;*
- 5) richiamato:*

- a. *quanto indicato nel rapporto ambientale, ovvero che "Il Documento (rif. D.c.p. 7/2022), a seguito di considerazioni sull'inquadramento normativo e sullo stato di attuazione del Piano Cave 2008-2018, rileva che il vigente Piano Cave dispone ancora di considerevoli volumi di materiale non ancora estratti: pertanto, tenendo conto di tali volumi da trasferire nella nuova pianificazione, le valutazioni sui quantitativi da prevedere nel nuovo Piano Cave potranno comportare la sola riconferma degli ATE e dei giacimenti vigenti, con eventuali limitati ampliamenti territoriali e volumetrici, a seguito delle necessarie verifiche e aggiornamenti istruttori, delle obbligate valutazioni sulle previsioni di esaurimento di ciascun ambito estrattivo e dello stato vincolistico e pianificatorio esistente."*
- b. *lo stato di attuazione degli ATE, l'analisi dei fabbisogni e la conseguente ripartizione tra gli ATE indicati nel rapporto ambientale e nella relazione di piano, si rileva il significativo ampliamento dell'ATEg5-C6 in corrispondenza del perimetro sud-est (quantificabile in circa 2,5 ha), interessante peraltro ambiti boscati censiti dal PIF quali boschi non trasformabili.*

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati.

- 1) Si ritiene che la scelta grafica riguardo all'indicazione di vincolo, pur non espressa con una puntuale perimetrazione, unita alla descrizione testuale proposta in scheda, ne consenta un'individuazione sufficiente per scala di pianificazione generale, anche tenendo in considerazione la continua evoluzione della coltivazione e dei recuperi previsti nei vari ATE. La richiamata, e condivisa, necessità di maggiore chiarezza interpretativa, troverà riscontro nella verifica/integrazione dei contenuti nelle schede di piano che meglio esplicitano localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche che sono reputate vincolanti, ovvero meritevoli di specifica salvaguardia.
- 2) Si conferma che quanto riportato negli artt. 22 e 36 delle NTA dalla normativa vuole specificare che il recupero cui si fa riferimento è proprio quello complessivo della fase/lotto (morfologico e ambientale) precedente, anche non immediatamente contiguo.
- 3) Si propone in norma una precisazione riguardo a quanto segnalato, inserendo all'Art. 36 la frase: *qualora il progetto di recupero ambientale preveda la creazione di nuovi boschi, sarà necessario attenersi anche ai contenuti della vigente normativa e pianificazione in materia.*
- 4) Occorre precisare che le Zone T2 individuate nella Proposta di Piano adottato non necessariamente sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione forestale strutturata e/o in evoluzione, potendo comprendere anche settori di cava esauriti ancora non recuperati, o porzioni nelle quali si sono solo avviate le operazioni

previste di recupero ambientale o vecchi ambiti di cava ove il recupero è ormai consolidato ma a uso agricolo/prativo (assenza di vegetazione arborea).

Quanto previsto dall'Art. 47 delle NTA per le aree già oggetto di escavazione è da intendere come prioritariamente volto alla salvaguardia della vegetazione lì ricostituita ammettendone la trasformazione solo in via eccezionale e per finalità di complessivo e generale miglioramento ambientale; si specifica, infatti che nelle zone T2 ove sono stati eseguiti (o si stanno eseguendo) interventi di recupero successivi alla conclusione dell'attività estrattiva, dovrà essere prioritariamente conservata la vegetazione esistente, fatti salvi eventuali interventi di miglioramento ambientale valutati come alternativa a maggiore sostenibilità, ovvero a minore impatto ambientale, nel quadro del progetto complessivo di recupero dell'ambito, autorizzato da PGP e PA.

La norma proposta prevede dunque che, in determinate casistiche, sia possibile proporre e valutare, nelle opportune sedi, specifiche varianti del recupero ambientale che, approvate da Amministrazione locale e Uffici Provinciali e Regionali, possano attestare e documentare l'effettivo miglioramento progettuale, con riferimento a tutte le componenti ambientali di diretto interesse allo stato di fatto del contesto di inserimento.

In tale contesto, pur volendo far salva la possibilità di agire con progetti di dimostrato miglioramento ambientale, il contenuto dell'Art. 47 delle NTA è stato meglio dettagliato, precisando che nel caso di interessamento di vegetazione boschiva, la valutazione dovrà considerare l'evoluzione e la strutturazione dei soprassuoli arbustivi/arborei già recuperati e oggetto di monitoraggio ambientale, così come risultanti dai progetti di rimboschimento approvati dalla competente autorità forestale.

- 5) Si specifica che, come riportato in Relazione tecnica, la modifica in aggiornamento del citato ATE g5-C6 è legata all'opportunità di correggere un evidente errore di delimitazione dello stesso, andando a includere una comunque limitata porzione di territorio comunale e provinciale originariamente escluso per un errato tracciamento dei limiti amministrativi.

Inoltre, è da sottolineare che tale ampliamento nella porzione sud orientale dell'ATE è stato compensato da una riduzione dell'area estrattiva (E) a nord-ovest, tesa a garantire il mantenimento di una direttrice di connettività ambientale interprovinciale e di un corridoio di salvaguardia idraulica.

Altresì, la modifica permette anche la completa tutela della risorsa non rinnovabile (Giacimento), così come espressamente indicato in normativa, nonché di ottimizzare l'attività di cava, la sua gestione e le successive fasi di recupero.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale:

Punto 1): si provvede a meglio dettagliare le aree di rispetto vincolate (V) nella parte testuale delle singole Schede di Piano.

Punto 4): si provvede a meglio dettagliare il contenuto dell'Art. 47 delle NTA, ammettendo una deroga alla non trasformabilità dei boschi in caso di progetti che documentino un complessivo miglioramento ambientale ma specificando la necessità di considerare l'evoluzione e la strutturazione dei soprassuoli arbustivi/arborei già recuperati e di coordinarsi con i progetti di rimboschimento approvati dalla competente autorità forestale.

Accoglimento:

Punto 3): si integra l'art. 36 delle NTA.

Punti 2) e 5): sono state fornite le richieste puntualizzazioni senza apportare modifiche al piano.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Si valuta che in linea generale le modifiche apportate permettano di rendere più chiare alcune indicazioni normative; per quanto riguarda l'aggiornamento dell'art. 47 si ritiene che la modifica, ancorché non di pieno accoglimento di un contributo volto alla massima tutela delle formazioni boscate, garantisca la sostenibilità ambientale delle previsioni di piano cave prevedendo che nel caso di interessamento di vegetazione boschiva, la valutazione dovrà considerare l'evoluzione e la strutturazione dei soprassuoli arbustivi/arborei già recuperati e oggetto di monitoraggio ambientale, così come risultanti dai progetti di rimboschimento approvati dalla competente autorità forestale sempre entro la più ampia valutazione di complessivo miglioramento ambientale.

1.1.11 PROTOCOLLO 45909 E 48685 DEL 10/10/2022 - ASPEM A2A AMBIENTE S.p.A

La scrivente A2A Ambiente S.p.a., [...] con riferimento alla proposta di piano cave provinciale in oggetto (di seguito la "Proposta") ed in considerazione, in particolare, delle osservazioni già formulate a beneficio di codesta Spettabile Provincia da Cava Fusi s.r.l. in relazione all'ambito territoriale estrattivo ATEg4 (prot. n. 21762 del 05/05/2022 e prot. n. 5328 del 03/02/2021), osserva quanto segue.

A2A Ambiente S.p.a. è responsabile, in forza del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Milano, della gestione post-operativa delle discariche di Gerenzano 1 e 2 nei Comuni di Gerenzano (VA) e Rescaldina (MI). Con D.G.R. n. 6923 del 12/06/2020, la Regione Lombardia ha approvato il documento "Progetto di messa in sicurezza della falda - incremento della maglia di monitoraggio a valle della barriera idraulica dell'area polo ex discariche di Gerenzano 1 e 2" ed ha autorizzato, in capo alla medesima A2A Ambiente S.p.a., la prosecuzione delle attività di emungimento e trattamento delle acque sotterranee in esso previste ed il proposto potenziamento della maglia di monitoraggio della falda sottostante le aree poste a sud delle discariche di Gerenzano 1 e 2.

La Proposta prevede che l'ambito estrattivo ATEg4 sia dedicato all'espansione dell'attività estrattiva in coerenza con l'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale proposta da Cava Fusi s.r.l. in data 07/10/2019 e sopra richiamata.

Ebbene, ai limiti dell'ambito estrattivo ATE g4 destinato dalla proposta di piano cave provinciale ad espansione dell'attività di cava sono presenti due dei piezometri adibiti al monitoraggio della falda ed autorizzati con la citata D.G.R. n. 6923 del 12/06/2020 (il PM2 ed il PM5). Si tratta evidentemente di opere che devono essere, non solo liberamente accessibili da parte di A2A Ambiente, ma conservate in piena efficienza per tutto il tempo necessario ad assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di monitoraggio periodico della falda stabilito dalla Delibera in parola.

Essendo necessari per l'efficace decontaminazione delle acque sotterranee, peraltro, i piezometri in questione costituiscono infrastrutture di pubblica utilità poste a protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il cui esercizio è, con tutta evidenza, urgente ed indifferibile.

Tra l'altro, nell'ambito del procedimento che ha portato la Regione all'adozione della D.G.R. n. 6923 del 12/06/2020 e successivamente alla sua conclusione, l'ubicazione dei piezometri in questione era già stato oggetto di un lungo contraddittorio con Cava Fusi s.r.l. ed i piezometri PM2 e PM5 erano stati riposizionati là dove si trovano attualmente proprio nell'interesse di Cava Fusi s.r.l.

In proposito, infatti, la Delibera riporta tra l'altro quanto segue: "DATO ATTO che, a seguito della presentazione da parte dello Società Cava Fusi S.r.l. e Misca S.r.l., di un'istanza presso la Provincia di Varese, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, per l'approvazione del Progetto di Gestione produttiva dell'ATEg4, situato nei Comuni di Gerenzano e Uboldo e per la realizzazione e l'esercizio all'interno dello stesso ATEg4, di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 280 D.lgs. 152/2006, in comune di Gerenzano, Regione Lombardia ho indetto un tavolo tecnico, tenutosi in data 13 novembre 2019, con gli Enti interessati, le Società Cava Fusi S.r.l., Misca S.r.l. e A2A Ambiente S.p.A. per verificare se l'ampliamento dell'attività estrattiva di Cava Fusi, potesse interferire con l'ubicazione della nuova rete piezometrica del sito Area Polo Discariche di Gerenzano 1 e 2;

PRESO ATTO che in tale tavolo tecnico sono state rilevate possibili interferenze pertanto sono state identificate le alternative alla localizzazione dei nuovi piezometri che consentono la messa in sicurezza della falda e senza interferire con l'attività estrattiva di Cava Fusi.

PRESO ATTO che nel tavolo è stato stabilito che:

- i piezometri PM1 e PM4 rimangano invariati rispetto alla proposta di incremento della maglia di monitoraggio a valle della barriera idraulica della Società A2A Ambiente S.p.A., agli atti regionali con protocollo n. 53158 del 18 luglio 2019;
- il Piezometro PM2 viene localizzato subito al di fuori dell'area di coltivazione, verso la barriera idraulica esistente;
- il piezometro PM5 viene spostato in direzione del Comune di Rescaldina, nella fascia di rispetto del Torrente Bozzente;
- il piezometro PM6 viene traslato in zona impianti;

- per il piezometro PM3 è stata valutata la possibilità della sua effettiva non realizzazione, in quanto la copertura della rete è comunque garantita dal piezometro PZGE"

In seguito al rilascio dell'autorizzazione predetta, l'ubicazione di due dei cinque nuovi piezometri da realizzare per il monitoraggio della falda, il PM2 ed il PM6, è stata rimessa nuovamente in discussione e modificata in ragione della indisponibilità di svariati soggetti - ivi inclusa la Società Cava Fusi s.r.l. - a consentire il posizionamento dei piezometri sul proprio terreno.

Con nota del 14/12/2020, la stessa Provincia di Varese, nell'esprimere il proprio assenso al riposizionamento dei due piezometri, ha ricordato che "il decreto regionale n. 6923 del 12.06.2020 di approvazione ed autorizzazione degli interventi è stato adottato ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D.Lgs 152/06 il quale prevede, tra l'altro, che "L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori ... "".

Nella tabella di seguito sono indicate le coordinate Gauss-Boaga della testa dei 2 piezometri e del caposaldo (CPS 139) della rete utilizzato per agganciare i due pozzi alla rete topografica della Provincia di Varese. [...]

Modifiche necessarie, ad avviso di A2A Ambiente S.p.a., per lo proposto di piano cave provinciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, A2A Ambiente S.p.a. chiede a Codesta Spettabile Provincia che il perimetro nord dell'ambito estrattivo ATEg4 destinato dalla Proposta ad espansione dell'attività di cava sia riconsiderato e sia, quindi spostato verso sud e verso est per la distanza necessaria a garantire l'accesso e la piena funzionalità dei due piezometri con conseguente estensione della fascia di rispetto ad oggi individuata, in maniera tale da assicurare l'esercizio indisturbato e continuativo dei piezometri PM2 e PM5.

La Società confida di avere esaurientemente esposto le ragioni di interesse pubblico che dovrebbero indurre una revisione della proposta di cui all'oggetto nei termini anzidetti e resta a disposizione per eventuali esigenze di chiarimento.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Le valutazioni effettuate, vista la corretta localizzazione topografica delle coordinate fornite, hanno permesso di rilevare come entrambi i piezometri di cui in oggetto ricadano all'esterno dell'area estrattiva E, in area classificata come Area di rispetto T2 dell'ATE nella quale non è prevista alcuna attività connessa all'esercizio estrattivo vero e proprio, né alle successive operazioni di recupero.

Le distanze dai limiti dell'area estrattiva E sono tali da non creare alcuna interferenza e ostacolo all'operatività per entrambi i piezometri, come peraltro già determinato a seguito delle modifiche localizzative apportate nel tavolo tecnico del 13/11/19.

Si ritiene pertanto di riconfermare l'attuale perimetrazione, invitando A2A Ambiente S.p.A. a prendere contatto con l'impresa titolare dell'attività estrattiva per eventuali necessità di coordinamento operativo.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non accoglimento:

La Proposta di Piano conferma la perimetrazione dell'Area Estrattiva E dell'ATEg4.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Non si ravvisano elementi che possano implicare una variazione delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.12 PROTOCOLLO 45910 DEL 10/10/2022 - HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.

[...]

Stima fabbisogni del Piano Cave

Per quanto riguarda le previsioni di mercato per il prossimo decennio nell'analisi riferita al periodo 2010-2020 non ha tenuto conto, in relazione all'edilizia residenziale, manutenzioni e attività produttive, dell'incremento del mercato degli ultimi due anni, (dati ANCE, AITEC, ATECAP) dovuto anche all'effetto dell'attuazione del Superbonus 110% (e del suo mantenimento per gli anni a venire).

Altro elemento importante non considerato è quello dell'attuazione dei progetti da realizzare nell'ambito del PNRR nazionale in fase di sviluppo.

L'effetto sul mercato di tali fattori è stimabile in un incremento di almeno il 15-20% per il mercato delle sole costruzioni.

In merito alle analisi riportate nei documenti di Piano relative alle esportazioni di sabbia e ghiaia dalla Provincia di Varese verso altre provincie/regioni, queste risultano (Como/Lecco in primis) deficitarie e/o non considerate. Pertanto anche in questo caso il fabbisogno previsto dovrebbe essere incrementato di un valore compreso tra i 3 e i 4 milioni di metri cubi.

Inoltre, dai dati in nostro possesso, in funzione degli accordi bilaterali Lombardia-Svizzera, è da prevedere un incremento del 15-20% sui volumi dell'export di sabbia e ghiaia verso la Svizzera, in considerazione dell'aumentata scarsità di queste materie prime, e dello sviluppo edilizio e infrastrutturale elvetico.

Per quanto attiene le attività produttive locali, rispetto ai dati forniti dall'Unione industriale di Varese considerate nei documenti di piano, bisogna prevedere un aumento del mercato che, anche in questo caso, si dovrebbe tradurre in un incremento del 10% dei volumi di sabbia e ghiaia rispetto all'attuale.

In base a tali elementi la stima dei fabbisogni complessivi calcolati nella relazione di Piano risulta deficitaria.

Pertanto, considerando gli elementi sopra descritti il calcolo dei fabbisogni complessivi (metodologia D.G.R. 8/11347/2010) di sabbia e ghiaia per il prossimo decennio nella Provincia di Varese si attesta intorno ai 22.000.000 mc.

Materie prime alternative potenzialmente utilizzabili

Relativamente ai materiali alternativi considerati nei documenti di Piano, i cui volumi sono stati detratti rispetto ai fabbisogni delle materie prime naturali, si evidenzia che il calcolo va eseguito sui volumi commercializzati e non su quelli prodotti. Prova ne è la grande quantità di MPS stoccati e invenduti presenti sui piazzali degli impianti di recupero di questo materiale. Tutto ciò prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto "End of Waste" che rischierà di bloccare totalmente la commercializzazione dell'MPS. In ogni caso è molto difficile poter contare sull'apporto continuativo al fabbisogno di questo materiale data l'estrema variabilità quantitativa e qualitativa dello stesso.

In relazione ai materiali estratti in alveo, questi non possono essere impiegati come inerti per il settore dell'edilizia e delle costruzioni, data la presenza di frazioni vegetali e/o antropiche, e pertanto non andrebbero considerati nel conto dei fabbisogni, così come non possono essere impiegati anche gli sfridi rocciosi delle cave di monte.

L'apporto di tali materiali è pertanto da considerarsi minimale o vicino allo zero, a fronte del nuovo decreto EoW e potrebbe consistere in un massimo di circa 500.000 mc per il decennio.

Stima dei materiali da estrarre

La stima del calcolo dei fabbisogni di sabbia e ghiaia dovrebbe essere basata sulla previsione della richiesta di materiale del mercato per il prossimo decennio (base calcolo DGR 811347 del 10/02/2010).

Il metodo ultimo invece impiegato per stabilire la determinazione dei volumi di materiale da estrarre nel Piano cave è basato sul quantitativo dei volumi estratti nell'ultimo decennio 2012/2021.

Tale metodo (oltre ad essere solo retroattivo) è affetto una serie di variabili (come ad esempio tutto il periodo pandemico o tutto il periodo relativo al rilascio delle nuove autorizzazioni successive all'approvazione del piano cave precedente) che diventano fuorvianti se presi come base per il calcolo dei futuri fabbisogni del settore.

Infatti se solo prendessimo il riferimento dell'anno 2014 dei volumi estratti (valore di picco), invece della media utilizzata, il valore finale dei fabbisogni sarebbe molto più elevato.

Inoltre non vengono considerati, in merito alla finestra temporale di garanzia, né i tempi del complesso iter di approvazione dei piani stessi né quelli necessari ad ottenere le nuove autorizzazioni esecutive una volta che il Piano cave viene approvato dalla Regione (periodo medio compreso tra 5 e 7 anni).

Pertanto in merito a tali elementi il fabbisogno complessivo del nuovo Piano dovrebbe essere di circa 22.000.000 mc.

Bacini di produzione

In merito alla suddivisione dei volumi di Piano nei Bacini di produzione si osserva che la suddivisione di detti bacini deve essere rivista.

Il solo criterio geografico non è ad oggi più sufficiente in quanto si sono incrementate le distanze di fornitura del materiale rispetto al passato. Pertanto tale suddivisione deve essere basata su un criterio per singolo Ambito o sottoambito estrattivo perché in tal modo si tiene in considerazione del criterio di mercato sotteso a tale Ambito.

ATE g5-C6 – Località Bonzaga (Gorla Minore)

L'unità produttiva di Gorla è inserita nella proposta di Piano Cave Provinciale nell'Ambito Territoriale Estrattivo 5 quale area estrattiva C6 (ATEg5-C6).

La società ha realizzato nel corso degli anni ingenti investimenti per il mantenimento e il miglioramento dell'impianto di cava, non ultimo durante il 2022 è stato effettuato il completo ammodernamento degli impianti e relativa digitalizzazione per incrementarne l'efficienza energetica per un investimento di circa € 2.000.000.

È stato inoltre già approvato, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione art. 208 l'investimento di circa € 2.000.000 per la costruzione di un impianto di trattamento di materiali riciclati che avverrà nel 2023.

È previsto quindi l'investimento di circa € 3.500.000 nell'anno 2024 per l'ottimizzazione delle materie prime in cava con la realizzazione di un impianto di betonaggio.

Si rimarca che a fronte degli ingenti investimenti effettuati e già previsti per il prossimo periodo è necessario che sia garantito un orizzonte temporale di vita della cava superiore a 20 anni per rientrare negli investimenti effettuati ed eseguire tutti gli interventi di recupero ambientale progressivi per reinserire l'ambito nel contesto naturale.

In riferimento alla scheda di Piano

Volumi necessari per l'attività estrattiva

Nella proposta di piano vengono assegnati all'Ambito C6, come nuovi volumi di produzione prevista per il decennio di validità del Piano, 1.600.000 mc con una riduzione netta, rispetto al precedente Piano Cave, di 1.000.000 mc pari al 38,5% dei volumi autorizzabili nel decennio. Tali volumi non risultano sufficienti per coprire i fabbisogni dell'Ambito C6.

Infatti, i volumi reali di vendita di sabbia e ghiaia (e pertanto materiale al netto dello scarto e della scopertura) effettuati dalla cava nel periodo 2017-2021 (affetti comunque dalla contrazione dovuta al periodo pandemico) sono pari a un volume medio annuale di circa 200.000 mc distribuiti sia sul mercato intra-company (Holcim Italia – Holcim Svizzera) sia sul mercato inter-company. I segmenti principali di mercato sono costituiti quasi esclusivamente da calcestruzzo preconfezionato e da asfalto.

Inoltre, le prospettive del mercato per il medio-lungo periodo, come già precedentemente espresso evidenziano un aumento di tale valore fino ad attestarsi ad un quantitativo di vendita di prodotti finiti pari a 230.000 mc anno pari a un quantitativo

mercantile annuo di 250.000 mc. Si ritiene pertanto che il volume totale di materia prima da estrarre nel decennio di validità del presente piano cave, per soddisfare i propri bisogni di mercato, e valutato al lordo degli scarti di lavorazione, sarà pari a 2.500.000 mc.

Considerando poi i tempi nell'approvazione per arrivare al prossimo piano cave e il periodo necessario all'attività per ottenere l'Autorizzazione esecutiva, al fine di consentire all'attività una continuazione lavorativa propria di un sistema industriale, è necessario prevedere un ulteriore volume effettivo di riserve autorizzabili in Piano di almeno 1.300.000 mc.

Pertanto, considerando tutti i volumi, compresi i volumi di riserva autorizzabili, il Piano cave da adottare deve prevedere dei volumi di piano per l'ATEg5-C6 di circa 3.800.000 mc.

Si osserva inoltre che nella scheda Riserve e produzioni sono riportate come riserve residue stimate al gennaio 2022 volumi per 1.050.000 mc.

In realtà tali volumi risultano essere solo 500.000 mc.

Tutto ciò considerato si chiede pertanto che vengano assegnati nella scheda di piano cave riferita all'Ambito ATEg5-C6 volumi di produzione autorizzabili per il prossimo decennio pari a circa 3.800.000 mc e che venga di conseguenza adeguata a tali volumi anche la relativa planimetria dell'area (E) ampliandola verso Ovest.

In riferimento al punto "Mitigazioni previste"

In relazione "all'eventuale attivazione di uno scarico di emergenza di acque provenienti dal torrente fontanile Tradate" si osserva che:

- Con riferimento al contenuto delle Scelte Progettuali in ordine alle considerazioni relative al settore occidentale dell'area E si evidenzia che lo scenario di deflusso con l'individuazione di un corridoio idraulico nel settore posto ad ovest della cava è relativo ad eventi passati di esondazione del Fontanile di Tradate e non può più essere considerato rappresentativo sia in riferimento allo spagliamento delle acque verso Sud sia in riferimento al coinvolgimento della cava stessa.
- L'ampliamento delle vasche di laminazione (le opere sono state ultimate e recentemente collaudate) ha mutato il contesto idraulico in cui le esondazioni erano avvenute, in quanto le acque che spagliavano verso sud sono ora regimate e gestite all'interno del sistema di vasche.
- lo sviluppo con contestuale ampliamento già in corso della zona industriale posta a nord della SP21 e dell'area estrattiva previsto dal PGT del Comune di Gorla Minore (Tav. 1A) costituisce ulteriore nuova barriera fisica non presente prima.

Si chiede pertanto che venga eliminata sulla scheda di piano il riferimento all'eventuale attivazione di uno scarico di emergenza così come di eliminare tale elemento nel "Contesto" in quanto non più attuale.

In riferimento al punto "Falda freatica".

Riconsiderare la ricostruzione dei valori massimi della falda sulla base dei quali sono state determinate (ai sensi dell'art. 30 del Piano cave) le quote di massimo di scavo nel piano cave vigente che si ritiene siano eccessivamente penalizzanti; attualmente, a titolo di esempio, il franco tra fondo cava nel settore di ampliamento (quota media 210 m/s.l.m.) e il livello della falda è di circa 10 m; si ritiene in particolare che i valori di soggiacenza legati a fenomeni episodici (riferimento falda dicembre 2014) vadano diversamente considerati al di là del valore assoluto del dato rilevato.

Si propone pertanto che i valori inseriti in questo campo siano pari a 202,0 (nord) 200,0 (sud).

In riferimento al punto "Altre prescrizioni per il recupero finale"

Inserire la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale utilizzando terre e rocce da scavo e/o riempimenti con materiale proveniente dall'esterno dell'Ambito.

In relazione alla planimetria di piano

Nella planimetria di Piano, in corrispondenza dell'area di rispetto T2 è stata apposta, nella parte Nord dell'ATE, il simbolo (V) "Zone di rispetto vincolante" così come nell'area a ovest al confine tra la zona T2 e T1.

Nella scheda viene quindi specificato che le aree di rispetto poste a ovest e nord "sono da considerarsi vincolanti e dovranno garantire il mantenimento di un corridoio ecologico con sviluppo nord sud".

Si osserva pertanto che:

- nessun corridoio ecologico viene individuato nella pianificazione della R.E.R. e della R.E.P. in corrispondenza dell'ATEg5-C6
- il ruolo di mitigazione dell'area di rispetto T2 nei settori Ovest e Nord dell'ATE risulta già delineato pertanto l'apposizione di un'area vincolata collegata a un non definito corridoio ecologico non è pertinente.
- il vincolo e il corridoio ecologico di cui sopra è in contrasto con la perimetrazione delle aree T1 che rappresentano le aree di rispetto sottese al giacimento e inserite nell'ATE e da preservare come tali per la prosecuzione delle attività future
- il PGT del comune di Gorla Minore nelle aree esterne all'Ambito individua unicamente due sottopassi ecologici rispetto alla strada provinciale 21 (non realizzati al momento) tra le ditte Della Foglia e Gisowatt, nell'estrema porzione ovest dell'area oggetto della pianificazione attuale in corrispondenza della fascia T2 nord-sud, e tra gli insediamenti Alfatherm e Foroni.

Nella parte orientale dell'Ambito C6, in corrispondenza dell'area Is "Impianti e stoccaggio" viene erroneamente identificata un'area T2. L'area delimitata comprende parte della viabilità di servizio alla cava e l'impianto di trattamento delle acque di processo provenienti dall'impianto di lavorazione degli inerti estratti.

In ragione di ciò la destinazione più corretta per l'area in questione è S "Area servizi e viabilità. Tutto ciò considerato e facendo riferimento anche ai punti precedenti della scheda di piano si chiedono le seguenti modifiche alla planimetria di piano (come da tavola allegata):

- l'ampliamento verso est [ndr, si legga "ovest"] dell'area estrattiva di sabbia e ghiaia (E) a copertura dei volumi di piano richiesti*
- l'eliminazione del riferimento al corridoio ecologico nord sud e del vincolo (V) nelle schede e nelle carte dell'ambito estrattivo e il rispetto dell'area di giacimento T1*
- la modifica della destinazione di piano da T2 a S dell'area posta ad ovest dell'Ambito C6 e l'inserimento del suo collegamento con le altre aree S presenti nell'Ambito*

In relazione alla scheda del giacimento G5g.

Nella Caratterizzazione del Contesto Ambientale ove viene riportata la cartografia del SIBA si rileva come essa contenga ancora una rappresentazione errata del tracciato del Fontanile di Tradate a valle delle vasche di laminazione: il tracciato non è rappresentativo della situazione reale sul terreno ed è incoerente con il tracciato del RIRU che identifica il corso d'acqua fino alle vasche di laminazione; ne deriva anche l'inconsistenza del vincolo rappresentato (fascia 150 m) in corrispondenza del settore Ovest dell'ATEg5.

Tale condizione viene riportata anche nella scheda del Giacimento G5g dalla quale si chiede lo stralcio, nella sezione "Contesto", della dicitura "e attraversato dal Torrente Tradate".

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati.

1) Stima fabbisogni del Piano Cave

In merito a quanto osservato dalla scrivente, si rimanda anche alle valutazioni puntuali riguardanti la Relazione Tecnica "*Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili*", predisposta dallo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro nel settembre 2022, riportate in risposta all'osservazione al paragrafo 1.1.9 (Prot. 45836 e 45929 del 10/10/2022 - F.Ili Valli S.r.L.).

Si ribadisce, in questa sede, che il percorso seguito per la definizione dei fabbisogni della proposta di piano adottata ha seguito l'applicazione della metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010, che consente minime possibilità di scostamento; in particolare Regione Lombardia, nell'impostare i criteri di tale metodologia, ha voluto restituire un criterio di valutazione che escludesse quanto più possibile parametri soggettivi, parziali e/o settoriali che potessero portare a difformità nelle stime condotte in previsione dei nuovi Piani cave. Anche per tali motivazioni, inoltre, la procedura non contempla l'applicazione di ulteriori correttivi, in incremento o decremento percentuale, rispetto a quelli già previsti.

La stima elaborata per la Proposta di Piano Cave, proprio per tener conto delle possibili criticità dei criteri regionali di riferimento della precedente L.R. 14/98, è stata supportata dall'analisi condotta con riferimento alla metodologia indicata dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20 (approvata con d.g.r. 11/6745 del 25/07/2022, l'atto però, al momento della redazione e dell'esame delle osservazioni (Conferenza di valutazione finale), non era ancora vigente).

Materie prime alternative potenzialmente utilizzabili

Le considerazioni presentate sono senz'altro condivisibili e peraltro ampiamente documentate nella stessa Relazione Tecnica di Piano, essendo alla base delle esclusioni riportate nel computo effettuato. Pur rimandando alle considerazioni specifiche effettuate al paragrafo 1.1.9 (Prot. 45836 e 45929 del 10/10/2022 - F.lli Valli S.r.L.) è però opportuno puntualizzare ulteriormente che il dato riportato nei computi della Proposta di Piano deriva dall'elaborazione dei dati scaricati dalla piattaforma dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.) relativi al comparto Recupero Materia, e quindi ai dati annuali dei materiali recuperati effettivamente riciclati e non ai dati grezzi dei materiali conferiti negli impianti.

Stima dei materiali da estrarre

Anche per questo punto, riguardante la metodologia di determinazione del fabbisogno di Piano della *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20, si rimanda alle controdeduzioni specifiche alla Relazione Tecnica "*Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili*", predisposta dallo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro nel settembre 2022, riportate in risposta all'osservazione alla Ditta VALLI (paragrafo 1.1.9 - Prot. 45836 e 45929 del 10/10/2022 - F.lli Valli S.r.L.).

Si ritiene qui di precisare che, come peraltro riportato nella stessa Relazione Tecnica di Piano, si ha ben presente che anche questa nuova metodologia, se da un lato presenta semplificazioni tese a oltrepassare le problematiche e le incertezze di quella proposta nella vecchia normativa, intrinseche nella determinazione dei volumi sia richiesti dai vari comparti sia forniti dalle possibili fonti alternative, dall'altro può portare a delle sottostime legate a situazioni di criticità quale quelle segnalate dalla scrivente.

Di tali criticità, tuttavia, si è tenuto conto nella Proposta di Piano, applicando lo scostamento del 25% che la *Proposta dell'Atto di indirizzo* permette nella sua metodologia (*possibilità di scostamenti, da mantenere in generale entro la soglia del 25%, e volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato*).

Bacini di produzione

In merito alla proposta di revisione dei criteri di suddivisione generale dei fabbisogni non più in base ai Bacini ma per singolo Ambito, si precisa che la scelta di mantenere i riferimenti agli areali geografici già individuati nelle pregresse fasi di pianificazione di settore è risultata la più idonea per valutare e gestire le possibili criticità a livello di

domanda/offerta dei materiali inerti, che non possono essere governate a livello di singolo ATE ma, quanto meno, a scala di bacino.

2) ATE g5-C6 – Località Bonzaga (Gorla Minore)

In merito a quanto segnalato relativamente alla richiesta di garanzia di un orizzonte temporale di vita della cava superiore a 20 anni, si rimarca che la Proposta di Piano Cave, sviluppata con riferimento alla L.R. 14/98, ha valenza decennale; all'ATEg5-C6 è tuttavia associato il giacimento sfruttabile G5g, a cui potrà attingere la futura pianificazione.

In riferimento alla scheda di Piano

Volumi necessari per l'attività estrattiva

La ripartizione generale del fabbisogno complessivo di Piano nei Bacini di Produzione è stata sviluppata assumendo come criterio per la distribuzione dei volumi l'adozione delle percentuali di distribuzione dei volumi di pianificazione definite dal Piano Cave 2008-2018 per i Bacini di Produzione. La ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata successivamente basata su criteri valutativi di confronto che hanno riguardato tutti gli ATE.

Tali criteri, sottoposti anche a valutazione preventiva della Consulta Cave Provinciale, sono risultati i più rispondenti all'esigenza di garantire, da un lato, la condizione preferenziale di riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98, per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (e conseguentemente per i Bacini di Produzione di appartenenza) e, dall'altro, di tener conto delle passate dinamiche di mercato, laddove le precedenti previsioni di produzione a scala di bacino hanno trovato un diverso livello di attuazione riconducibile a situazioni specifiche.

I volumi di piano (produzione decennale e riserva residua) sono stati assegnati sulla base dello stato di avanzamento dei volumi estratti, con aggiornamento al gennaio 2022 comunicato direttamente dalla società Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l.

Pertanto, i volumi totali presenti in banco nell'area estrattiva individuata dalla Proposta di Piano al gennaio 2022 ammontano a circa 2.650.000 m³, suddivisi in 1.600.000 m³ di produzione decennale e 1.050.000 m³ di riserva residua.

Si fa presente che la produzione prevista nel decennio si intende a partire dallo stato di fatto risultante dal rilievo planoaltimetrico che la ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Cave (v. art. 49 NTA). Pertanto, i volumi scavati a partire dal gennaio 2022 sino alla data di esecuzione del rilievo di cui sopra, si intendono sottratti dalle riserve residue in Area Estrattiva di ciascun ATE.

Si ricorda che la nuova area estrattiva è stata ridelimitata nella sua porzione occidentale, stralciando il settore, a ovest dell'attuale fronte di scavo della cava, che ricade nel corridoio idraulico che, in condizioni di emergenza, ha permesso il deflusso delle acque di esondazione del Fontanile di Tradate a valle della S.P. 21 e il loro spagliamento nei boschi a ovest della cava. La superficie sottratta dall'area estrattiva è

stata riposizionata nel settore di nuovo ampliamento dell'ATE posto a sud est nel settore centrale della cava, fino al confine comunale e provinciale.

Si riconfermano pertanto i volumi di piano assegnati all'ATEg5-C6 sulla base dei criteri valutativi adottati e preventivamente sottoposti alle valutazioni della Consulta Cave Provinciale.

Punto "Mitigazioni previste"

In merito alle motivazioni addotte, si concorda con il fatto che lo scenario di rischio nell'area individuata come "corridoio idraulico" posta ad ovest della cava si sia attenuato a seguito del completamento degli "Interventi di completamento della vasca di spagliamento del torrente Fontanile di Tradate in Comune di Gorla Minore", appaltate dal Comune di Gorla Minore, anche in considerazione degli interventi di messa in sicurezza (nello specifico, realizzazione dell'arginatura di difesa idraulica esterna al ciglio di cava) a suo tempo eseguiti dalla società in ottemperanza delle richieste dei provvedimenti di Polizia Mineraria n.48933 del 03/08/2015 e n. 67566 del 16/11/2015.

Come segnalato dallo stesso Comune nel certificato di ultimazione dei lavori del 29/03/2022 e nella comunicazione inviata alla Provincia di Varese in data 10/05/2022: *La vasca di spagliamento realizzata, trattandosi di invaso in linea, è già di fatto attiva ed è entrata in funzione più volte anche durante l'esecuzione dei lavori, evitando allagamenti a valle, in misura via via maggiore con il progredire delle attività di scavo, ora completate.*

Tuttavia, negli studi si evidenzia che nell'area permane un rischio idraulico residuo finché non verrà completato l'assetto progettuale previsto nello studio di fattibilità dell'intero bacino idrografico, redatto dallo Studio Maione nel 2009, con la realizzazione dell'intervento che permetterà lo scarico delle acque di spagliamento del Fontanile di Tradate direttamente nel torrente Bozzente.

In effetti quanto sopra riportato emerge nello specifico dal commento contenuto nella premessa della Relazione tecnico-illustrativa del Progetto Preliminare del novembre 2014 redatto dallo Studio Maione relativo a "Interventi di scarico di emergenza delle aree di spagliamento del Fontanile di Tradate all'interno della cava Holcim", in cui si riporta: *È attualmente in corso la progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'invaso di Gorla Minore fino a 650'000 mc (n.d.r.: intervento realizzato). È in corso, inoltre, la redazione di un progetto preliminare riguardante quindi una soluzione di svuotamento a fine evento in Bozzente, in parte a gravità e in parte mediante sollevamento, dell'invaso da 650'000 mc.*

[...] finché non verrà completato l'assetto progettuale sopra descritto permarranno rischi di allagamento verso le aree di valle ad elevata domanda di sicurezza in quanto aree industriali, strada provinciale, ambiti di cava e abitati [...]

Si segnala che il progetto esecutivo della vasca di Gorla Minore (ora completata) era stato implementato con un modello idraulico bidimensionale sia al fine di valutare le modalità di riempimento della vasca di spagliamento nell'assetto transitorio (in assenza cioè dello svuotamento in Bozzente) per tempo di ritorno 10 e 100 anni, sia di fornire

un'indicazione degli allagamenti residui a valle delle vasche di spagliamento, sempre nell'assetto transitorio.

In base all'elaborazione dello studio 2014, come traspare dalle mappe illustrative di tale studio delle aree di allagamento, rispettivamente con Tempo di Ritorno di 10 e di 100 anni, cui si rimanda (paragrafo 1.1.26), l'area di rispetto T2 a ovest della Cava C6 riveste anche una funzione di corridoio idraulico per lo spagliamento, in condizioni di sicurezza, degli allagamenti residui a valle delle vasche di Gorla Minore. Nell'area a valle della S.P. 21 ed in particolare nel settore ad ovest della cava, il battente idrico, nel caso di eventi sia con TR 10 che con TR 100 risulta dell'ordine di poche decine di centimetri, in entrambi i casi contenuti dall'arginatura di protezione ivi presente.

Pertanto, non si può ritenere superata la necessità di prevedere l'eventuale scarico di emergenza di acque provenienti dal torrente Fontanile di Tradate entro l'area della cava, fintanto che un apposito studio dimostri che non è necessario, in virtù degli interventi effettuati (vasca di laminazione di Gorla Minore) e da effettuare (scarico in Bozzente e vasca di Tradate).

Di conseguenza, si precisa che l'attivazione di uno scarico di emergenza non è una prescrizione del Piano Cave, bensì una previsione progettuale di sicurezza idraulica che ha costituito presupposto per l'autorizzazione delle fasi 2 e 3 in forma ridotta dell'autorizzazione AD 2288/2012, e del posizionamento attuale dell'argine, da parte della Provincia con provvedimento di Polizia mineraria 48933/2015.

Si specifica che la Proposta di Piano, nel confermare il riferimento riportato nella Scheda dell'ATEg5 - C6 relativo alla succitata *eventuale attivazione di uno scarico di emergenza*, prescrive nella sezione "Mitigazioni previste", la necessità, in tale eventualità, di *prevedere un sistema di monitoraggio mirato a verificare le condizioni idrochimiche della falda valutando anche la possibilità di adottare sistemi di filtrazione e opere di fitodepurazione. Il suddetto sistema di monitoraggio e gli eventuali ulteriori sistemi da adottare, sono a carico degli Enti Pubblici competenti.*

Si ribadisce che la realizzazione del progetto Maione, compresa l'attivazione di uno scarico di emergenza in cava, è il presupposto per la sicurezza idraulica della zona fintantoché uno studio apposito sull'attuale configurazione, promosso o validato dagli enti competenti, ne attesti la non necessità.

La Proposta di Piano, infatti, ha provveduto a ridelimitare l'area estrattiva E nel settore in questione (rispetto al Piano 2008/2018), senza però diminuirne la superficie effettiva (ampliamento area E nel settore sud est), mantenendo in ogni caso il settore in giacimento e quindi in disponibilità per le successive fasi di pianificazione, nonché un corridoio di deflusso delle eventuali acque di spagliamento sino alla realizzazione della soluzione di svuotamento in Bozzente della vasca di laminazione.

Punto "Falda freatica"

Si richiama, in merito, quanto previsto dall'art. 34 delle NTA della proposta di piano: la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio. Questa

indicazione permane anche se riferita a un evento eccezionale, per cui l'attuale riferimento da assumere nei progetti di escavazione è rappresentato dalle quote registrate nel dicembre 2014.

Tuttavia, come altresì specificato nella scheda dell'ATE della proposta di piano, le quote minime di scavo potranno essere modificate nel nuovo PGP in base a variazioni delle quote massime di falda da documentare in uno studio di dettaglio dell'andamento della soggiacenza nell'ultimo decennio nell'areale dell'ATE, esteso ad un adeguato intorno.

Punto "Altre prescrizioni per il recupero finale"

In merito alla possibilità di effettuare *operazioni di recupero ambientale utilizzando terre e rocce da scavo e/o riempimenti con materiale proveniente dall'esterno*, si precisa che la proposta di Piano Cave non esclude, anzi contempla la possibilità di prevedere operazioni di recupero che comportino ripristini morfologici mediante l'utilizzo dei rifiuti di estrazione (cappellaccio e limi di lavaggio), di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs.152/2006 e dei criteri e norme di settore (capitolo 7 della Relazione Tecnica e aggiornamento dell'art. 36 delle NTA). Quest'ultimo, nel dettaglio riporta: [...] *il Progetto di Gestione Produttiva dovrà individuare le aree in cui prevedere il recupero tramite la ricostruzione morfologica con il totale o parziale riempimento dei vuoti di cava, tenendo conto della disponibilità sul territorio dei materiali da utilizzare per il ripristino ambientale, al fine di consentire che il recupero avvenga in tempi certi e congruenti con la Pianificazione stessa.*

Punto "In relazione alla planimetria di piano"

Le aree di rispetto di cui in oggetto, localizzata nella porzione settentrionale e a ovest dell'ATE g5 - C6, risultano "vincolate" (V), ossia così identificate dalla proposta di Piano perché le corrispondenti aree risultano peculiari per localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche. Tale vincolo, peraltro, conferma quello esistente nella pianificazione vigente relativa al Piano Cave 2008/2018 a seguito della procedura di VAS ex post del 2016, come esplicitato nella relativa scheda di Piano per l'ATE g5-C6.

In relazione a quanto osservato sulla coerenza con gli strumenti di pianificazione si premette che la dizione/definizione di "corridoio" nei documenti di piano e di analisi ambientale, nonché nel presente documento, non va intesa in ragione esclusiva di analoga denominazione nei progetti di rete, ma in funzione del riconoscimento di porzioni di territorio naturale, a carattere residuale, strategiche per la connessione di aree naturali contigue di riconosciuto valore ambientale. A riguardo di evidenza che:

- l'ambito di interesse è localizzato in una porzione di territorio intercluso tra le estese urbanizzazioni dei comuni di Gorla Minore, Marnate, Rescaldina, Cislago e Mozzate; in particolare, l'ATE g5-C6 è posizionato in prossimità dei comparti produttivi e artigianali del Comune di Gorla Minore, che si attestano immediatamente a nord e a ovest, lungo la SP 21.

Il più vasto territorio di riferimento, eccezion fatta per i citati nuclei produttivi e dell'ATE g5, risulta caratterizzato da un'estesa matrice naturale, perlopiù boscata ma interrotta anche da radure e campi agricoli; difatti, come riportano gli inquadramenti delle schede del Rapporto Ambientale (RA) la Rete Ecologica Regionale (RER) individua, in questa porzione di regione a cavallo tra le provincie di Varese, Milano, Como e Monza e Brianza, un Elemento di Primo Livello che, nel più ampio contesto densamente urbanizzato di questa zona, si distingue quale elemento strategico a supporto delle connessioni ecologiche individuate per gli schemi di rete regionale, provinciali e locali.

- la RER, che rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, è finalizzata a salvaguardare e ripristinare la connettività ecologica per conservare e valorizzare gli ecosistemi, nonché per migliorare la qualità paesaggistica e ambientale del territorio regionale. Essa è realizzata mediante la definizione di strumenti che consentano la costruzione e la definizione della struttura di rete, garantendone anche la deframmentazione, soprattutto nelle aree già fortemente compromesse, in termini di connettività ecologica terrestre e acquatica, quali il territorio di interesse.

Tra gli elementi che costituiscono la RER (tutti fondamentali ai fini della salvaguardia delle connessioni ecologiche), gli Elementi di primo livello comprendono le aree protette, i Siti Natura 2000 e le "Aree prioritarie per la biodiversità" individuate attraverso un'approfondita valutazione delle diverse componenti faunistiche, botaniche ed ecologiche del territorio lombardo. Tra gli elementi primari rientrano anche i Varchi, ossia passaggi ristretti, più o meno naturali in contesti urbanizzati, ove è indispensabile intervenire per mantenere o ripristinare la connessione ecologica.

- Così come la RER anche la Rete Ecologica Provinciale di Varese, così come riportato nella scheda di valutazione dell'ATE del RA, individua per il territorio di interesse Core Areas di primo livello, aree di completamento, nonché fasce tampone. Tutti questi elementi contribuiscono a individuare, tutelare o salvaguardare le necessarie connessioni ambientali di esistenti o potenziali corridoi ecologici.
- Analogamente, anche la Città Metropolitana di Milano, confinante con il territorio di interesse dell'ATE, definisce, nel proprio Piano Territoriale, la rete ecologica che individua, immediatamente a sud dell'area di interesse, Gangli secondari e una Direttrice di permeabilità verso nord, ossia ambiti territoriali sufficientemente vasti caratterizzati da una particolare compattezza territoriale ed elementi naturali che, poiché posti al confine provinciale, rappresentano punti di continuità ecologica verso i territori esterni. Obiettivi per tali realtà sono il mantenimento e il potenziamento dei gangli secondari a supporto di quelli primari, col fine di salvaguardare una stabile e diversificata vita selvatica; per ottemperare a tali obiettivi di funzionalità ecologica, eventuali trasformazioni non ne devono, quindi, pregiudicare l'efficienza. In tal senso, anche per le direttrici di permeabilità, così come per i corridoi ecologici, sono definiti specifici obiettivi tesi al mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale adeguato che consenta gli spostamenti della fauna, motivo per cui sono declinati opportuni indirizzi che implicano, laddove previsti insediamenti od opere che possono interferire con la

continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità, la realizzazione o il mantenimento di una fascia arboreo-arbustiva, orientata nel senso del corridoio/direttrice, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari a quella dell'intervento.

- la Rete Ecologica Comunale, in base a quanto stabilito dalla relazione e dalle norme di PGT *"comprende la R.E.P. e la R.E.R. e le estende all'interno del perimetro comunale [...]". Per le barriere infrastrutturali che si frappongono a queste connessioni, il P.G.T. ha previsto i "passaggi ecologici" ed i varchi*", inoltre, l'individuazione delle puntuali opere di sottopassi faunistici richiamate supportano la necessità di garantire, a sud della SP21 la maggiore connessione possibile, anche trasversale tra gli stessi o con gli ulteriori punti di potenziale deframmentazione che potranno essere individuati anche a seguito del monitoraggio circa l'efficienza di quelli attualmente previsti.

Per tutto quanto rappresentato, si ribadisce che *le aree di rispetto poste a ovest e nord "sono da considerarsi vincolanti e dovranno garantire il mantenimento di un corridoio ecologico con sviluppo nord sud"* non esclusivamente in relazione a quanto segnalato dalla rete ecologica locale, bensì a supporto e alla valorizzazione della funzionalità dell'Elemento di primo livello della RER entro cui è inserito l'ATE, coerentemente anche agli elementi costituenti la REP provinciale di Varese e a quelli della rete extraprovinciale.

Riguardo alla non pertinenza del vincolo rispetto ad aree il cui ruolo di mitigazione "risulta già delineato" o ad aree T1 (ovvero sottese al giacimento), si precisa la natura del vincolo che, in base a quanto previsto dall'art. 47, opera esclusivamente riconoscendo il perimetro di tali aree come non indicativo e, quindi, non suscettibile di modifiche nella fase attuativa del piano. In quest'ottica si ritiene che gli obiettivi di tutela espressi con il vincolo siano coerenti e non in contrasto con il riconoscimento di un ruolo mitigativo già delineato o la salvaguardia delle aree per la prosecuzione delle attività future.

A questo riguardo nei contenuti testuali della Scheda di Piano le aree vincolate sono meglio dettagliate, nella definizione e nelle loro estensioni.

Pertanto, si segnala che, in risposta a un'osservazione di una ditta limitrofa all'ATE (cui si rimanda, paragrafo 1.1.26), parte dell'Area T2 V in oggetto, localizzata al vertice nordovest del perimetro dell'ATE, è stata inserita in Area di riassetto ambientale, che potrà essere oggetto di specifico approfondimento/progettazione, nel quale, tenendo conto delle precauzioni ambientali richiamate, dettagliati studi potranno eventualmente ridimensionare la fascia di rispetto necessaria (ai fini della salvaguardia ambientale, idraulica e del potenziamento ecologico) e procedere allo stralcio della restante parte.

In merito alla richiesta di ampliamento verso ovest dell'area estrattiva di sabbia e ghiaia (E) a copertura dei volumi di piano richiesti, si richiamano i contenuti di cui al punto 2 in merito ai volumi assegnati all'ATE e alle mitigazioni previste in merito alle problematiche idrauliche locali. La Proposta di Piano conferma la delimitazione dell'area estrattiva E nel settore in questione, non ne diminuisce la superficie effettiva rispetto al Piano Cave 2008-2018 (ampliamento area E nel settore sud est), mantiene in ogni caso il settore in giacimento e quindi in disponibilità per le successive fasi di pianificazione

garantendo un corridoio di deflusso delle eventuali acque di spagliamento sino alla realizzazione della soluzione di svuotamento in Bozzente della vasca di laminazione.

Per quanto in merito alla zona T2 in corrispondenza dell'area Is "Impianti e stoccaggio" a oriente dell'ambito g5-C6, si riconosce un parziale errore materiale; la proposta di piano, tuttavia, non elimina totalmente la porzione di Area T2 ivi individuata ma ne rimodula l'estensione, inserendo la segnalata viabilità di servizio alla cava e la porzione relativa agli impianti di trattamento delle acque di processo in Area Is, in ordine alle delimitazioni contenute e approvate nella Tav. All2a - Progetto di coltivazione - Identificazione della destinazione d'uso delle aree su planimetria dello stato di fatto relativo al PGP vigente dell'ATE g5.

Altresì, si procede a correggere l'estensione della vecchia vasca di decantazione limi (localizzata nella porzione centrale della cava C6), delimitando meglio e ampliando l'Area Is verso occidente, a scapito dell'Area T2 erroneamente individuata.

3) In relazione alla scheda del giacimento G5g

Si prende atto di quanto segnalato in relazione allo stato di fatto dell'ambito che non risulta più "attraversato dal Torrente di Tradate", ma la programmazione di settore, laddove produce gli inquadramenti programmatici, deve attenersi alle indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata (pianificazione regionale, provinciale e locale) che allo stato attuale riporta ancora i vincoli del SIBA relativi al Fontanile di Tradate.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

In merito al Punto 1 - Stima fabbisogni del Piano Cave e punto 2 ATE g5-C6 – Località Bonzaga (Gorla Minore) - Volumi necessari per l'attività estrattiva, si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano e i volumi di piano assegnati all'ATEg5-C6.

In merito al Punto 2 - In relazione alla planimetria di piano - eliminazione del riferimento al corridoio ecologico nord sud e del vincolo (V), si conferma la necessità di mantenimento del citato corridoio, nonché l'apposizione del sovrasimbolo di vincolo (V).

In merito al Punto 2 - In relazione alla planimetria di piano - ampliamento verso est [ndr. leggi "ovest"] dell'area estrattiva di sabbia e ghiaia (E) a copertura dei volumi di piano richiesti, si conferma la delimitazione dell'Area estrattiva E per il settore di interesse.

In merito al punto 2 - Mitigazioni previste: si conferma quanto riportato nella Scheda dell'ATEg5 - C6 relativo alla necessità di prevedere un sistema di monitoraggio in caso di attivazione dell'eventuale scarico di emergenza in area di Cava (C6) di acque provenienti dal Torrente Fontanile di Tradate.

Accoglimento parziale

In merito al punto 2 - Falda freatica: si confermano le quote minime di scavo, rimandando a quanto già indicato nella Scheda dell'ATEg5-C6.

In merito al punto 2 - Altre prescrizioni per il recupero finale, la Proposta di piano già contempla la possibilità di prevedere operazioni di recupero come in osservazione; a maggiore chiarezza, tale possibilità è stata meglio esplicitata nell'aggiornamento dell'Art. 36 delle NTA.

In merito al punto 2 - In relazione alla planimetria di piano - zona T2 in corrispondenza dell'area Is "Impianti e stoccaggio" a oriente dell'ambito g5-C6, si modifica la zonizzazione interna dell'ATE, nel settore di interesse, recependo parzialmente la segnalazione. Altresì, si corregge e ridelimita l'Area Is nella porzione centrale della cava C6 in corrispondenza della vecchia vasca di decantazione limi.

In merito al punto 3 - In relazione alla scheda del giacimento G5g, si elimina nella sezione "Contesto" della Scheda di Piano del Giacimento G5g la dicitura "e attraversato dal Torrente Tradate"; di contro, il vincolo del SIBA viene mantenuto sia nella Scheda di Piano che negli inquadramenti programmatici del RA.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

In merito alle limitate modifiche dell'azzoneamento interno dell'ATE, relative all'ampliamento delle Aree Is (delle quali viene confermato l'attuale stato di fatto), si reputa che, malgrado siano state a scapito di Aree di rispetto T2, l'esiguità delle superfici interessate non comportino implicazioni dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle scelte di Piano.

1.1.13 PROTOCOLLO 45918 DEL 11/10/2022 – ARPA LOMBARDIA

[...]

- 1) *In merito all'Analisi di coerenza esterna si segnala che il PREAC "PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE CLIMA", attualmente ancora in fase di VAS, prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici a terra dovrà essere privilegiata nelle "aree idonee", che, pur in attesa del Decreto attuativo previsto dal D.lgs. 199/2021, sono già in parte definite a seguito dell'approvazione della L. 34/2022 e includono le cave e miniere cessate.*

[...]

- 2) *Si ritiene che, qualora si dovesse prospettare la "sfruttabilità" del giacimento [G10g, ndr], tale ipotesi dovrà essere confrontata in sostenibilità con l'alternativa di scavare in falda per i giacimenti G1g e G2g mantenendo la "territorialità" del bacino del Ticino, ovvero si dovrà valutare una analisi delle alternative, tra cui il soddisfacimento dei fabbisogni con il prelievo da altri giacimenti, con la verifica delle problematiche connesse agli aspetti economici e ambientali sia della produzione che della movimentazione. Tale indagine potrà essere condotta per le cave poste a nord della provincia che a livello di mercato locale subiscono la concorrenza dell'importazione dal Piemonte (cif. Pag. 21- Relazione).*

[...]

- 3) *Fino a nuove disposizioni si ritiene che ciascun Ambito di cava debba provvedere ad una disposizione di aree all'interno dei giacimenti ove realizzare recuperi ambientali mediante riempimenti con l'utilizzo di detti materiali di risulta in modo da poter quantificare le potenzialità di ritombamento in relazione alle invarianti territoriali nell'intorno dell'ATE. (es. antropiche: nuclei abitati, infrastrutture ecc. – Naturali: corsi d'acqua, specchi d'acqua, aree a rischio valanghe, ecc.)*

[...]

- 4) *A tal proposito si osserva che oltre al possibile aumento della vulnerabilità dell'acquifero a causa dell'ampliamento delle attività estrattive a fossa, dovrà essere posta una particolare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati per gli interventi di riconformazione morfologica delle cave, in particolare nelle aree a soggiacenza ridotta, per evitare potenziale alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee.*

[...]

- 5) *Sempre in relazione alla presunta possibilità di escavazione in falda, si ritiene che, anche sulla base dei dati riportati dai PMA approvati con i Progetti di Gestione Produttiva dei singoli ATE, prima di proseguire materialmente, saranno da verificare le interferenze idrogeologiche e le variazioni di bilancio idrogeologico anche in relazione ad emergenze idro geologiche ambientali del bacino interessato.*

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati.

- 1) Il PREAC - Programma Regionale Energia Ambiente Clima non è stato valutato all'interno del percorso metodologico del Rapporto Ambientale (RA) in quanto, la sua proposta è stata pubblicata (ai fini della consultazione VAS) successivamente alla prima adozione della proposta di Piano Cave (e pubblicazione del Rapporto Ambientale).

Nello specifico, come indicato, la proposta di PREAC richiama alla prioritaria localizzazione degli impianti fotovoltaici in "aree già degradate, quali cave etc...", ma, come segnalato in un contributo presentato nel corso della consultazione, non fornisce indicazioni o direttive in merito alle cave in attività, non abbandonate e sulle quali sono in corso progetti di recupero approvati; ovvero le cave oggetto delle previsioni di Piano Cave. Nell'auspicio che la nuova formulazione del PREAC governi in modo esplicito anche tale fattispecie (magari in coerenza con il comma 14 dell'art. 28 della LR 20/21, che cesserà di valere all'entrata in vigore della nuova programmazione energetica), si ritiene utile ampliare i riferimenti di cui all'art. 44 in materia.

In considerazione del fatto che le disposizioni applicative della nuova normativa del settore estrattivo sono in evoluzione, si inseriscono nelle NTA del Piano anche

i riferimenti alla programmazione e non solo alle normative prevalenti sulle energie rinnovabili.

- 2) In merito alle osservazioni riguardanti il giacimento non sfruttabile G10g, si segnala che, in recepimento dei contributi di Parco Ticino e di Regione Lombardia, lo stesso è stato stralciato.
- 3) Si specifica che, il tema dei *recuperi ambientali mediante riempimenti* è stato affrontato nella relazione tecnica di Piano, al capitolo 7, , precisando che *in accordo con i contenuti e gli obiettivi posti dalla nuova legge regionale (l.r. 20/21), in settori idonei dal punto di vista ambientale, potranno essere previste modalità di recupero che comportino ripristini morfologici mediante l'utilizzo dei rifiuti di estrazione (cappellaccio e limi di lavaggio), di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs.152/2006 e dei criteri e norme di settore. Tali modalità di recupero dovranno comunque garantire il ripristino ambientale dell'area e la destinazione d'uso finale prevista dal Piano, definiti in dettaglio nel progetto di recupero dell'ATE, al fine di consentire che il recupero avvenga in tempi certi e congruenti con la Pianificazione.*

La localizzazione dei settori più opportuni, nonché le modalità, la tipologia e qualità di materiale ecc. devono essere dettagliatamente definite all'interno dei Progetti di Gestione Produttiva dei singoli ATE, nuovi o in variante, da approvare nelle opportune sedi come definito in normativa.

Tale opportunità, a fronte dell'osservazione, viene esplicitamente inserita anche nelle NTA, andando a integrare l'art. 36 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni del Titolo IV, riguardante il recupero ambientale con quanto sopra esplicitato.

- 4) Richiamando quanto precisato nel punto precedente, si specifica che le tematiche inerenti la qualità dei materiali da utilizzare per le riconformazioni morfologiche sono, a priori (e non soltanto nel caso di aree a soggiacenza ridotta della falda), parametri ben definiti che, nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e dei criteri e delle norme di settore, devono essere dettagliatamente esplicitati nei Progetti di Gestione Produttiva dei singoli ATE, nuovi o in variante, da approvare nelle opportune sedi.
- 5) Pur non essendo posto alcun vincolo all'escavazione in falda, la Proposta di Piano, alla luce delle valutazioni condotte, per il decennio di programmazione, non ne prevede la necessità in nessun ATE.

In tal senso, ogni valutazione in merito è rimandata alla successiva pianificazione, pur ricordando che la stessa normativa di settore, nell'ambito della progettazione di interventi di escavazione in falda, prevede la necessità di specifiche valutazioni sito specifiche finalizzate a verificare le interferenze

idrogeologiche e le variazioni di bilancio idrogeologico anche in relazione ad emergenze idrogeologiche ambientali del bacino interessato.

Si precisa comunque che nelle stesse schede di valutazione del Rapporto Ambientale (RA), nella sezione "Valutazione opportunità di sviluppo", si esplicita che, le eventuali future escavazioni in falda, possano essere previste solo in seguito alle più opportune valutazioni ambientali riguardanti in particolare gli effetti sull'assetto idrogeologico sulla scala locale e anche a scala territoriale, in funzioni delle quali sviluppare modalità di intervento e recupero finale tali da assicurare la tutela delle risorse idriche mediante l'adozione di rigorose attività di monitoraggio.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale:

Punto 1): si integra l'art. 44 delle NTA inserendo i riferimenti anche alla programmazione e non solo alle normative prevalenti sulle energie rinnovabili.

Accoglimento:

Punti 3) e 4): si integra l'art. 36 delle NTA, specificando che la localizzazione dei settori più opportuni, nonché le modalità, la tipologia e qualità di materiale ecc. dei recuperi ambientali mediante riempimenti devono essere dettagliatamente definite all'interno dei Progetti di Gestione Produttiva.

Punti 2) e 5): sono stati forniti chiarimenti.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le osservazioni riguardano dettagli di tipo normativo e richieste di delucidazioni; non si ravvisa alcuna modifica che possa implicare una variazione delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.14 PROTOCOLLO 45953 DEL 11/10/2022 - UNIVA

[...]

In primo luogo, condividendo i principi sanciti dalla Legge Regionale n. 20/2021 a cui si ispira il nuovo Piano Cave della Provincia di Varese, si ritiene opportuno, in questa sede, porre l'attenzione in ordine alle scelte che verranno adottate, le quali dovranno prioritariamente tenere in conto sia la tutela dei livelli occupazionali diretti e indotti, sia gli investimenti economici sviluppati nel tempo finalizzati a consentire la disponibilità delle aree, un'adeguata capacità di risposta alle richieste di mercato, idonei livelli di sicurezza, il mantenimento di specifiche professionalità, la rispondenza dei prodotti commercializzati rispetto agli standard previsti.

Non entrando nel merito del calcolo dei fabbisogni determinati in base ai consumi dell'ultimo decennio, dove a riguardo ogni singolo operatore avanzerà le proprie osservazioni, si schematizzano alcune note e suggerimenti necessari per far sì che i criteri ispiratori della summenzionata Legge Regionale possano essere applicati alle realtà estrattive della Provincia di Varese.

Sarebbe comunque auspicabile l'introduzione di un criterio per cui, nel caso di modifiche sostanziali al rialzo dei fabbisogni provinciali, entro i termini previsti dalla norma, la Provincia si impegni a rivedere le programmazioni dei poli estrattivi.

A supporto della programmazione e distribuzione delle quote cavabili nei vari ambiti estrattivi, sarebbe altresì auspicabile l'introduzione di una premialità da riconoscere agli operatori del settore che sappiano dimostrare di aver adottato un modus operandi allineato ai principi decretati dalla Legge Regionale n. 20/2021.

Riguardo allo scavo sotto falda, infine, si prende atto che tale previsione è stata ipotizzata solo dopo l'esaurimento dei materiali sopra falda dei singoli poli. Per un problema prettamente tecnico riguardante la stratigrafia dei giacimenti, dove i materiali più fini si trovano in profondità ed i materiali ghiaiosi si trovano più in superficie, ipotizzando di scavare solo sottofalda, si verrebbe a creare una situazione per cui il prodotto finito, dopo la trasformazione, difficilmente potrà soddisfare tutte le fasce di granulometria richieste dal mercato. Ci si augura pertanto che tale vincolo venga rimosso, considerando la possibilità, dove ve ne siano le condizioni, che lo scavo sotto falda avvenga in concomitanza con lo scavo sopra falda, anche per garantire di poter proporre un progetto che preveda già nel suo complesso modi e forme di recupero[...]

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

In merito all'auspicio riguardante l'introduzione di un criterio per cui, nel caso di modifiche sostanziali al rialzo dei fabbisogni provinciali, entro i termini previsti dalla norma, la Provincia si impegni a rivedere le programmazioni dei poli estrattivi, si ricorda che la L.R. 20/21 prevede (al comma 6 dell'art.28) l'obbligo di adeguamento alla nuova normativa, con l'avvio del procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Pertanto la verifica dei fabbisogni pianificati dal nuovo Piano Cave di Varese potrà essere condotta in occasione della redazione del Piano delle Attività Astrattive (PAE) conforme alla nuova normativa.

Inoltre, ai sensi dell'art.11 della L.R. 20/21, il futuro PAE (conforme alla nuova normativa) potrà essere sottoposto a revisione ogniqualvolta se ne determini la necessità e, comunque, quando è stato estratto almeno il 75 per cento del materiale previsto dal PAE stesso.

In merito all'introduzione di una premialità da riconoscere agli operatori del settore che sappiano dimostrare di aver adottato un modus operandi allineato ai principi decretati dalla Legge Regionale n. 20/2021, si sottolinea come ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 20/21 sia compito della Giunta Regionale definire:

- a. gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;*
- b. le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere*

Pertanto, nelle more dell'approvazione di tali indirizzi regionali, al momento tali misure non possono essere previste dalla nuova pianificazione provinciale.

Infine, per quel che concerne le considerazioni espresse in merito alla possibilità di scavo in falda, in questa sede si ribadisce che la Proposta di Piano Cave ha eliminato il vincolo presente nella precedente Pianificazione; semplicemente non prevede l'escavazione sottofalda in quanto le valutazioni effettuate hanno permesso di verificare la possibilità di soddisfare i fabbisogni di piano (almeno per il decennio di pianificazione) mediante escavazione fuori falda, procedendo alla coltivazione dei volumi residui già autorizzati nei PA (o approvati nei PGP), eventualmente attivando anche le riserve già individuate dal PCP 2008-2018.

Pertanto, si riconfermano le modalità con escavazione fuori falda, rimandando alla futura pianificazione (extra decennio) l'eventuale implementazione dello scavo in falda, che potrà affiancarsi alla coltivazione dei volumi di riserva individuati dalla Proposta di Piano Cave per gli ATE.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento:

Si rimanda alla normativa regionale L.R. 20/21 per quanto riguarda alla verifica e revisione dei fabbisogni pianificati; in merito alle misure incentivanti, la Giunta Regionale emanerà gli indirizzi applicativi, che pertanto non possono essere contemplati nella Proposta di Piano.

Si confermano le modalità di escavazione fuori falda.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Non si ravvisa alcuna implicazione inerente la sostenibilità ambientale delle scelte elaborate.

1.1.15 PROTOCOLLO 45985 DEL 11/10/2022 - CAVE TICINO S.R.L.

[...]

In via preliminare:

si intende richiamare in forma integrale i contenuti, le considerazioni e le proposte già espresse con nostri precedenti documenti presentati nel corso delle fasi di redazione pregresse.

Rispetto agli specifici contenuti della documentazione tecnica messa a disposizione da Provincia di Varese dal 12.08.2022 si formulano le seguenti considerazioni/osservazioni:

1) Determinazione complessiva dei Volumi di Piano

Le valutazioni eli Proposta di Piano rilevano, per gli ATE presenti sul territorio provinciale, una previsione di escavazione complessiva decennale pari a 16.300.000 mc.

Si ritiene che tale determinazione sia sostanzialmente sottostimata rispetto al reale quadro di esigenze di mercato, in quanto:

Ove stimata in relazione ai fabbisogni di mercato:

- Relativamente alla presumibile richiesta proveniente dal territorio della Provincia di Varese, emerge una sottostima dei quantitativi legati agli interventi edilizi, opere viarie e usi specifici;
- Non tiene conto dei materiali commercializzati presso i territori provinciali confinanti;
- Opera una sovrastima delle aliquote di materiali riutilizzabili in alternativa ai materiali dicava.

Ove stimata in relazione ai volumi di scavo dichiarati per il decennio trascorso:

- Non tiene conto delle evidenti anomalie che hanno alterato i normali trend economici e produttivi di settore (covid, fasi di inizio e terminale del periodo di vigenza piano cave, crisi economica occorsa a partire dall'anno 2014);
- Non tiene conto dell'importante contributo di materiali acquistati presso siti terzi posti al di fuori del territorio provinciale quali integrativi o sostitutivi di materiali estratti presso i siti estrattivi provinciali, anche in relazione alle incertezze programmatiche correlabili con i tempi di programmazione decennale e autorizzativi.

Specifiche analisi, condotte con riguardo ai temi sopra accennati, evidenziano la necessità che le attività di programmazione decennale tengano conto di quantitativi estraibili variabili tra un minimo di circa 18.800.000 mc (ove valutato rispetto ai fabbisogni calcolati) ed un massimo di circa 19.600.000 mc (ove valutato rispetto ai volumi scavati-commercializzati), corrispondenti ad una stima media di circa 19.200.000 mc.

Tale volume complessivo risulta superiore rispetto al volume individuato dalla Proposta di Piano per una aliquota pari a quasi il 18 %.

Tenuto conto delle evidenti incertezze dei tempi di programmazione decennale e delle rilevanti incognite di mercato innescabili da eventi non prevedibili in sede di programmazione, si richiede pertanto di voler tenere conto delle considerazioni effettuate ed ai dati previsionali proposti.

A maggiore chiarimento delle considerazioni sopra sintetizzate si veda allegata Relazione Tecnica "Piano Cave della provincia di Varese - Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili" redatta da Studio Professionale specializzato nel campo delle attività attinenti il comparto estrattivo operante sul territorio provinciale.

2) ATEg1 - Rideterminazione dei volumi decennali attribuiti

La proposta di Piano Cave attribuisce ad ATEg1 un quantitativo decennale di materiale estraibile pari a complessivi 2.500.000 mc. Tale quantitativo risulta consistentemente inferiore rispetto al volume decennale individuato dal precedente piano Cave, evidenziando una previsione di riduzione pari a oltre il 37 %.

Nello specifico, il volume attribuito dalla attuale proposta di Piano risulterebbe essere stato quantificato a partire dai dati relativi ai volumi di scavo dichiarati nel decennio scorso.

A riguardo, oltre alle considerazioni generali relative alla scarsa rappresentatività dei volumi scavati ai fini della determinazione pianificatoria futura (vedi punto precedente), si ritiene necessari ribadire la scarsa rappresentatività dei dati desunti dalle sole informazioni relative ai quantitativi scavati in sito rispetto ai volumi realmente commercializzati che, viceversa, comprendono anche quantitativi acquistati presso terzi.

Nel caso specifico di ATEg1 tale aliquota risulta significativamente elevata e stimabile, sul decennio passato, nell'ordine del 20 - 25 % rispetto ai volumi di scavo dichiarati.

In considerazione di tale situazione si stima che, a fronte di un quantitativo complessivo di materiale escavato nel decennio pari a mc 3.592.093 il volume complessivo fornito da ATEg1 sul mercato nel medesimo periodo sia stimabile prossimo ai 4.500.000 mc.

Il dato esposto evidenzia con chiarezza l'entità di fabbisogno di mercato soddisfatto nel decennio passato da ATEg1, peraltro, a fronte di un forzato e rilevante contenimento delle attività di scavo (i volumi scavati sono sostanzialmente inferiori ai volumi programmati dal piano precedente).

Il contenimento delle attività di scavo presso proprio giacimento è stato infatti applicato nel tentativo di non portare a esaurimento le riserve autorizzate prima della approvazione di nuovo piano cave.

Il dato esposto evidenzia con chiarezza anche la consistenza del volume di materiale acquistato da terzi che, di fatto, oltre a non poter essere scontatamente garantito anche per gli anni a venire, non può essere ulteriormente incrementato senza che i pesanti oneri economici correlati (sempre più insostenibili rispetto ad approvvigionamento diretto da giacimento proprio) costituiscano motivo di progressiva antieconomicità delle attività svolte.

A fronte di tale scenario emerge anche con evidenza la impossibilità di procedere d'ufficio a generiche riduzioni delle produzioni in essere, in quanto tale approccio potrebbe di fatto indurre consistenti turbative di mercato e (nel caso specifico) pesanti disequilibri nella gestione economica della Società Cave del Ticino S.r.l. titolare dell'insediamento produttivo in esame.

Quanto sopra, peraltro, in presenza di riserve di giacimento disponibile ben superiori ai volumi di scavo individuati dalla Proposta di Piano per ATEg1.

Considerato che nel decennio passato, il volume complessivo di materiale scavato presso ATEg1 (pari a mc 3.592.093) ha contribuito:

- per circa il 26,4 % rispetto al volume complessivo scavato sul territorio provinciale (mc 14.553.078 di cui mc 13.599.943 da ATE e 953.135 da Cave di Recupero di sabbia e ghiaia);
- per circa il 48,5 % rispetto al volume complessivo scavato sul territorio di "Bacino Ticino" (mc 7.413.225 da ATEg1 + ATEg2 + ATEg8);

si ritiene, viceversa, più corretto considerare detti rapporti di riferimento quale elemento di valutazione per la definizione dei volumi di scavo di cui al Piano dovrebbe tenere conto per garantire una più corretta presenza sul mercato dell'insediamento produttivo in esame.

In prima istanza, si richiede pertanto di voler procedere al riallineamento dei volumi di scavo attribuiti ad ATEg1 tenendo conto sia dei volumi di pianificazione come eventualmente complessivamente ridefiniti in considerazione di auspicata presa d'atto delle osservazioni di cui al punto precedente, sia di una aliquota di copertura del fabbisogno provinciale coerente con quanto storicamente coperto da Cave del Ticino mediante escavazione di materiali propri (in precedenza identificata pari al 26,4 % del materiale scavato sul territorio provinciale).

In via subordinata, laddove si decidesse di non condividere in toto o in parte gli incrementi dei quantitativi complessivi di piano in precedenza richiamati al punto 1, si ritiene comunque imprescindibile la necessità che il riallineamento richiesto sia effettuato, quanto meno, o rispetto ai volumi complessivi provinciali individuati dalla proposta di piano (pari a mc 16.360.566), o rispetto ai volumi complessivi di bacino produttivo individuati dalla proposta di piano (pari a complessivi mc 7.500.000).

In questo caso,

- Rispetto ad un volume complessivo di Piano determinato pari a 16.360.566 mc la applicazione di una aliquota pari al 26,4 % comporterebbe la necessità di garantire un fabbisogno di escavazione per ATEg1 pari a mc 4.319.000. Nel caso specifico si ritiene comunque congruo la possibilità di contenere il riallineamento entro un volume pari a quello già individuato dal Piano Cave preesistente (4.000.000 mc)
- Rispetto al volume complessivo riferito al "Bacino Ticino" pari a 7.500.000 mc la applicazione di una aliquota pari al 48,5 % comporterebbe la necessità di garantire un fabbisogno di escavazione per ATEg1 non inferiore a mc 3.637.500.

3) Correzione di errore materiale

Si fa riferimento a quanto individuato nel documento "Relazione Tecnica - Punto 6.1: Ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi - Tabella28: Criteri valutativi degli ATE" dove "per la suddivisione dei fabbisogni si è provveduto ad introdurre quattro criteri di confronto tra le singole cave, mediante i quali sono stati pesati i seguenti aspetti " tra cui "presenza di impianti di recupero e valorizzazione dei rifiuti inerti".

Rispetto a quanto riportato dal documento, all'interno di ATEg1 non risulta segnalata la presenza di attività di recupero di "Fresato di asfalto" in atto presso Impianto COBIT S.p.A. in forza di Atto Provincia di Varese n. 23 del 05.01.2021 di Aggiornamento Autorizzazione art. 208 D.LGS.152/2006.

Si richiede pertanto di prendere atto di tale attività in corso, procedendo conseguentemente alla introduzione del relativo "coefficiente 1" in tabella.

Quanto sopra, anche ai fini della necessaria rideterminazione dei pesi attribuiti ai singoli ATE e, con specifico riguardo ad ATEg1, alla conseguente rianalisi della suddivisione dei fabbisogni di Piano.

4) Correzione azionamenti di cava

Considerate lo stato di attività d'uso e di scavo in atto all'interno del cantiere di cava, ai fini di garantire la funzionalità delle operazioni di escavazione, trasporto, trattamento e

commercializzazione dei materiali estratti, si rende necessario prevedere ad una parziale modifica dell'azzoneamento di AREA T2 che risulta interessare aree di fondo cava e parte delle scarpate adiacenti dove le attività operative di cava sono tuttora in corso.

Allo scopo risulta necessario che entro tale settore verga ripristinata, come già individuata nel piano precedente, uno stato d'utilizzo quale Area E.

Tale azzoneamento risulta peraltro meglio idoneo a permettere la effettuazione di interventi di recupero provvisorio propedeutici ad un futuro utilizzo di dette aree secondo un criterio di più completo sfruttamento del giacimento presente nell'area da effettuarsi mediante escavazione in falda.

A migliore chiarimento vedasi Figura 1 illustrativa del possibile assetto di azzoneamento in accoglimento delle proposte formulate.

A conclusione di quanto sopra richiamato, preme ribadire il fatto che l'ATEg1 è storicamente riconosciuto quale principale centro di attività estrattiva della Provincia di Varese, anche in forza del rilevante livello di occupazione diretta ed indiretta correlato, nonché della consistente attività di investimento ed aggiornamento degli impianti e delle macchine operatrici, anche ai fini di maggiore tutela della sicurezza di cantiere.

Il quadro delineato impone pertanto una particolare attenzione rispetto alla necessità di garantire il mantenimento dei livelli funzionali conseguiti, anche a tutela dei livelli occupazionali(diretti ed indotti) fin qui mantenuti anche nei momenti di maggiore difficoltà sanitaria o di mercato. [...]

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati:

1) Determinazione complessiva dei Volumi di Piano

La richiesta sintetizza le considerazioni dell'allegata Relazione Tecnica "Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili", predisposta dallo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro nel settembre 2022, per la quale si rimanda pertanto alle controdeduzioni puntuali espresse in merito in risposta all'osservazione al paragrafo 1.1.9 (PROT. 45836 E 45929 DEL 10/10/2022 – F.lli Valli), in ragione delle quali si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano contenute nella Proposta di Piano Cave.

2) ATEg1 - Determinazione complessiva dei Volumi decennali attribuiti

La ripartizione generale del fabbisogno complessivo di Piano nei Bacini di Produzione è stata sviluppata assumendo come criterio generale per la distribuzione dei volumi l'adozione delle percentuali di distribuzione dei volumi di pianificazione definite dal Piano Cave 2008-2018 per i Bacini di Produzione. La ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata successivamente basata su criteri valutativi di confronto che hanno riguardato tutti gli ATE.

Tali criteri, sottoposti anche a valutazione preventiva della Consulta Cave Provinciale, sono risultati i più rispondenti all'esigenza da un lato di garantire la condizione

preferenziale di riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98, per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (e conseguentemente per i Bacini di Produzione di appartenenza), e dall'altro di tener conto delle passate dinamiche di mercato, laddove le precedenti previsioni di produzione a scala di bacino hanno trovato un diverso livello di attuazione riconducibile a situazioni specifiche.

Si riconfermano pertanto i volumi di piano assegnati all'ATEg1 sulla base dei criteri valutativi adottati e preventivamente sottoposti alle valutazioni della Consulta Cave Provinciale

3) Correzione di errore materiale

La richiesta riguarda la mancata segnalazione della presenza di un impianto di recupero di "fresato d'asfalto" in atto presso l'impianto COBIT S.p.A., nel settore sud-orientale del fondo cava, con conseguente sottostima del punteggio assegnato all'ATEg1 nell'elaborazione basata sui criteri valutativi delle cave che ha portato alla distribuzione dei volumi di piano.

Si precisa, in merito, che i criteri valutativi adottati riguardano attività e aspetti di diretta pertinenza dell'impresa titolare dell'autorizzazione dell'attività estrattiva esercitata o che si eserciterà nell'ATE (gli altri criteri concernono infatti: recupero delle aree all'interno dell'ATE, produzione media annua, qualità ambientale delle future aree estrattive), e non attività collaterali, quale quella attuata nell'impianto della società COBIT S.p.A., che non è quindi direttamente coinvolta nella coltivazione della cava.

Si confermano pertanto le valutazioni di cui al paragrafo 6.1 della Relazione Tecnica della Proposta di Piano.

4) Correzione azionamenti di cava

Le correzioni richieste in osservazione sono proposte in considerazione dello stato di attività d'uso e di scavo in atto all'interno del cantiere di cava, ai fini di garantire la funzionalità delle operazioni di escavazione, trasporto, trattamento e commercializzazione dei materiali estratti e comportano la riduzione dell'Area di recupero T2 sia su un settore di scarpata che sul fondo cava, con un assetto ritenuto meglio idoneo a permettere l'effettuazione di interventi di recupero provvisorio propedeutici ad un futuro utilizzo di dette aree secondo un criterio di più completo sfruttamento del giacimento presente nell'area da effettuarsi mediante escavazione in falda.

In merito alla correzione riguardante il fronte finale a nord-ovest, che comporterebbe l'ampliamento dell'Area estrattiva E, si fa presente che la delimitazione proposta ricalca la ripermimetrazione in area T2 richiesta dalla stessa società con il contributo presentato nella fase di avvio del procedimento per il Nuovo Piano Cave, in quanto si riscontrava che le scarpate ivi presenti non potranno più essere interessate da scavi ma esclusivamente da operazioni di recupero. Tale motivazione resta valida anche nel caso di futura escavazione in falda (che peraltro potrà eventualmente essere effettuata solo extra decennio), in un settore di fondo cava che solo in parte è adiacente ai tratti di fronte finale oggetto della richiesta.

L'osservazione, inoltre, richiede la riclassificazione, in area IS per impianti e stoccaggio, di tutta l'Area di rispetto T2 prevista sul fondo cava, peraltro individuata per buona parte come area di riassetto ambientale.

Si ritiene che tale richiesta non sia sufficientemente motivata, anche in considerazione del fatto che nella zonizzazione dell'ATE della Proposta di Piano già più del 75% del fondo cava, esterno all'area estrattiva, sono occupati da aree IS e S a servizio dell'attuale coltivazione della cava.

Inoltre, è da rimarcare, che le scelte proposte dal Piano Cave individuano le più adeguate soluzioni volte a favorire la sostenibilità dell'attività estrattiva rispetto al contesto di inserimento. Nel dettaglio, la proposta di Piano prevede soluzioni tese a riconoscere il ruolo di rispetto ambientale delle aree dove è terminata l'attività estrattiva, soprattutto in ragione della localizzazione dell'ambito all'interno di elementi di primo livello della RER e del Parco del Ticino. In particolare, le aree di fondo cava in cui è terminata l'escavazione, in parte oggetto dell'osservazione, sono state solo parzialmente destinate ad aree per servizi, valutando come, per dimensionamento e localizzazione, la soluzione della Proposta di Piano si configuri come l'alternativa più appropriata per garantire il migliore equilibrio tra le funzionalità gestionali complessive dell'ambito e la sua sostenibilità ambientale. Infine, la ripermimetrazione proposta in osservazione implicherebbe la completa assenza di recupero sul fondo cava da attuare entro il decennio di valenza del nuovo piano.

Si reputa opportuno ricordare che, come specificato dalle NTA della Proposta di Piano, i limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio sono da considerarsi indicativi e che la loro delimitazione esatta sarà definita nel Progetto di Gestione Produttiva. In tale sede, l'eventuale ampliamento delle aree per servizi e stoccaggio rispetto a quanto indicato nella planimetria della scheda di piano dovrà comunque essere ridotto al minimo indispensabile per soddisfare le esigenze dell'attività estrattiva e interessare aree non ancora recuperate anche prevedendo interventi di recupero sostitutivi (come altresì previsto dalla Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20).

In conclusione, si riconferma l'azzonamento in Area di rispetto T2 previsto dalla Proposta di Piano sia del fondo cava che del tratto nord-ovest del fronte finale.

È riconfermata anche la definizione dell'Area di riassetto ambientale nel settore nord-ovest del fondo cava, estendendola a ricomprendere anche il fronte finale oggetto di richiesta di reinserimento in area estrattiva, essendo, a tutti gli effetti, interessato dal solo recupero morfologico; l'apposizione del sovrasimbolo è coerente con la sua definizione, finalizzata a identificare aree degradate da sottoporre a recupero ambientale.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non accoglimento

Punti 1 e 2: si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano e i volumi di piano assegnati all'ATEg1.

Punto 3: si confermano le valutazioni di cui al paragrafo 6.1 della Relazione Tecnica.

Accoglimento parziale

Punto 4: si conferma l'azzonamento in Area di rispetto T2 previsto dalla documentazione depositata sia del fondo cava che del tratto nord-ovest del fronte finale ma viene ampliato il perimetro dell'Area di riassetto ambientale in modo da ricomprendere il fronte finale a nord-ovest sulla base di quanto segnalato.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

L'ampliamento dell'Area di riassetto ambientale anche sul fronte finale dei gradoni settentrionali proposto a parziale accoglimento di quanto segnalato è coerente con la funzione attribuita dal Piano a questa tipologia di aree, in quanto finalizzate al recupero ambientale. Si valuta, quindi, che la modifica garantisca la sostenibilità ambientale delle scelte di piano. Di contro si ritiene che l'ampliamento dell'area per servizi proposto avrebbe comportato una maggiore incidenza ambientale e rappresenterebbe una soluzione a minore sostenibilità per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Le modifiche proposte non influenzano la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui Siti Natura 2000, già oggetto di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022), e viene espressamente richiamato nella scheda di Piano che ogni nuova fase di progettazione e autorizzativa per l'ATE g1 dovrà essere assoggettata a valutazione di incidenza.

1.1.16 PROTOCOLLO 45986 DEL 11/10/2022 - CAVE RIUNITE S.R.L.

[...]

In via preliminare:

si intende richiamare in forma integrale i contenuti, le considerazioni e le proposte già espresse con nostri precedenti documenti presentati nel corso delle fasi di redazione pregresse.

Rispetto agli specifici contenuti della documentazione tecnica messa a disposizione da Provincia di Varese dal 12.08.2022 si formulano le seguenti considerazioni/osservazioni:

1) Determinazione complessiva dei Volumi di Piano

Le valutazioni di Proposta di Piano rilevano, per gli ATE presenti sul territorio provinciale, una previsione di escavazione complessiva decennale pari a 16.300.000 mc.

Si ritiene che tale determinazione sia sostanzialmente sottostimata rispetto al reale quadro di esigenze di mercato, in quanto:

Ove stimata in relazione ai fabbisogni di mercato:

- Relativamente alla presumibile richiesta proveniente dal territorio della Provincia di Varese, emerge una sottostima dei quantitativi legati agli interventi edilizi, opere viarie e usi specifici;*

- Non tiene conto dei materiali commercializzati presso i territori provinciali confinanti;
- Opera una sovrastima delle aliquote di materiali riutilizzabili in alternativa ai materiali di cava.

Ove stimata in relazione ai volumi di scavo dichiarati per il decennio trascorso:

- Non tiene conto delle evidenti anomalie che hanno alterato i normali trend economici e produttivi di settore (covid, fasi di inizio e terminale del periodo di vigenza piano cave, crisi economica occorsa a partire dall'anno 2014);
- Non tiene conto dell'importante contributo di materiali acquistati presso siti terzi posti al di fuori del territorio provinciale quali integrativi o sostitutivi di materiali estratti presso i siti estrattivi provinciali, anche in relazione alle incertezze programmatiche correlabili con i tempi di programmazione decennale e autorizzativi.

Specifiche analisi condotte riguardo a dette tematiche evidenziano la necessità che le attività di programmazione decennale tengano conto di quantitativi estraibili variabili tra un minimo di circa 18.800.000 mc (ove valutato rispetto ai fabbisogni calcolati) ed un massimo di circa 19.600.000 mc (ove valutato rispetto ai volumi scavati-commercializzati), corrispondenti ad una stima media di circa 19.200.000 mc.

Tale volume complessivo risulta superiore rispetto al volume individuato dalla Proposta di Piano per una aliquota pari a quasi il 18 %.

Tenuto conto delle evidenti incertezze dei tempi di programmazione decennale e delle rilevanti incognite di mercato innescabili da eventi non prevedibili in sede di programmazione, si richiede pertanto di voler tenere conto delle considerazioni effettuate con riguardo ai dati previsionali proposti.

A maggiore chiarimento delle considerazioni sopra sintetizzate si veda allegata Relazione Tecnica "Piano Cave della provincia di Varese- Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili" redatta da Studio Professionale specializzato nel campo delle attività attinenti il comparto estrattivo operante sul territorio provinciale.

2) ATEg8 - Rideterminazione complessiva dei Volumi decennali attribuiti

La proposta di Piano Cave attribuisce ad ATEg8 un quantitativo decennale di materiale estraibile pari a complessivi 2.500.000 mc. Tale quantitativo risulta consistentemente inferiore rispetto al volume decennale individuato dal precedente piano Cave, evidenziando una previsione di riduzione pari a circa il 20%

Nello specifico, il volume attribuito dalla attuale proposta di Piano risulterebbe essere stato quantificato a partire dai dati relativi ai volumi di scavo dichiarati nel decennio scorso.

Nel caso specifico di ATEg8 i dati di escavazione nel decennio passato rilevano, a fronte di un volume complessivo programmato pari a 3.400.000 mc, l'avvenuta escavazione di un volume complessivo pari a 2.887.003 mc, pari ad oltre 84 % del volume complessivo programmato.

Considerato che nel decennio passato, il volume complessivo di materiale scavato presso ATEg8 (pari a mc 2.887.003) l'insediamento in esame ha contribuito:

- per circa il 19,8 % rispetto al volume complessivo scavato sul territorio provinciale (mc 14.553.078 di cui mc 13.599.943 da ATE e 953.135 da Cave di Recupero di sabbia e ghiaia);
- per circa il 38,5 % rispetto al volume complessivo scavato sul territorio di "Bacino Ticino" (mc 7.413.225 da ATEg1 + ATEg2 + ATEg8).

Il dato esposto evidenzia con chiarezza l'entità di fabbisogno di mercato soddisfatto nel decennio passato da ATEg8, peraltro a fronte di un forzato contenimento delle attività di scavo (i volumi di scavo sono sostanzialmente inferiori ai volumi programmati dal piano precedente) in considerazione della necessità di non portare a esaurimento le riserve autorizzate prima della approvazione del nuovo piano cave.

A fronte di tale scenario, emerge altresì con evidenza la impossibilità di procedere d'ufficio a generiche riduzioni delle produzioni in essere, senza tenere conto delle specifiche caratteristiche e capacità produttive di ogni singolo operatore.

Un approccio diverso, quale quello che emergerebbe applicato dalle previsioni di proposta di piano, potrebbe infatti indurre consistenti turbative di mercato e pesanti disequilibri nella gestione economica delle singole aziende coinvolte.

Nel caso specifico, si rileva il fatto che la riduzione operata in sede di proposta del nuovo piano Cave risulta pesantemente gravosa e che la scelta effettuata risulta potenzialmente dannosa e non giustificata rispetto alla realtà economica di ATEg8.

Quanto sopra, peraltro, a fronte della accertata presenza di riserve in giacimento di riserve disponibili ben superiori ai volumi di scavo individuati dalla Proposta di Piano per ATEg8.

Ai fini di una più corretta e rappresentativa risposta alle reali dinamiche di mercato, in alternativa al quadro di Proposta di Piano, si ritiene necessario che la quantificazione dei volumi di scavo prospettati per ATEg8 siano determinati tenendo conto dei rapporti di fornitura sul mercato territoriale sopra rilevati.

Pertanto, in prima istanza, si richiede di voler procedere al riallineamento dei volumi di scavo attribuiti ad ATEg8 tenendo conto sia dei volumi di pianificazione come eventualmente complessivamente ridefiniti in considerazione di auspicata presa d'atto delle osservazioni di cui al punto precedente, sia della necessità di garantire una aliquota coerente con quanto storicamente coperta da Cave Riunite, in precedenza identificata pari al 19,8 % del materiale scavato sul territorio provinciale.

In via subordinata, laddove si decidesse di non condividere in toto o in parte gli incrementi dei quantitativi complessivi di piano in precedenza richiamati al punto 1, è comunque imprescindibile la necessità che il riallineamento richiesto sia effettuato, quanto meno, o rispetto ai volumi complessivi provinciali individuati dalla proposta di piano (pari a mc 16.360.566), o rispetto ai volumi complessivi di bacino produttivo determinati dalla proposta di piano (pari a complessivi mc 7.500.000).

In questo caso,

- Rispetto ad un volume complessivo di Piano determinato pari a 16.360.566 mc la applicazione di una aliquota pari al 19,8 % comporterebbe la necessità di garantire un fabbisogno di escavazione per ATEg8 pari a mc 3.026.000.
- Rispetto al volume complessivo riferito al "Bacino Ticino" pari a 7.500.000 mc la applicazione di una aliquota pari al 38,5 % comporterebbe la necessità di garantire un fabbisogno di escavazione per ATEg8 pari a mc 2.887.500.

Si deve rilevare come, in entrambe i casi, le ipotesi applicate comporterebbero in ogni caso consistenti riduzioni dei volumi scavabili rispetto a quanto programmato nel precedente piano Cave, risultando comunque coerenti con quanto scavato nello scorso decennio.

3) Migliore definizione degli azzonamenti di cava

Ai fini di migliore tutela del giacimento individuato, in conformità agli specifici obiettivi di tutela ai fini minerari futuri della risorsa "sabbia e ghiaia" si richiede la eliminazione della campitura "V Zona di rispetto Vincolante" presente all'interno del settore sud di cava entro Area TI.

Tale richiesta è effettuata in relazione alla necessità di tutela delle caratteristiche di "giacimento", anche in considerazione di una prospettiva di futuro sviluppo in tale fascia delle attività di coltivazione.

Si ritiene infatti che le fasi di sviluppo decennali successive al Piano Cave in attuale fase di redazione non potranno che essere sviluppate in tale settore.

Coerentemente, si chiede altresì la eliminazione del riferimento regolativo di tale campitura (V) come riportata nell'art. 3 lettera b4 della Normativa Tecnica di Piano in quanto qualificabile quale possibile situazione di restrizione e vincolo non prevista da alcuna normativa specifica.

In secondo luogo:

- ove correlato con Aree T2, la prescrizione introdotta risulta sostanzialmente ridondante;

- ove correlato con Aree TI (destinate specificatamente ad una gestione futura delle aree di giacimento finalizzata a garantirne un utilizzo non interferente con la possibilità di futuro sfruttamento della risorsa), la prescrizione introdotta risulta potenzialmente conflittuale sia con gli obiettivi di nuovo piano (tutela a lungo termine dei giacimenti individuati) sia con i prevedibili obiettivi di piani futuri (escavazione dei giacimenti individuati).

A conclusione del quadro di osservazioni, preme evidenziare il fatto che l'ATEg8 rappresenta, rispetto all'intero settore ovest della provincia di Varese, il giacimento di sabbia e ghiaia ubicato più a nord, peraltro servito da condizioni di viabilità di accesso ottimali.

In tale senso, il bacino di utenza servito non può ragionevolmente essere limitato ad areali medi quali quelli individuabili in corrispondenza dei settori di territorio dove la presenza di cave attive è maggiormente diffusa.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati

1) Determinazione complessiva dei Volumi di Piano

La richiesta sintetizza le considerazioni dell'allegata Relazione Tecnica "Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili", predisposta dallo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro nel settembre 2022, per la quale si rimanda pertanto alle controdeduzioni puntuali espresse in merito in risposta all'osservazione al paragrafo 1.1.9 (Prot. 45836 e 45929 del 10/10/2022 - F.Ili Valli S.r.l.), in ragione delle quali si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano contenute nella Proposta di Piano Cave.

2) ATEg8 - Rideterminazione complessiva dei Volumi decennali attribuiti

La ripartizione generale del fabbisogno complessivo di Piano nei Bacini di Produzione è stata sviluppata assumendo come criterio generale per la distribuzione dei volumi l'adozione delle percentuali di distribuzione dei volumi di pianificazione definite dal Piano Cave 2008-2018 per i Bacini di Produzione. La ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata successivamente basata su criteri valutativi di confronto che hanno riguardato tutti gli ATE.

Tali criteri, sottoposti anche a valutazione preventiva della Consulta Cave Provinciale, sono risultati i più rispondenti, da un lato all'esigenza di garantire la condizione preferenziale di riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98, per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (e conseguentemente per i Bacini di Produzione di appartenenza) e, dall'altro, di tener conto delle passate dinamiche di mercato, laddove le precedenti previsioni di produzione a scala di bacino hanno trovato un diverso livello di attuazione riconducibile a situazioni specifiche.

Si riconfermano pertanto i volumi di piano assegnati all'ATEg8 sulla base dei criteri valutativi adottati e preventivamente sottoposti alle valutazioni della Consulta Cave Provinciale.

3) Migliore definizione degli azzonamenti di cava

Si precisa che la campitura e la prescrizione di Area di rispetto Vincolante riguarda esclusivamente la più meridionale area T2, e non la T1, come erroneamente interpretato e indicato nell'osservazione e, pertanto, viene mantenuto il sovrasimbolo nella planimetria, nonché il vincolo a esso associato e descritto nella Scheda di Piano.

Ciò premesso, in merito alla richiesta di eliminazione delle campiture in planimetria, nonché della prescrizione e del conseguente richiamo normativo, si ritiene che le argomentazioni proposte non dimostrino la non correttezza dell'indicazione di vincolo

definito nella proposta di piano; infatti, tale previsione vuole rimarcare la presenza di aree di rispetto che per localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche sono reputate da mantenere allo stato naturale o potenziare nelle dotazioni ambientali. Peraltro, le aree vincolate sono meglio dettagliate, nella definizione e nelle loro estensioni, nei contenuti testuali delle schede di piano.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

Punti 1 e 2: si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano e i volumi di piano assegnati all'ATEg8.

Punto 3: si conferma la planimetria in merito all'Area di rispetto T2 vincolante V, il vincolo corrispondente e il conseguente riferimento nelle NTA.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Non avendo apportato modifiche alla Proposta di Piano, non si ravvisa alcuna implicazione inerente alla sostenibilità ambientale delle scelte elaborate. Di contro si ritiene che l'eventuale accoglimento di quanto proposto avrebbe comportato una maggiore incidenza ambientale, rappresentando un'alternativa a minore sostenibilità ambientale.

Viene, quindi, confermata la non incidenza della proposta di piano sui Siti Natura 2000, in coerenza con l'espressione di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese da parte dell'Autorità Competente regionale (Decreto n. 15210 del 25/10/2022), e viene espressamente richiamato, nella relativa Scheda di Piano, che ogni nuova fase di progettazione e autorizzativa per l'ATEg8 dovrà essere assoggettata a valutazione di incidenza.*

1.1.17 PROTOCOLLO 45996 DEL 11/10/2022 - COMUNE DI TRADATE

L'Amministrazione Comunale di Tradate [...] avanza la richiesta di stralcio del giacimento G12g dal Piano Cave Provincia di Varese. [...].

L'Amministrazione Comunale ritiene di non derogare ad altri enti la gestione ed il governo del proprio territorio e di determinare le destinazioni d'uso e urbanistiche anche dei sedimi perimetrati come area giacimento G12g senza vincoli e altre riduzioni imposte.

La previsione di cava G12g imposta e reiterata nei precedenti piani cava, non è mai stata sviluppata, quindi, è di tutta evidenza che non necessita di reiterazione una previsione che non si è mai concretizzata negli ultimi 20 anni circa.

La localizzazione dello sfruttamento di un giacimento - mai realizzata - confligge con l'ordinato sviluppo urbano, con l'attuale attività antropica esistente ai margini dell'area prevista, e con la salvaguardia dell'ambito agricolo fertile, come da Tav. Agr1h del PTCP vigente e della RER regionale che prevede nelle schede 30 e 31 il mantenimento degli elementi di secondo livello della RER. Appare evidente che, nelle criticità delle schede

RER non compaia il giacimento G12g che, non essendo ancora evoluto in cava, non necessita di interventi di rinaturalizzazione.

Nel dettaglio, il comune elenca ulteriori motivazioni legate a cause urbanistico territoriali.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Si conferma l'individuazione del Giacimento G12g nella sua perimetrazione della Proposta di Piano adottato, in quanto la pianificazione provinciale di settore deve, nell'ambito del bacino di produzione di appartenenza, provvedere alla salvaguardia della risorsa nel lungo periodo (extra-decennio).

In merito all'osservazione che la previsione di ambito estrattivo sul giacimento G12g non è mai stata sviluppata, negli ultimi 20 anni circa, si rimarca che anche la nuova normativa regionale in campo estrattivo, pone tra le linee strategiche la protezione dei giacimenti individuati anche qualora, nella pianificazione provinciale, non siano oggetto di attività estrattiva, per salvaguardare i giacimenti di materie prime, al fine di non comprometterne la possibilità di sfruttamento futuro, traguardando il lungo periodo, assumendo come riferimento un arco temporale dell'ordine dei 50 anni (si veda il *punto 3.4 - Salvaguardia delle risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti della Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20 - Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati*).

Si specifica che l'eventuale attivazione dell'attività estrattiva nell'area dovrà normativamente essere anticipata da una fase di valutazione ambientale in cui è necessario approfondire tutte le determinanti ambientali e, quindi, valutate concretamente le possibili interazioni con il contesto di inserimento, nonché eventuali forme di impatto con le realtà ambientali e urbanistiche nell'immediato intorno.

Infine, le normative prevedono che ogni attività estrattiva debba essere programmata attraverso opportune progettazioni di gestione produttiva sottoposte alla valutazione del Comune territorialmente interessato e approvato dall'Amministrazione Provinciale.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non accoglimento:

Si conferma l'individuazione del Giacimento G12g.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il mantenimento del Giacimento G12g non incide sulla sostenibilità ambientale del piano valutato; le considerazioni in merito agli impatti di una nuova attività estrattiva dovranno essere oggetto di ampia e approfondita valutazione nell'ambito della VAS del Piano Cave (Piano delle Attività Estrattive) che proporrà l'avvio dello sfruttamento del giacimento.

1.1.18 PROTOCOLLO 46039 DEL 11/10/2022 - LEGAMBIENTE

[...] Il quadro programmatico offerto dalla Provincia di Varese si fonda sulla gestione razionale dei siti in attività accompagnata da misure di ottimizzazione del ciclo produttivo e di contenimento degli impatti ambientali. Se adeguatamente pianificate, alcune fasi dell'attività estrattiva, possono offrire un contributo attivo alla conservazione della biodiversità e degli habitat che, comunque, sono presenti nelle vicinanze degli impianti, soprattutto di quelli interessati da zone protette a vario titolo (Parchi, SIC, etc.).

Questo indirizzo strategico va accompagnato con azioni dirette al recupero dei siti attivi, in previsione della loro cessazione, precostituendo le condizioni per la attuazione delle indicazioni di recupero già contenute nelle schede di riferimento di ogni singolo sito.

L'area di cava, se ripristinata in modo coerente con il territorio circostante, può diventare un valore aggiunto dal punto di vista della biodiversità. Nei casi di recupero naturalistico proposti nel Piano della Provincia di Varese si prevede la ricostituzione ambientale coordinata con le caratteristiche naturali proprie e quelle del contesto in cui il sito si trova.

Affinché il ripristino si affermi e si sviluppi diventando omogeneo con l'ambiente circostante occorrono però diversi anni. Durante questo lasso temporale gli ambienti ripristinati possono diventare interessanti interventi di transizione che anticipino parte degli interventi e creino ambiti di ricostituzione di habitat che possono anche essere colonizzati da specie pioniere riducendo i tempi di recupero dei siti.

In buona sostanza non dobbiamo aspettare la fine del ciclo produttivo assegnato al sito di escavazione prima di avviare le azioni di recupero ambientale.

Gli obiettivi a cui si devono conformare gli interventi di recupero sono desumibili dalle schede di accompagnamento dei singoli siti.

In accordo con l'indicazione programmatica che invita a "perseguire l'effettivo recupero progressivo delle aree già cavate, nonché la loro restituzione al territorio promuovendo le buone pratiche e l'attenzione alla tutela del contesto territoriale di riferimento" per rendere efficaci le azioni necessarie al recupero riteniamo che si debbano inserire negli atti del Piano Cave specifiche modalità di progettazione e realizzazione degli interventi.

Il progetto, configurabile come studio di fattibilità, o altra scala di dettaglio, deve stabilire le fattispecie degli interventi da attivare, le modalità esecutive, il cronoprogramma dei tempi di esecuzione, il quadro economico delle iniziative da porre in atto, le modalità di monitoraggio e controllo di competenza della Provincia, le necessarie garanzie finanziarie a copertura degli impegni assunti da parte del soggetto privato.

In estrema sintesi chiediamo che gli obiettivi di recupero delle aree interessate dal Piano Cave debbano essere modulati in coerenza con: - i tempi di durata dell'attività di cava assegnati al sito; - le caratteristiche proprie delle aree interessate direttamente o indirettamente dall'attività; - gli obiettivi prefissati dal Piano; - il cronoprogramma delle

attività di recupero; - le garanzie assistite da adeguate coperture finanziarie; - i monitoraggi assicurati con cadenze preordinate a cura della Provincia di Varese.

A titolo puramente esemplificativo il progetto di recupero della cava, anche in corso di attività, deve essere un vero e proprio documento di accompagnamento dell'autorizzazione che coordini le fasi di sviluppo dell'attività produttiva con le misure di salvaguardia degli ambiti protetti e di recupero e riqualificazione delle aree già interessate dalle attività di cava da restituire alle funzioni ecologiche ed ambientali che le sono proprie.

Il progetto di recupero deve essere accompagnato dalla documentazione tecnica e progettuale adeguata, dagli studi specialistici che avvalorino le scelte operate, dall'articolazione dei tempi di esecuzione e di ottenimento dei risultati da raggiungere nei tempi previsti, dalle modalità di effettuazione delle necessarie verifiche e dell'eventuale rimodulazione degli interventi ancora da attuare.

In relazione ai tempi di attività della cava e delle diverse fasi di attuazione del suo recupero possono anche essere previsti riutilizzi parziali o temporanei delle aree su cui sono stati realizzati interventi di ripristino ambientale senza attendere il completo esaurimento della attività di cava nell'intero sito. [...]

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Quanto auspicato e richiesto nell'osservazione è già previsto nell'iter di valutazione e approvazione delle progettualità inerenti allo sfruttamento di un ambito di cava (ATE); in tal senso, il Progetto di Gestione Produttivo (PGP) e i successivi Progetti Attuativi (PA) sono approvati solo in funzione delle norme specificate e riportate nelle NTA del Piano Cave Provinciale (PCP).

Specificatamente, gli atti della Proposta di Piano Adottata esplicitano tali norme agli artt. 9 e 10 delle NTA, individuando e fissando le modalità e la documentazione necessaria per la progettazione e la realizzazione degli interventi, rispettivamente a livello di PGP e di PA. Questi ultimi, conseguentemente, come richiesto in normativa, contengono tempi, modi, garanzie finanziarie, recuperi ecc. inerenti alle attività di dettaglio previste.

Pertanto, è da sottolineare che nei documenti del Rapporto Ambientale (RA), al capitolo 12 - *Tipologici di Intervento*, sono altresì contenute, seppur con trattazione non sito specifica, svariati esempi, strutturati quali linee guida, riportanti possibili modalità e specifiche di recupero ambientale da utilizzarsi per le progettualità dei PGP e dei PA.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Si prende atto della comunicazione.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Non avendo apportato modifiche alla Proposta di Piano, non si ravvisa alcuna implicazione inerente alla sostenibilità ambientale delle scelte elaborate.

1.1.19 PROTOCOLLO 46075 DEL 11/10/2022 - CAVA FUSI S.R.L.

1. Premessa - Introduzione

[...]

Pertanto, sulla scorta delle prospettive e delle considerazioni sopra elencate, si richiede in via generale di:

- Prendere in considerazione l'ipotesi di rimodulare in aumento il fabbisogno preventivato dei due ATE per evitare di aggravare ulteriormente le già esistenti criticità produttive di una società strutturata.*
- Evitare in ogni caso una riduzione dei volumi complessivi dei giacimenti rispetto alla pianificazione del 2004, prevedendo eventualmente solo un maggiore dilazionamento dei tempi di escavazione, così da dare maggior sicurezza alla società e consentire una regolare pianificazione degli investimenti utili allo sviluppo dell'economia circolare che in alternativa non sarebbe possibile portare avanti.*

Tutto ciò premesso si riportano di seguito le osservazioni e le valutazioni articolate per i due ambiti di proprietà [...]

2. ATEg3 (Minicava)

2.1 Divisione degli ambiti

In via preliminare non si condivide la scelta da parte dell'ente di considerare congiuntamente i due ambiti estrattivi (ATEg3 ed ATEg4) e ciò per il solo fatto di essere appartenenti entrambi alla stessa proprietà. [...]

2.2 Calcolo dei Volumi residui e assegnazione dei volumi d'ambito

Facendo seguito alla osservazione già fatta nella parte introduttiva si ribadisce la necessità di revisionare il computo volumetrico riportando i quantitativi alle previsioni del 2004 (in considerazione anche della variazione della quota di falda, ad oggi più profonda) al fine di ripristinare l'efficienza produttiva prevista. A tal fine si chiede di valutare l'inserimento anche delle aree contenute nella precedente proposta della società.

Per quanto concerne il calcolo dei volumi residui eseguito per l'ATEg3 (Minicava) si rileva che il computo dei volumi disponibili risulta essere poco chiaro e poco coerente con lo stato di fatto effettivo del giacimento nonché incongruente con quanto precedentemente calcolato.

[...]

Visti i lunghi tempi di approvazione e adozione del Piano già osservati per la Provincia di Varese e limitrofe, risulta illogica la scelta di ricomprendere e contabilizzare, nelle volumetrie assegnate dal Nuovo Piano Cave, i volumi già autorizzati in forza del PCP 2008/2018 e attualmente in corso di escavazione in forza del titolo citato, anche in quanto le volumetrie in questione afferiscono a volumi pianificati e assegnati in precedenza che si

è definito di mantenere alla fine proprio per evitare che i tempi incerti della pianificazione impattassero sulla continuità operativa dell'azienda.

[...]

2.3 Revisione della massima profondità di scavo del giacimento

In questa sede si voglia ricordare che i volumi potenziali previsti dal Piano Cave 2008 - 2018 approvato con DCR n. VIII/698 del 30/09/2008, a seguito dell'aggiornamento del PCP occorso nel 2016 con D.c.r. 21 giugno 2016 - n. X/1093, sono stati notevolmente ridotti in virtù della riduzione della profondità massima di scavo consentita dal PCP dovuta/a seguito all'innalzamento delle falde sul territorio.

[...]

Sulla scorta di quanto detto si richiede di valutare l'ipotesi di ripristinare le profondità di scavo che, peraltro, permetterebbe il recupero di grossi quantitativi di materiale cavabile sposando perfettamente le linee di indirizzo proclamate dal Piano Cave per il risparmio del consumo di suolo.

2.4 Perimetrazione area giacimento

Non si comprende perché in sede di pianificazione non sia stata ricompresa all'interno dell'area estrattiva ed in continuità all'area già in corso di escavazione, la superficie ad oggi individuata e perimetrata come T1 - Area di rispetto giacimento, anche e soprattutto ai fini del completamento dell'ambito e nell'ottica di un più funzionale e continuativo recupero ambientale.

[...]

Nell'ottica, infine, di uno sviluppo futuro dell'ambito estrattivo di Minicava si richiede inoltre la possibilità di ampliare l'ATE attualmente perimetrato per come già precedentemente richiesto e mostrato nella planimetria riportata di seguito.

2.5 Prescrizione inerente alla realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente per il tratto di collegamento ATEg3 Minicava – ATEg4 Cava Fusi

Si premette che le motivazioni che inducono a porre a carico di Cava Fusi la manutenzione straordinaria della strada nonché la sua manutenzione ordinaria sono senz'altro prive di un senso logico ed ingiustificabili nella loro sproporzione, sia da un punto di vista degli incidenza dei transiti da e per le due cave rispetto al complessivo traffico che interessa il tratto viabilistico in questione, sia dal punto di vista economico, in relazione al rapporto tra il costo imposto ed i ricavi complessivamente generati da due ambiti estrattivi.

3. ATEg4 (Cava Fusi)

3.1 Computo dei volumi

Facendo seguito alla osservazione già fatta nella parte introduttiva si ribadisce la necessità di revisionare il computo volumetrico riportando i quantitativi alle previsioni del 2004 al fine di ripristinare l'efficienza produttiva prevista.

[...]

3.2 Perimetrazione area giacimento

Per quanto concerne la perimetrazione dell'area del giacimento, si richiede altresì di prendere in considerazione la possibilità di ricomprendere in area estrattiva la superficie ad oggi perimetrata come area V - Zona di rispetto vincolante [...], al fine di completare l'attività di estrazione in corso nell'ambito senza necessariamente ricorrere all'ampliamento del perimetro dell'ATE.

[...]

Infine, nell'ottica di uno sviluppo futuro dell'ATEg4, si richiede l'area individuata nello stralcio planimetrico di Figura 6, già avanzata e richiesta con osservazione Prot. n. 5328/2021, utile e indispensabile come riserva per garantire il patrimonio economico delle attività e per la programmazione degli investimenti.

3.3 Stralcio parziale del TP3 – Ambito di trasformazione della SS N°527

Il nuovo PCP 2022 prevede lo stralcio dell'ambito di trasformazione denominato TP3 per la sua intera estensione ad esclusione della strada di accesso all'ambito estrattivo di Cava Fusi ATEg4.

[...]

Pertanto, sulla scorta di quanto osservato si richiede di stralciare dal Piano Cave l'intero ambito di trasformazione denominato TP3 ricomprendendo anche la strada di accesso attualmente mantenuta all'interno dell'area di sedime del PCP.

4. Coerenza del PCP con PDA n.64 – Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 8 novembre 2021, n.20

L'atto di indirizzo regionale della nuova L.R. 20/21 in materia estrattiva ha tra gli obiettivi primari il risparmio di suolo e la contestuale tutela delle risorse estrattive non rinnovabili unitamente alla promozione degli aggregati riciclati e delle filiere green nell'ottica dello sviluppo dell'economia circolare.

[...]

Pertanto, al fine di procedere con gli investimenti utili al perseguimento degli obiettivi, gli imprenditori del settore necessitano di garanzie maggiori come, ad esempio, la possibilità di prevedere, per alcune aree di cava, una destinazione finale compatibile con gli impianti da realizzarsi e il mantenimento delle attività in essere oltre il periodo di vigenza del PCP, così da ammortizzare i tempi di ritorno degli investimenti e di garantire il proseguimento dell'attività.

[...]

Sarebbe altresì auspicabile che in sede di redazione del nuovo Piano Cave vengano definite le modalità incentivanti e premianti per tutti gli operatori di settore che:

- Abbiano mostrato un *modus operandi* in linea con le normative di settore;

- *Abbiano realizzato impianti e infrastrutture utili allo sviluppo dell'economia circolare (impianti trattamento macerie, impianti fotovoltaici, ecc);*
- *Abbiano in atto politiche di sviluppo volte all'attuazione dei principi di economia circolare, risparmio delle risorse e del suolo e sviluppo di materiali riciclati;*

tutte in linea con l'atto di indirizzo regionale e con la nuova normativa in materia estrattiva di riferimento, L.R. 20/21.

5. Conclusioni

In conclusione, con riferimento al PCP 2022-2032 si riepilogano di seguito le osservazioni/richieste argomentate in precedenza:

ATEg3 (Minicava)

- *Divisione dei due ambiti di proprietà ATEg3 e ATEg4, costituenti due poli produttivi indipendenti e possibilità di revisionare e rimodulare i fabbisogni preventivati per il bacino;*
- *Ripristino dei volumi previsti nei piani precedenti per consentire una efficiente gestione operativa degli impianti o almeno una corretta pianificazione degli investimenti di lungo periodo. Si richiede a tal fine la possibilità di individuare un'area di futuro giacimento e sviluppo al fine di permettere la corretta pianificazione degli investimenti;*
- *Revisione dei volumi residui effettivi di ATEg3, escludendo dal computo volumi già autorizzati con Atto 1066/2022 (che saranno già stati cavati alla fine dell'iter di adozione di Piano);*
- *Riperimetrazione del giacimento e ampliamento dell'area estrattiva all'interno dell'ATE, area T1 - Area di rispetto giacimento, per il completamento dell'ambito ed il reperimento dei volumi posti a base di pianificazione, come individuato nelle planimetrie dei singoli capitoli;*
- *Possibilità di revisione in aumento della massima profondità di scavo per il reperimento dei volumi di produzione;*
- *Ritrattazione delle prescrizioni inerenti alla realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente sul tratto di collegamento dei due ambiti di proprietà poiché l'incidenza indotta dalle attività sui flussi di traffico veicolare sono da considerarsi irrisorie;*

ATEg4 (Cava Fusi)

- *Ripristino dei volumi previsti nei piani precedenti per consentire una efficiente gestione operativa degli impianti o almeno una corretta pianificazione degli investimenti di lungo periodo. Si richiede a tal fine la possibilità di individuare un'area di futuro giacimento e sviluppo al fine di permettere la corretta pianificazione degli investimenti;*
- *Revisione dei volumi assegnati senza contabilizzazione delle aree già in corso di autorizzazione;*

- *Riperimetrazione del giacimento e ampliamento dell'area estrattiva all'interno dell'ATE, area V - Zona vincolante, per il completamento dell'ambito come individuato nelle planimetrie dei singoli capitoli. Si richiede inoltre la possibilità di individuare un'area di futuro giacimento e sviluppo al fine di permettere la corretta pianificazione degli investimenti;*
- *Revisione e stralcio totale della superficie del TP3 - Ambito di trasformazione dal Piano Cave, comprensivo della strada di accesso attualmente ricompresa nel PCP;*

Richieste generali

- *Revisione e rimodulazione in aumento del fabbisogno preventivato per i bacini di produzione, al fine di far fronte alle richieste di un mercato in aumento e per evitare di aggravare ulteriormente le già esistenti criticità produttive delle attività strutturate;*
- *Individuazione delle politiche incentivanti e delle modalità di premio (riduzione fideiussioni e/o riduzione degli oneri da corrispondere) per gli operatori impegnati nello sviluppo del mercato dei riciclati e delle politiche di sviluppo dell'economia circolare;*
- *Individuazione delle porzioni di territorio, interne alle aree di cava già utilizzate, da deputare alla realizzazione degli impianti utili all'attuazione delle politiche di sviluppo dell'economia circolare. L'individuazione preventiva delle aree a destinazione commerciale/insediativo produttivo permetterebbe la pianificazione degli investimenti per lo sviluppo delle attività e una migliore progettazione e più celere attuazione dei recuperi ambientali.*

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito si espongono le valutazioni effettuate, richiamando, per comodità di esposizione, i paragrafi del documento delle osservazioni presentato dalla richiedente.

1.Premessa - Introduzione

La stima dei fabbisogni della Proposta del nuovo Piano Provinciale Cave è stata effettuata applicando la metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010 basata, seguendo un percorso abbastanza definito, sulla determinazione dei volumi di Sabbia e Ghiaia richiesti dai diversi comparti e dai diversi territori anche extra-provinciali e dei volumi forniti dalle fonti alternative. La valutazione è stata supportata e completata con valutazioni condotte seguendo la metodologia indicata dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20*, basata sull'elaborazione dei dati relativi ai volumi estratti nel decennio precedente.

Si è, tuttavia, valutato che le elaborazioni effettuate, considerando semplicemente il volume annuo medio del periodo, forniscano inevitabilmente una sottostima della previsione del fabbisogno del prossimo decennio, in quanto scontano fasi anomale di minore produzione conseguenti ai periodi di crisi economica prima e di successiva crisi

pandemica; pertanto la Proposta di Piano Cave ha calcolato nelle proprie valutazioni lo scostamento del 25% che la *Proposta dell'Atto di indirizzo* permette nella sua metodologia (*possibilità di scostamenti, da mantenere in generale entro la soglia del 25%, e volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato*).

La ripartizione generale del fabbisogno complessivo di Piano nei Bacini di Produzione è stata sviluppata assumendo come criterio generale l'adozione delle percentuali di distribuzione dei volumi di pianificazione definite dal Piano Cave 2008-2018 per i Bacini di Produzione. La ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata successivamente basata su criteri valutativi di confronto che hanno riguardato tutti gli ATE.

Tali criteri, sottoposti anche a valutazione preventiva della Consulta Cave Provinciale, sono risultati i più rispondenti all'esigenza da un lato di garantire la condizione preferenziale di riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98, per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (e conseguentemente per i Bacini di Produzione di appartenenza), e dall'altro di tener conto delle passate dinamiche di mercato, laddove le precedenti previsioni di produzione a scala di bacino hanno trovato un diverso livello di attuazione riconducibile a situazioni specifiche.

2.ATEg3 (Minicava)

2.1 Divisione degli ambiti

Come già puntualizzato al punto precedente, la ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata effettuata a partire dai volumi attribuiti ai singoli Bacini di Produzione considerando, per ciascun bacino, la totalità delle cave presenti nel bacino stesso.

Pertanto, nel caso del Bacino Olona Sud – Bozzente, la suddivisione, basata su criteri valutativi di confronto tra le cave, ha riguardato ATEg3, ATEg4, ATEg5-C6 e ATEg5-C7.

La produzione decennale calcolata assegnata mediante i criteri valutativi ai due ATE in disponibilità alla società Fusi S.r.l. è stata sommata e ridistribuita tra i due, in modo da assegnare all'ATEg4, non attivato nel decennio precedente, il volume già previsto nel Progetto di Gestione Produttiva approvato, superiore al volume risultante dall'elaborazione effettuata.

L'operazione non ha pertanto portato alcuna riduzione dei volumi assegnati alle due cave, ma semplicemente ha dato la priorità all'attivazione dell'ATEg4, considerando che nel passato decennio la produzione estrattiva della società Fusi S.r.l. è stata esclusivamente svolta dalla cava presente nell'ATEg3 e che questo ha portato ad una anomalia di uno dei criteri utilizzati, ossia la produzione media annua.

Ancorché non esplicitamente argomentato in relazione, si precisa che la proporzione delle previsioni di Piano tra i due ATE è volta a riequilibrare la produzione sul lungo periodo considerando il decennio passato, anche limitando, per il prossimo decennio, gli impatti ambientali del trasporto verso gli impianti situati solo in ATEg4.

2.2 Calcolo dei Volumi residui e assegnazione dei volumi d'ambito

I volumi di piano (produzione decennale e riserva residua) sono stati assegnati sulla base dello stato di avanzamento dei volumi estratti, con aggiornamento al gennaio 2022 comunicato direttamente dalla società Fusi S.r.l.

Tali dati sono sostanzialmente in linea con i volumi calcolati dall'Area Tecnica, Settore Territorio della Provincia di Varese in occasione dell'approvazione del progetto di variante al PGP con contestuale ampliamento dell'attività estrattiva (approvato con A.D. n. 1066 del 15/06/2022), che evidenziano un volume autorizzato residuo (in banco) pari a 181.635 m³ cui si aggiungono 109.945 m³ oggetto di ampliamento.

A tale volumetria presente in banco si sommano circa 1.200.000 m³ indicati dal Progetto di Gestione Produttiva approvato come di riserva residua extra decennio nell'area estrattiva dell'ATE (cfr. TAVOLA 4a del PGP approvato). Tale volumetria andrà verificata nel futuro progetto attuativo aggiornando il DTM riportato nell'elaborato originario, tenendo conto delle quote minime di scavo previste dal Piano Cave ai fini del rispetto dei franchi di falda. Le valutazioni preliminari effettuate portano a stimare che l'innalzamento delle quote potrà portare ad una riduzione dei volumi dell'ordine di 100-120.000 m³.

Le considerazioni di cui sopra permettono pertanto di confermare le volumetrie di piano pari 1.000.000 m³ di produzione nel decennio di valenza del Piano Cave, con una riserva residua (stimata al gennaio 2022) in area estrattiva pari a circa 400.000 m³.

Infine, si ricorda che la produzione prevista nel decennio si intende a partire dallo stato di fatto risultante dal rilievo planoaltimetrico che la ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Cave (v. art. 49 NTA). Pertanto, i volumi scavati a partire dal gennaio 2022 sino alla data di esecuzione del rilievo di cui sopra, si intendono sottratti dalle riserve residue in Area Estrattiva di ciascun ATE.

2.3 Revisione della massima profondità di scavo del giacimento

Si ribadisce che, in base all'art. 34 delle NTA, la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.

Tuttavia, nel periodo di valenza del nuovo Piano Cave, le quote minime di scavo potranno essere modificate in base alle intervenute variazioni delle quote massime di falda, da documentare in uno studio di dettaglio dell'andamento della soggiacenza nell'ultimo decennio nell'areale dell'ATE, esteso ad un adeguato intorno.

2.4 Perimetrazione area giacimento

La Proposta di Piano ha ampliato il giacimento G3g all'interno del perimetro dell'ATE, nel settore nord orientale, individuando una nuova area di rispetto T1 (interna al giacimento), in cui la pianificazione extra decennio potrà programmare l'ampliamento dell'attività estrattiva dell'ATE.

In ragione degli attuali volumi di riserva in area estrattiva, la Proposta di Piano, invece, non ha ritenuto necessario ampliare, come richiesto, l'Area estrattiva E nel settore in oggetto.

Si conferma, invece, alla luce del garantito soddisfacimento dei fabbisogni nell'area estrattiva prevista, la necessità che tale comparto sia mantenuto in stato di naturalità al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte di piano rispetto alle attività previste nell'area estrattiva (E) e salvaguardare le connessioni ambientali individuate, per il settore di interesse, dai disegni delle reti ecologiche regionali, provinciali e locali.

Inoltre, è da rimarcare che, tramite osservazione giunta in questa fase procedurale da parte del PLIS dei Mughetti (capofila Comune di Origgio), cui si rimanda (Prot. 46119 del 12/10/2022 paragrafo 1.1.25), gli uffici del Parco segnalano la presenza di una porzione forestale di notevole interesse nel settore in oggetto. La stessa, in parziale accoglimento dell'osservazione, è stata segnalata, nella Proposta di Piano, quale area Vincolata (V) in area di rispetto T1. Nel contesto dinamico di evoluzione dell'attività estrattiva, la scelta di piano è finalizzata a salvaguardare le connessioni ambientali nel periodo decennale di vigenza della Proposta di Piano; l'indicazione di vincolo, quindi, non pregiudica la possibilità di espansione dell'attività estrattiva determinata da future pianificazioni, ma rimarca la necessità che permanga sempre un'adeguata fascia di collegamento, ancorché progressivamente spostata nei settori più occidentali nei quali, nel frattempo, le operazioni estrattive risulteranno ultimate e il recupero risulterà completato (o in via di completamento).

L'ampliamento del giacimento nel settore a N dell'ATE, già richiesto nelle osservazioni delle precedenti fasi procedurali, non è stato inserito nella Proposta di piano in ragione della presenza di infrastrutture (metanodotto SNAM e linea elettrica AT) che ne rendono tecnicamente poco sostenibile la possibilità di una efficiente e razionale coltivazione futura.

2.5 Prescrizione inerente alla realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente per il tratto di collegamento ATEg3 Minicava – ATEg4 Cava Fusi

La prescrizione è stata ripresa dalla Revisione 2016 del Piano Cave a seguito della VAS ex post, che assumeva l'indicazione contenuta nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 7163 del 01/08/2011, emanato dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Reti della Regione Lombardia.

Tale prescrizione, che allo stato attuale viene nuovamente richiamata, potrà essere rivista, per il nuovo periodo di vigenza del piano, in sede di procedura di VIA cui è da sottoporre il nuovo Progetto di Gestione Produttiva, sulla base degli esiti di nuove analisi del traffico indotto dall'ampliamento della cava.

3. ATEg4 (Cava Fusi)

3.1 Computo dei volumi

Si rimanda a quanto già valutato in merito alle modalità di determinazione dei fabbisogni nella parte di premessa (punto 1).

Si sottolinea, nuovamente, che il nuovo Piano Cave ha assunto come presupposto la riconferma degli Ambiti Territoriali Estrattivi esistenti e posto come condizione preferenziale alla base della pianificazione proprio la riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98, per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo.

Si richiama, altresì, quanto già puntualizzato al precedente punto 2.2 per l'ATEg3: la produzione prevista nel decennio si intende a partire dallo stato di fatto risultante dal rilievo planoaltimetrico che la ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Cave (v. art. 49 NTA). Pertanto, i volumi scavati a partire dal gennaio 2022 sino alla data di esecuzione del rilievo di cui sopra, si intendono sottratti dalle riserve residue in Area Estrattiva di ciascun ATE. La produzione decennale è quindi salvaguardata.

3.2 Perimetrazione area giacimento

La Proposta di Piano ha riconfermato la previsione del Piano Cave 2008-2018.

In merito alla richiesta di ampliamento dell'area estrattiva nel settore nord-occidentale dell'ATE, in area classificata Area di rispetto T2 Vincolata (V), la richiesta non pare giustificata dall'esigenza di reperire volumetrie aggiuntive, almeno per il decennio di valenza del nuovo Piano. Inoltre, la presenza di pozzi piezometrici di monitoraggio della falda a servizio delle ex Discariche Gerenzano 1 e 2 gestite dal A2A Ambiente S.p.A., rappresenta comunque una limitazione all'espansione dell'attività estrattiva nel settore proposto. A tal proposito, si rimanda anche all'osservazione giunta da ASPERM - A2A Ambiente S.p.A (Prot. 45909 e 48685 del 10/10/2022, paragrafo 1.1.11), che richiede particolari attenzioni per tali opere di monitoraggio.

Dal punto di vista ambientale, altresì, si rimarca che la proposta di piano adottata ha opportunamente tenuto conto delle considerazioni inerenti la Rete Verde Regionale (RVR), la Rete Ecologica Regionale (RER), nonché la Rete Ecologica del Piano Territoriale Metropolitano di Milano (PTM); in particolare, le previsioni elaborate nella proposta sono finalizzate, nell'ambito della loro sostenibilità ambientale, a salvaguardare e tutelare la continuità delle connessioni ecologiche individuate nei citati strumenti di programmazione. Inoltre, con la finalità di rafforzare i collegamenti ecosistemici presenti e auspicati anche extra provincia (collegamento tra rete verde urbana e il sistema ambientale e agricolo), il settore in oggetto è stato confermato come Area di rispetto T2 vincolata (V), in quanto in diretta continuità con le "connessioni della rete verde" (Tavole: DP_01 – Strutture e azioni strategiche; DP_02 – Rete Verde Locale) individuate dal PGT del confinante Comune di Rescaldina (si veda paragrafo 1.1.27, Prot. 46236 del 10/12/2022).

In merito alla richiesta di ampliamento del giacimento con inserimento di una nuova area al margine sudest dell'ATE, si richiama quanto già espresso in risposta alle osservazioni presentate nelle precedenti fasi procedurali e in particolare si rileva che in considerazione dell'appartenenza dell'area (e dell'ATE stesso) a elementi di primo livello della RER (e costituenti elementi della REP e della REC), nonché al PLIS Parco dei Mughetti, la proposta di piano si configura come la soluzione più idonea a garantire il

migliore equilibrio tra il soddisfacimento dei fabbisogni e la sostenibilità ambientale del sito.

Inoltre, il settore indicato in osservazione appare interessato dall'interferenza con condotte di trasporto di gas naturale, nonché prossimo a realtà urbane esistenti.

3.3 Stralcio parziale del TP3 – Ambito di trasformazione della SS N°527

La proposta di Piano ha già accolto favorevolmente la richiesta della Ditta e del Comune di Uboldo (osservazioni pervenute nelle precedenti fasi procedurali) di stralcio dell'ambito di trasformazione denominato TP3 ricadente nella precedente perimetrazione dell'ATEg4.

In merito alla richiesta di stralcio anche della viabilità di servizio individuata in quanto *“tracciato stradale rigido e vincolante che limita eccessivamente le possibilità di tracciato e accesso all'area di cava”*, la Proposta di Piano ha ritenuto, al contrario, che il mantenimento rappresenti una garanzia di accesso all'ATE dalla viabilità principale e che comunque, in ogni caso, non pregiudichi affatto la realizzazione di ulteriori viabilità future.

4. Coerenza del PCP con PDA n.64 – Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 5, comma1, della Legge Regionale 8 novembre 2021, n.20

In merito alla *“possibilità di prevedere, per alcune aree di cava, una destinazione finale compatibile con gli impianti da realizzarsi e il mantenimento delle attività in essere oltre il periodo di vigenza del PCP, così da ammortizzare i tempi di ritorno degli investimenti e di garantire il proseguo dell'attività”*, si richiama quanto già rilevato in risposta alle osservazioni avanzate dalla Ditta nelle precedenti fasi procedurali.

Si ritiene opportuno ricordare che la Proposta di Piano, ammette l'installazione di impianti per la lavorazione, trasformazione e valorizzazione degli inerti, nelle sole aree di impianto e stoccaggio, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44 delle NTA. In tal senso, quindi, tali impianti potranno essere previsti nel PGP, se supportati da progettazione e analisi ambientali che giustifichino l'eventuale ampliamento delle aree di servizio e la sostenibilità dell'intervento, come specificato dall'art. 47 delle NTA.

In merito al mantenimento degli impianti oltre il periodo di vigenza del Piano, si segnala quanto previsto dalla proposta dell'Atto d'indirizzo al paragrafo 4.9: *[...] tra le destinazioni finali di alcuni lotti di cava si evidenzia la possibilità di prevedere un utilizzo industriale, in presenza di impianti di trattamento dei materiali ritenuti, in sede di pianificazione comunale, necessari e da mantenere.*

Pertanto, le valutazioni in merito alle effettive necessità di mantenere tali impianti al termine dell'attività estrattiva, nonché alle più corrette e sostenibili scelte localizzative dovranno essere coordinate con la pianificazione più generale del governo del territorio. Quanto sopra in ragione del fatto che la pianificazione delle attività estrattive ha natura temporanea e proprio in questa temporaneità risiede parte della sua sostenibilità, ad esempio, rispetto al tema del consumo di suolo.

Infatti, come esplicitato nella documentazione di Rapporto Ambientale (RA) della VAS, in considerazione del fatto che le cave costituiscono un consumo di suolo temporaneo

delle aree destinate alla coltivazione, l'adeguamento del PTR in relazione alla norma sul consumo di suolo (L.r. 31/14) ha conseguentemente escluso dalla disciplina del Bilancio dei suoli le attività estrattive che rientrano nelle trasformazioni temporanee (una volta ultimati i lavori, le aree ritornano alle originarie destinazioni, opportunamente recuperate, senza alcuna perdita di suolo).

Nel merito della minimizzazione del consumo di suolo nel contesto della pianificazione estrattiva, pertanto, va ricercata la più celere restituzione all'uso pregresso delle aree estrattive, nonché la riduzione delle aree per servizi, ancorché limitate alla temporaneità delle attività di gestione di cava.

Per la possibile installazione di attrezzature utili al trattamento e al riciclo di materiale per la realizzazione di fonti alternative, si riconosce come l'effettivo consumo di suolo legato a tali realtà verrebbe parzialmente compensato dall'attività stessa di recupero che, come auspicato dalla normativa di settore, consente l'utilizzo di fonti alternative in tutela, salvaguardia e risparmio della risorsa; tuttavia, si segnala che tali attività potrebbero comportare un allungamento delle tempistiche complessive di escavazione, posticipando il recupero e la restituzione finale dell'ambito. Anche per tali motivi, nelle schede di inquadramento degli ATE del RA, si raccomanda la necessità, nel caso di realizzazione di tali impianti, di attivare dedicati e specifici Piani di Monitoraggio Ambientale tesi a valutare implicazioni e potenziali impatti sia rispetto alle finalità di recupero finale dell'ATE, sia nei confronti delle realtà ecologiche e insediative dell'intorno, considerandone anche gli aspetti fruitivi e sociali.

Nel caso specifico, si rimarca che l'area risulta inserita all'interno del sistema delle reti ecologiche provinciali e regionali, nonché in parte del territorio del PLIS Parco dei Mughetti.

In merito alla richiesta di *"individuazione delle politiche incentivanti e delle modalità di premio (riduzione fideiussioni e/o riduzione degli oneri da corrispondere) per gli operatori impegnati nello sviluppo del mercato dei riciclati e delle politiche di sviluppo dell'economia circolare"...**"in linea con l'atto di indirizzo regionale e con la nuova normativa in materia estrattiva di riferimento, L.R. 20/21"* si sottolinea come ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 20/21 sia compito della Giunta Regionale definire:

a) *gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;*

b) *le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere*

come altresì richiamato nella stessa Proposta di Atto d'indirizzo.

Pertanto, nelle more dell'approvazione di tali indirizzi regionali, al momento, tali misure non possono essere previste dalla nuova pianificazione provinciale.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

Punti 1, 2.1, 2.2, 3.1: si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano contenute nella Proposta di Piano Cave adottata e i volumi di piano assegnati agli ATEg3 e ATEg4.

Punto 2.4: si conferma la classificazione ad area di rispetto T1, non ritenendo necessario ampliare l'Area estrattiva E, e la perimetrazione dell'ATEg3, come peraltro già analizzato nelle valutazioni in risposta alle osservazioni delle precedenti fasi procedurali.

Punto 3.2: si confermano le attuali delimitazioni del giacimento G4g e degli azzonamenti interni dell'ATEg4.

Punto 3.3: si conferma il mantenimento della viabilità di accesso esistente all'interno del perimetro dell'ATE.

Punto 4: la Proposta di Piano risulta coerente con la Proposta dell'Atto di Indirizzo (approvata con DGR 11/6745 del 25/07/2022) e con la LR 20/2021.

Accoglimento parziale

Punto 2.3: si confermano le quote minime di scavo; tuttavia, si integra la parte testuale della Scheda di Piano dell'ATE specificando che esse potranno essere modificate in base alle intervenute variazioni delle quote massime di falda, da documentare in uno studio di dettaglio dell'andamento della soggiacenza nell'ultimo decennio nell'areale dell'ATE, esteso ad un adeguato intorno.

Punto 2.5: si conferma il richiamo alla prescrizione *inerente alla realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente sul tratto di collegamento dei due ambiti di proprietà*, ma nella parte testuale della Scheda di Piano dell'ATEg3 si precisa che la sua eventuale revisione dovrà essere valutata in fase di approvazione del nuovo PGP in base ai nuovi volumi di mezzi stimati.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le osservazioni in parziale accoglimento non comportano implicazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle scelte di piano. Di contro si ritiene che l'eventuale accoglimento di quanto proposto in osservazione per i due ATE avrebbe comportato una maggiore incidenza ambientale, rappresentando un'alternativa a minore sostenibilità ambientale.

1.1.20 PROTOCOLLO 46091 DEL 11/10/2022 - REGIONE LOMBARDIA – DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Provincia di Varese ha dato avvio alla redazione del nuovo Piano Cave Provinciale, per il solo settore sabbie e ghiaie, con Decreto n. 185 del 22.10.2020. Tale Piano è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE e a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Con nota Protocollo S1.2022.0010013 del 14.4.2022 questa Direzione Generale ha espresso il proprio parere di competenza nell'ambito della consultazione pubblica

finalizzata all'acquisizione di osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione utili alla fase di redazione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale.

La proposta di Piano e il relativo Rapporto Ambientale, datati luglio 2022, sono stati messi a disposizione dalla Provincia con apposito avviso dell'8.8.2022 e costituiscono l'oggetto della presente istruttoria.

Esaminati i suddetti documenti, come richiesto dalla Provincia con nota Protocollo 2022/37531 del 9.8.2022, si forniscono le indicazioni che seguono.

a) Stima dei fabbisogni

Nella Relazione Tecnica di Piano, nonché nello specifico elaborato denominato Relazione dei fabbisogni e relative produzioni, l'entità dei fabbisogni di inerti da cava necessari per la realizzazione di "grandi opere infrastrutturali" viene considerata trascurabile ai fini della quantificazione del fabbisogno complessivo di inerti (sabbia e ghiaia) del Piano Cave.

Per giungere a tale conclusione, nei suddetti documenti vengono analizzati puntualmente i soli fabbisogni delle seguenti opere:

- 1) Potenziamento della Linea Ferroviaria Rho-Arona. Tratto Rho-Gallarate. Progetto del quadruplicamento Rho-Parabiago e Raccordo a Y;
- 2) MXP-AT Railink-Collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2- Linea RFI del Sempione.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori opere infrastrutturali di rilevanza regionale, elencate nella nota S1.2022.0010013 del 14.4.2022 citata in premessa, nella documentazione della proposta di Piano è riportato quanto segue:

"(...) al momento non sono disponibili dati di dettaglio in merito al bilancio dei materiali da costruzione con riferimento alle terre e rocce da scavo e agli inerti per rilevati. Da informazioni preliminari di carattere generale relative alle scelte progettuali effettuate, è tuttavia possibile presumere un complessivo bilancio terre positivo, ossia con volumi in esubero (al netto dei materiali scavati utilizzati direttamente negli stessi cantieri), destinati a riutilizzo esterno, anche in ossequio agli indirizzi normativi in materia di economia circolare che prevedono la valorizzazione dei materiali inerti riciclati. (...)"

Ciò premesso, si dà innanzitutto atto che i fabbisogni delle due opere di seguito specificate esulano dalle previsioni del nuovo Piano Cave provinciale in quanto trattasi di interventi già in fase di aggiudicazione/realizzazione:

- per l'intervento MXP-AT Railink-Collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2- Linea RFI del Sempione, in data 14.3.2022, a seguito di gara, è stato sottoscritto il contratto tra Ferrovienord e soggetto aggiudicatario e sono state avviate le attività propedeutiche all'approntamento del cantiere per la realizzazione dell'opera. In esito a confronto con Ferrovienord, si conferma l'esubero di 321.659,28 mc indicato nella Relazione di Piano (dato mutuato dal Piano di Utilizzo Terre preliminare allegato al progetto definitivo approvato);

- per l'intervento Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate - 1° stralcio funzionale (Bretella di Gallarate), in data 25.7.2022 è stato approvato il progetto esecutivo con Dispositivo dell'Amministratore Delegato di ANAS.

Si evidenzia altresì quanto segue:

- rispetto al Potenziamento della Linea Ferroviaria Rho-Arona. Tratto Rho-Gallarate. Progetto del quadruplicamento Rho-Parabiago e Raccordo a Y, opera composta - oltre che dal lotto "Quadruplicamento Rho-Parabiago e Raccordo a Y" propriamente detto - anche dal lotto relativo al rifacimento della stazione di Rho ('PRG Rho'), la Relazione Tecnica del Piano Cave riporta opportunamente le sole volumetrie relative al primo (inerti per rilevati da approvvigionare da cava pari a 25.800 mc, terre e rocce da scavo in esubero pari a 236.200 mc) in quanto unico lotto che interessa il territorio della Provincia di Varese. Si dà atto che tali volumetrie coincidono con quelle indicate nel documento "Cave e Discariche" allegato agli elaborati del progetto definitivo dell'opera, che corrisponde all'ultimo avanzamento tecnico ad oggi disponibile e per il quale Regione Lombardia si è espressa in sede di VIA nazionale con la d.g.r. n. XI/7032 del 26.9.2022;
- rispetto alle ulteriori infrastrutture di rilevanza regionale con almeno il progetto preliminare approvato, visti i dati progettuali al momento disponibili presso questo ufficio si forniscono le seguenti indicazioni:
 - a. Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate – Completamento: è in corso l'aggiornamento del progetto definitivo da parte di ANAS; il preliminare approvato nel 2008 prevede il seguente fabbisogno di materiale: misto granulare stabilizzato: 800 mc; misto cementato: 130 mc; conglomerato cementizio: 55.500 mc; conglomerato bituminoso 650 mc.
 - b. Completamento Sistema Viabilistico Pedemontano lombardo (Pedemontana):
 - 1. lotto 2 della tangenziale di Varese: sussiste un'eccedenza pari a 788.000 mc.
 - 2. tratta A (per la sola opera connessa TRVA13-14: dal progetto definitivo attualmente disponibile è prefigurabile un fabbisogno di inerti per l'opera pari a circa 1 mln mc. Risulta tuttavia allo studio, da parte di APL, una rivisitazione sostanziale del progetto dell'intervento, in esito alla quale la stima suddetta potrebbe subire variazioni anche significative;
 - c. S.S. 342 - Peduncolo di Vedano-Olona: è prefigurabile un'eccedenza di materiale, la cui quantificazione, tuttavia, avverrà in fase di riaggiornamento progettuale.

Per tutto quanto sopra, come già evidenziato in premessa, i contenuti della proposta di Piano cave in esame rispetto al tema della quantificazione del fabbisogno per "grandi opere pubbliche" sono da ritenersi allo stato coerenti con la programmazione regionale solo limitatamente alla situazione conoscitiva in essere, la quale, per le motivazioni sopra

indicate, appare passibile di aggiornamenti anche potenzialmente rilevanti nel breve/medio periodo in relazione allo sviluppo/ (o alla riattivazione del percorso di approvazione) di alcuni interventi strategici, con prioritario riferimento alle opere di cui ai punti b.1) e c).

È pertanto necessario che, in caso di conferma di mutamenti significativi dello scenario ad oggi definibile, il Piano sia adeguato con tempestività rispetto al dimensionamento dei suoi parametri, in termini sia di soddisfacimento degli eventuali fabbisogni emergenti che della rivalutazione dei volumi derivanti da "terre e rocce da scavo da opere pubbliche", attualmente indicati pari a zero nella Relazione Tecnica e nella Relazione dei fabbisogni e relative produzioni.

In questo secondo caso, tale eventuale rivalutazione dovrà essere operata tenendo in considerazione, per quanto possibile, i presunti tempi di disponibilità del surplus di materiale in relazione ai cronoprogrammi delle singole opere, anche al fine di perseguire un'efficace azione di valorizzazione dei materiali inerti riciclati.

Si osserva inoltre che, con riferimento alle terre e rocce da scavo da opere pubbliche, nella Relazione Tecnica e nella Relazione dei fabbisogni e relative produzioni è indicato l'intento di "(...) perseguire, nella pianificazione delle attività estrattive, la programmazione di aree all'interno degli ambiti ove realizzare recuperi ambientali mediante riempimenti con l'utilizzo di detti materiali di risulta". Tale intento non trova però riscontro nell'ambito della normativa di attuazione del Piano – Titolo IV Recupero ambientale.

b) Localizzazione degli Ambiti estrattivi di cava (ATE)

Si rileva in particolare che l'ambito estrattivo ATEg7, nel territorio comunale di Cantello, in località Merischio, ricade parzialmente nella fascia di salvaguardia del secondo Lotto della Tangenziale di Varese. Si rende pertanto necessario verificare preventivamente l'ammissibilità della previsione dell'ambito estrattivo nella configurazione proposta, ovvero ottenere l'Attestazione di Compatibilità Tecnica da parte del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale.

c) Normativa di Piano

L'articolo 7, riguardante le cave di riserva per opere pubbliche, indica che:

"Non sono state individuate cave di riserva in quanto non risultano approvati progetti esecutivi di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale. L'eventuale successiva attivazione di cave per esigenze straordinarie di inerti, connesse alla realizzazione di tali opere, potrà avvenire tenendo conto, nella scelta della loro localizzazione, delle indicazioni di priorità adottate nel presente Piano Cave, facendo riferimento alle aree di giacimento potenzialmente idonee con esclusione di quelle in cui sono stati identificati gli Ambiti Territoriali Estrattivi."

Si osserva che la motivazione indicata per la mancata individuazione di cave di riserva non è in linea con quanto previsto dalla d.g.r. n. VIII/11347 del 10 febbraio 2010 "Revisione dei «Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali» di cui al primo

comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/1998, in materia di cave". Infatti, tale d.g.r. indica nel progetto preliminare (leggasi ora progetto di fattibilità tecnico-economica) il livello progettuale di riferimento per la stima del fabbisogno inerente alla realizzazione di opere pubbliche da soddisfare mediante il ricorso a cave di riserva o ad apposite aree all'interno degli ATE di Piano.

Si invita inoltre a verificare la coerenza complessiva della disciplina proposta sulla localizzazione delle 'cave per esigenze straordinarie' rispetto a quanto oggi previsto in materia dal comma 2 dell'art. 20 l.r. 20/2021.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito si espongono le valutazioni effettuate, richiamando, per comodità di esposizione, i paragrafi del documento delle osservazioni.

a) Stima dei fabbisogni

Si prende atto della segnalazione del fatto che i fabbisogni degli interventi MXP-AT Railink-Collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2- Linea RFI del Sempione e Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate - 1° stralcio funzionale (Bretella di Gallarate), esulano dalle previsioni del nuovo Piano Cave provinciale in quanto trattasi di interventi già in fase di aggiudicazione/realizzazione, nonché delle successive valutazioni.

In particolare, si prende atto delle conclusioni dell'osservazione nelle quali si afferma che i contenuti della proposta di Piano cave in esame rispetto al tema della quantificazione del fabbisogno per "grandi opere pubbliche" sono da ritenersi allo stato coerenti con la programmazione regionale solo limitatamente alla situazione conoscitiva in essere, [...] passibile di aggiornamenti anche potenzialmente rilevanti nel breve/medio periodo in relazione allo sviluppo/ (o alla riattivazione del percorso di approvazione) di alcuni interventi strategici. È pertanto necessario che, in caso di conferma di mutamenti significativi dello scenario ad oggi definibile, il Piano sia adeguato con tempestività rispetto al dimensionamento dei suoi parametri, in termini sia di soddisfacimento degli eventuali fabbisogni emergenti che della rivalutazione dei volumi derivanti da "terre e rocce da scavo da opere pubbliche"

In merito, si ribadisce che, date le tempistiche di redazione dell'attuale Proposta di Piano Cave, gli eventuali adeguamenti potranno essere condotti nella successiva fase di pianificazione: si ricorda infatti che la L.R. 20/21 prevede (al comma 6 dell'art.28) l'obbligo di adeguamento alla nuova normativa, con l'avvio del procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Si ricorda peraltro che l'eventuale reperimento di materiale per opere pubbliche in cave di riserva non previste dalla pianificazione potrà essere previsto ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 20/21, con le modalità e procedure previste nei successivi commi 2÷5.

In merito alla segnalazione che *l'intento di "(...) perseguire, nella pianificazione delle attività estrattive, la programmazione di aree all'interno degli ambiti ove realizzare recuperi ambientali mediante riempimenti con l'utilizzo di detti materiali di risulta"*. Tale intento non trova però riscontro nell'ambito della normativa di attuazione del Piano –

Titolo IV Recupero ambientale, si precisa che nel capitolo 7 della Relazione Tecnica era stato appositamente specificato che "In accordo con i contenuti e gli obiettivi posti dalla nuova legge regionale (l.r. 20/21), in settori idonei dal punto di vista ambientale, potranno essere previste modalità di recupero che comportino ripristini morfologici mediante l'utilizzo dei rifiuti di estrazione (cappellaccio e limi di lavaggio), di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs.152/2006 e dei criteri e norme di settore".

Accogliendo l'osservazione proposta, tale opportunità, segnalata solamente nella Relazione Tecnica, viene inserita ed esplicitamente specificata nelle NTA, andando ad integrare l'art. 36 *Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni* del Titolo IV riguardante il recupero ambientale.

b) Localizzazione degli Ambiti estrattivi di cava (ATE)

Si rimarca che la fascia di salvaguardia del secondo lotto della Tangenziale di Varese interessa, marginalmente, la sola area di rispetto T1 nella porzione meridionale dell'ATE, all'interno della quale, per il decennio di valenza del Piano Cave non sono previste attività estrattive ed è prevista esclusivamente ai fini del mantenimento di un corridoio ecologico tra l'Area estrattiva E (non interferente con la succitata fascia di salvaguardia) e l'esistente SP3.



Figura 1 - ATEg7 e localizzazione del tracciato di progetto: il tratteggio verde individua il corridoio di salvaguardia stradale (80 m dall'asse)

Pertanto, le previsioni di trasformazione o utilizzo del suolo fisicamente o funzionalmente interferenti con le infrastrutture stesse (Art. 102-bis L.R. 12/2005) connesse alla programmazione del Piano Cave riguardano l'Area estrattiva E, posta ben più a settentrione rispetto al tracciato in previsione e alle relative fasce di salvaguardia (oltre 150 m dall'asse stradale di progetto, Figura 1).

Lo stralcio proposto individua il *corridoio di salvaguardia stradale* di 80 m dall'asse della previsione di progetto, così come definito dall'Allegato PTR - 4 *Strumenti operativi, S01 - Obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale - Corridoi di salvaguardia urbanistica art. 102 bis l.r. 12/2005 e s.m.i. Criteri di applicazione* della Sezione Strumenti Operativi del PTR.

L'eventuale espansione dell'attività estrattiva nell'Area di rispetto T1 sottesa al giacimento G8g potrà essere prevista solo dalla futura pianificazione di settore.

Nella scheda di piano dell'ATEg7, si provvede a spostare, dalla sezione *Altre prescrizioni per la coltivazione*, alla sezione *Note*, la frase *"l'eventuale futuro sfruttamento ai fini estrattivi della porzione di giacimento prossima al tracciato del secondo lotto della Tangenziale di Varese potrà essere consentito a condizione che sia preventivamente verificata con la concedente dell'opera pubblica la compatibilità fisica e funzionale con il progetto dell'infrastruttura"*, come segnalato in osservazione e previsto dalla normativa.

c) Normativa di Piano

Si prende atto di quanto segnalato a riguardo dei contenuti dell'Art. 7 delle NTA (*Cave di riserva per opere pubbliche*); si provvede pertanto ad aggiornare detto articolo, indicando l'assenza di progetti di fattibilità tecnico-economica con volumi tali da richiedere l'individuazione di cave di riserva o l'individuazione di apposite aree all'interno degli ATE di Piano.

Lo stesso articolo è aggiornato anche nella parte riguardante *"l'eventuale successiva attivazione di cave per esigenze straordinarie di inerti, connesse alla realizzazione di tali opere"*, precisando che l'autorizzazione o concessione di tali cave spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 20/21, con le modalità e procedure previste nei successivi commi 2÷5.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DI PIANO

Si prende atto delle conclusioni dell'osservazione in merito al punto a) Stima dei fabbisogni e si rimanda alla normativa regionale per gli eventuali fabbisogni emergenti.

Accoglimento:

Punto a)

In accoglimento della specifica osservazione, si integra l'art. 36 delle NTA in merito all'individuazione nei PGP dei settori idonei al recupero mediante riempimento (totale o parziale) con utilizzo di idonei materiali inerti.

Punto b)

Si è provveduto a *verificare l'ammissibilità della previsione dell'ambito estrattivo nella configurazione proposta*.

Punto c)

Si provvede ad aggiornare l'Art. 7 delle NTA (*Cave di riserva per opere pubbliche*).

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le modifiche riguardano passaggi normativi o precisazioni; poiché la Proposta di piano conferma le scelte elaborate per la pianificazione e demanda alle successive fasi attuative o all'applicazione della normativa di settore la valutazione di eventuali modifiche, comunque da motivare con dedicate progettazioni e considerazioni ambientali, non si riscontrano implicazioni in ordine alla sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.21 PROTOCOLLO 46097 DEL 12/10/2022 – GEORISORSE S.R.L.

CONSIDERATO

[...]

- che le valutazioni di Proposta di Piano rilevano, per gli ATE presenti sul territorio provinciale, una previsione di escavazione complessiva decennale pari a 16.300.000 mc;
- che tale determinazione a nostro avviso risulta sostanzialmente sottostimata rispetto al reale quadro di esigenze di mercato, in quanto:
 - i. Relativamente alla presumibile richiesta proveniente dal territorio della Provincia di Varese, emerge una sottostima dei quantitativi legati agli interventi edilizi, opere viarie e usi specifici;
 - ii. Non tiene conto dei materiali commercializzati presso territori provinciali confinanti e, in particolare, presso la provincia di Como;
 - iii. Opera una sovrastima delle aliquote di materiali riutilizzabili in alternativa ai materiali di cava;
 - iv. Non tiene conto delle evidenti anomalie che hanno alterato i normali trend economici e produttivi di settore (covid, fasi di inizio e terminale del periodo di vigenza del piano cave, crisi economica occorsa a partire dall'anno 2014);
 - v. Non tiene conto dell'importante contributo di materiali acquistati presso siti terzi posti al di fuori del territorio provinciale quali integrativi o sostitutivi di materiali estratti presso i siti estrattivi provinciali, anche in relazione alle incertezze programmatiche correlabili con i tempi di programmazione decennale e autorizzativi.

VISTO

La proposta di piano cave adottato che prevede per la cava in oggetto una considerevole riduzione del volume asportabile riducendo il volume complessivo a 1.600.000 mc;

SI CHIEDE

1. Tenere conto delle evidenti incertezze dei tempi di programmazione decennale e delle rilevanti incognite di mercato innescabili da eventi non prevedibili in sede di

programmazione, nonché delle considerazioni effettuate con riguardo ai dati previsionali proposti;

2. Di prevedere per la cava in questione una produzione decennale di almeno 2.300.000 rispondente alle esigenze produttive aziendali e alle richieste dell'ambito territoriale da noi servito;

3. Mantenere l'azzoneamento interno dell'ATE come proposto nella cartografia allegata all'osservazione trasmessa a seguito dell'avvio della procedura di redazione del Piano Cave e della procedura di VAS (prot. 5275 del 03/02/2021) ed in particolare:

- i. Mantenere il settore di fondo cava esterno all'area E al piede del fronte Nord e Ovest come Area Is;
- ii. Eliminazione delle Zone di rispetto vincolate (V) individuate in corrispondenza dell'area di rispetto T2 nella parte Est e Nord dell'ATE; il vincolo apposto, sembra con la finalità di garantire e individuare un corridoio ecologico a sviluppo nord sud, appare tuttavia in contrasto con la destinazione delle limitrofe aree T1 (ad Est), le quali rappresentano aree di rispetto ma sottese al giacimento e sono quindi il futuro polmone di sviluppo della coltivazione; considerando che il ruolo di mitigazione dell'area di rispetto T2 nei settori Est e Nord dell'ATE risulta già sufficientemente delineato, l'apposizione di un vincolo che non risulta supportato da una normativa specifica, appare ridondante; si chiede inoltre l'eliminazione del riferimento al vincolo nell'articolo 3 lettera b4 della Normativa Tecnica;

4. Riconsiderare la ricostruzione dei valori massimi della falda sulla base dei quali sono stato determinate (ai sensi dell'art. 30 del Piano cave) le quote di massimo di scavo nel piano cave vigente che si ritiene siano eccessivamente penalizzanti; attualmente, a titolo di esempio, il franco tra fondo cava nel settore di ampliamento (quota media 209.5 m.s.lm rif Allegato3C alla Aut 3027/2017) e il livello della falda è di circa 9 m; si ritiene in particolare che i valori di soggiacenza legati a fenomeni episodici (riferimento falda dicembre 2014) vadano diversamente considerati al di là del valore assoluto del dato rilevato.

[...].

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito, si presentano valutazioni in merito ai contenuti dell'osservazione così come sopra schematizzati.

Punto 1 e premessa:

In merito alle valutazioni riportate nella parte introduttiva della richiesta, che in sintesi concernono le modalità di valutazione dei fabbisogni seguite dalla Proposta di Piano e alle relative criticità che avrebbero portato ad una sottostima complessiva, si ritiene di rimandare alle puntualizzazioni già espresse in merito a questi aspetti in risposta alla Relazione Tecnica "Valutazione fabbisogni e corrispondenti quantitativi producibili", predisposta dallo Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro nel settembre 2022, riportate in risposta all'osservazione al

paragrafo 1.1.9 (Prot. 45836 e 45929 del 10/10/2022 - F.lli Valli S.r.L.), riferite in particolare alla determinazione dei volumi richiesti dai comparti edilizia, opere viarie e attività produttive legate a peculiarità locali, dei volumi richiesti extra provincia (provincia di Como nello specifico), alla presunta sovrastima delle fonti alternative.

Si ribadisce, in questa sede, che il percorso seguito per la definizione dei fabbisogni della proposta di piano adottata ha seguito l'applicazione della metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010, che consente minime possibilità di scostamento; in particolare Regione Lombardia, nell'impostare i criteri di tale metodologia, ha voluto restituire un criterio di valutazione che escludesse quanto più possibile parametri soggettivi, parziali e/o settoriali che potessero portare a difformità nelle stime condotte in previsione dei nuovi Piani cave. Anche per tali motivazioni, inoltre, la procedura non contempla l'applicazione di ulteriori correttivi, in incremento o decremento percentuale, rispetto a quelli già previsti.

La stima elaborata per la Proposta di Piano Cave, proprio per tener conto delle possibili criticità dei criteri regionali di riferimento della precedente L.R. 14/98, è stata supportata dall'analisi condotta con riferimento alla metodologia indicata dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20 (approvata con d.g.r. 11/6745 del 25/07/2022; l'atto però, al momento della redazione e dell'esame delle osservazioni (Conferenza di valutazione finale), non era ancora vigente).

Si ritiene qui di precisare ulteriormente che, come peraltro riportato nella stessa Relazione Tecnica di Piano, si ha ben presente che anche questa nuova metodologia, se da un lato presenta semplificazioni tese a superare le problematiche e incertezze della vecchia, intrinseche nella determinazione dei volumi sia richiesti dai vari comparti sia forniti dalle possibili fonti alternative, dall'altro può portare a delle sottostime legate a situazioni di criticità quale quelle segnalate dalla scrivente.

Di tali criticità si è tuttavia tenuto conto nella Proposta di Piano, applicando lo scostamento del 25% che la Proposta dell'Atto di indirizzo permette nella sua metodologia (possibilità di scostamenti, *da mantenere in generale entro la soglia del 25%, e volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato*).

Si ritiene in ogni caso opportuno ricordare che una verifica dei fabbisogni pianificati dal nuovo Piano Cave di Varese, redatto seguendo le procedure della normativa previgente (*l.r. n. 14/1998*), potrà essere condotta in occasione della redazione del Piano delle attività estrattive conforme alla nuova normativa. Infatti, ai sensi del comma 6 dell'art.28 della L.R. 20/2021, il procedimento di adozione del PAE deve essere avviato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

La futura pianificazione potrà pertanto accertare e verificare la quantificazione dei fabbisogni effettuata dall'attuale Proposta di Piano, a partire dallo stato di attuazione delle attuali previsioni, tenendo conto anche degli aggiornamenti normativi attualmente in fase di completamento.

Punto 2:

Per ciò che riguarda la richiesta di incremento dei volumi di piano assegnati all'ATEg5-C7, sulla base delle esigenze produttive aziendali e alle richieste dell'ambito territoriale servito, si precisa che la ripartizione generale del fabbisogno complessivo di Piano nei Bacini di Produzione è stata sviluppata assumendo, come criterio per la distribuzione dei volumi, l'adozione delle percentuali già definite per il Piano Cave 2008-2018. La ripartizione dei fabbisogni negli Ambiti Territoriali Estrattivi è stata successivamente basata su criteri valutativi di confronto che hanno riguardato tutti gli ATE.

Tali criteri, sottoposti anche a valutazione preventiva della Consulta Cave Provinciale, sono risultati i più rispondenti all'esigenza di garantire, da un lato, la condizione preferenziale di riconferma dei volumi residui già previsti per il decennio nei Progetti di Gestione Produttiva (PGP) approvati ex art. 11 della L.R. n. 14/98, per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo (e conseguentemente per i Bacini di Produzione di appartenenza) e, dall'altro, di tener conto delle passate dinamiche di mercato, laddove le precedenti previsioni di produzione a scala di bacino hanno trovato un diverso livello di attuazione riconducibile a situazioni specifiche.

Per l'ATEg5-C7 i volumi di piano (produzione decennale e riserva residua) sono stati assegnati a partire dallo stato di avanzamento dei volumi estratti, con aggiornamento al gennaio 2022 comunicato direttamente dalla società Georisorse s.r.l..

Si rileva che in base ai dati comunicati e allo storico della produzione estrattiva del decennio, la produzione media della cava risulta dell'ordine di 120.000 m³ con un massimo di circa 151.000 m³; rispetto a tali valori la produzione del decennio assegnata pari a 1.600.000 m³ risulta quindi coerente.

Si fa presente che la produzione prevista nel decennio si intende a partire dallo stato di fatto risultante dal rilievo planoaltimetrico che la Ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Cave (v. art. 49 NTA). Pertanto, i volumi scavati a partire dal gennaio 2022 sino alla data di esecuzione del rilievo di cui sopra, si intendono sottratti dalle riserve residue in Area Estrattiva di ciascun ATE.

Punto 3i:

Nell'attuale ambito di cava (C7), le aree di rispetto sono state individuate laddove le attività di escavazione sono state concluse, laddove i settori risultano già recuperati o in cui le attività di recupero sono in corso e/o devono essere ancora avviate. In particolare, le attività di recupero dovranno essere eseguite prioritariamente nella zona del fondo cava, a nord del vecchio lago di cava; nell'attuale area estrattiva, il recupero prioritario è stato individuato in corrispondenza del fondo cava (segnalato come Area di riassetto ambientale) e del fronte di scavo finale a ovest, in continuità con le scarpate già avviate al recupero.

Infatti, in coerenza con gli obiettivi di piano che si prefiggono il più sollecito recupero delle aree ormai completamente escavate, le scelte di piano, per garantire la migliore sostenibilità ambientale dell'ambito in ordine alle attività di sfruttamento previste, hanno implicato l'individuazione dell'intera area di fondo scavo come area a riassetto

ambientale, ossia adeguata all'attivazione di un pronto recupero da integrare al meglio con le limitrofe scarpate in parte già in fase di rinaturalizzazione.

Tuttavia, in considerazione delle motivazioni addotte in osservazione, si è ora valutato che le stesse sono in parte condivisibili, sia in ragione delle ridotte superfici operative presenti in diretta prossimità del fronte di scavo della proposta Area estrattiva, sia a seguito di un ulteriore controllo dell'effettivo stato dei luoghi, che ha evidenziato come la porzione più meridionale del fondo scavo risulti effettivamente ancora interamente area di cantiere per le attività.

Per tali motivi, si conviene che, al fine di permettere una migliore gestione dell'attività di cava, sia opportuno prevedere un parziale ampliamento delle aree a cantiere previste nella Proposta di Piano, ampliando le superfici delle aree classificate come Is (impianti e stoccaggio) in detta porzione della cava. Specificatamente, si procede ad ampliare, verso nord, esclusivamente sulle superfici di fondo cava ancora operative per le attività di cava (corrispondenti alla porzione di area estrattiva E nella pianificazione vigente), il settore classificato come Area S (servizi e viabilità), quindi a unirlo, come classificazione, all'adiacente zona Is interessata dalla presenza del nastro trasportatore.

In pratica, si amplia l'Area S (con conseguente limitata riduzione dell'Area di rispetto T2 e dell'Area di riassetto ambientale) e la si fonde (riclassificandola) con l'adiacente Area Is interessata dalla presenza del nastro trasportatore.

Si reputa opportuno ricordare che, come specificato dalle NTA della Proposta di Piano, i limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio sono da considerarsi indicativi e che la loro delimitazione esatta sarà definita nel Progetto di Gestione Produttiva. In tale sede, l'eventuale ampliamento delle aree per servizi e stoccaggio rispetto a quanto indicato nella planimetria della scheda di piano dovrà comunque essere ridotto al minimo indispensabile per soddisfare le esigenze dell'attività estrattiva e interessare aree non ancora recuperate anche prevedendo interventi di recupero sostitutivi (come altresì previsto dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province* di cui all'art. 8 della L.R. 08/11/2021 n.20).

Punto 3ii:

In merito all'eliminazione delle Zone di rispetto Vincolanti, si precisa che il sovrasimbolo V che le identifica (cui corrisponde un vincolo e un relativo riferimento in normativa) è stato inserito nelle cartografie allo scopo di rendere immediatamente visualizzabili quelle aree che devono essere considerate vincolate per localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche. Si sottolinea, per il caso di specie, che i sovrasimboli V per l'area di rispetto posta a est dell'ATE e per l'area di rispetto posta a nord dell'ATE, tra l'area estrattiva e la strada, sono definiti e individuati così come già chiariva il Piano Cave 2008-2018 a seguito della procedura di VAS ex post del 2016.

Infatti, la zona individuata come T2 presenta un'importante funzione di mitigazione, sia visiva (dall'esterno verso le aree di cantiere della cava), sia rispetto ai possibili impatti che le attività di cantiere (rumori, odori, sollevamento di polveri ecc.) possono avere nei

confronti delle realtà limitrofe (dall'interno della cava verso l'immediato intorno). Rispetto a tali funzioni, quindi, appare evidente l'importanza di un'adeguata profondità della fascia T2, che ne garantisca la capacità di assolvere a tale ruolo.

Inoltre, tali indicazioni di vincolo sono alla base della sostenibilità ambientale delle scelte della Proposta di Piano: infatti, come già premesso, si ritiene che l'indicazione di vincolo sia pertinente, se non necessario, per queste aree che, per localizzazione, caratteristiche ambientali e/o possibili funzionalità ecologiche, risultano utili alla salvaguardia della continuità ambientale dei disegni di rete regionale, provinciale e locale riscontrate nel settore territoriale in oggetto.

Peraltro, le aree così segnalate sono meglio dettagliate, nella definizione e nelle loro estensioni, nei contenuti testuali della Scheda di piano dell'ATE.

Si conferma che le tutele di vincolo sulle porzioni più orientali dell'ATE sono finalizzate anche alla salvaguardia della continuità ambientale dei segnalati elementi delle reti ecologiche; nel contesto dinamico di evoluzione dell'attività estrattiva, la scelta di piano è finalizzata a salvaguardare la connessione nord - sud nel periodo decennale di vigenza della Proposta di Piano. L'indicazione di vincolo, quindi, non pregiudica la possibilità di espansione dell'attività estrattiva determinata da future pianificazioni, ma rimarca la necessità che permanga sempre un'adeguata fascia di collegamento, ancorché progressivamente spostata nei settori più occidentali nei quali, nel frattempo, le operazioni estrattive risulteranno ultimate e il recupero risulterà completato (o in via di completamento).

Per tutto quanto premesso, si ribadisce che le aree di rispetto in oggetto sono da considerarsi vincolate e dovranno garantire, nell'evoluzione dell'attività estrattiva, le funzioni mitigative rispetto alle realtà esterne, nonché la salvaguardia delle connessioni ecologiche a supporto e alla valorizzazione della funzionalità dell'Elemento di primo livello della RER entro cui è inserito l'ATE, coerentemente anche agli elementi costituenti la REP provinciale di Varese e alle indicazioni della pianificazione locale provinciale ed extraprovinciale.

Punto 4:

Si richiama, in merito, quanto previsto dall'art. 34 delle NTA della proposta di piano: *la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio*. Questa indicazione permane anche se riferita a un evento eccezionale, per cui l'attuale riferimento da assumere nei progetti di escavazione è rappresentato dalle quote registrate nel dicembre 2014.

Tuttavia, come altresì specificato nella scheda dell'ATE della proposta di piano, le quote minime di scavo potranno essere modificate in base a variazioni delle quote massime di falda da documentare in uno studio di dettaglio dell'andamento della soggiacenza nell'ultimo decennio nell'areale dell'ATE, esteso ad un adeguato intorno.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

Punto 1 e premessa: si confermano le valutazioni e le stime sui Fabbisogni elaborate nella documentazione adottata.

Punto 2: si confermano i volumi di piano assegnati all'ATEg5-C7.

Punto 3ii: si conferma la planimetria in merito alle Aree V, il vincolo corrispondente e il conseguente riferimento nelle NTA.

Accoglimento parziale

Punto 3i: si modifica la planimetria nella Scheda di Piano dell'ATEg5-C7 operando un parziale e limitato aggiornamento dell'azzoneamento interno dell'ATE: si amplia l'area S sul fondo cava, ricomprendendo solo la porzione individuata come area estrattiva nel vigente piano cave, e la si riclassifica, fondendola alla limitrofa Area Is - Impianti e stoccaggio.

Punto 4: si confermano le quote minime di scavo, rimandando a quanto già indicato nella Scheda di Piano dell'ATEg5-C7.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Si reputa che la parziale modifica apportata all'azzoneamento dell'ambito, pur in riduzione dell'Area di rispetto T2 e dell'Area di riassetto ambientale, permetta di rispondere in misura opportuna alle effettive esigenze aziendali non comportando, al contempo, sostanziali implicazioni in ordine alla sostenibilità ambientale delle scelte di piano. Nello specifico, la modifica non incide, per dimensioni, su aree sostanziali per il raggiungimento degli obiettivi tesi a mantenere e consolidare le connessioni ambientali dell'Elemento di primo livello individuato dai disegni della rete ecologica del comparto di interesse.

1.1.22 PROTOCOLLO 46107 DEL 12/10/2022 - ANEPLA

La scrivente associazione in merito al redigendo Piano cave della Provincia di Varese, lasciando alle proprie associate l'esposizione di riflessioni e richieste di natura più specifica e legata alla particolare situazione di ogni ambito estrattivo, espone qui alcune considerazioni in merito al tema della determinazione del "fabbisogno" che rappresenta, come noto, il punto di partenza della pianificazione del settore estrattivo.

Sulla stima del fabbisogno

Ci sembrano opportune alcune riflessioni sulle modalità di individuazione del valore di partenza da utilizzare per il calcolo finale dei "fabbisogni" partendo dalla valutazione della media del decennio precedente. Nel nostro caso infatti il decennio sconta la coda del forte periodo recessivo con cui si è chiuso il sesto ciclo economico delle costruzioni dal dopoguerra ad oggi ed invece non tiene in adeguata considerazione lo slancio al mondo delle costruzioni già ora impresso nel 2020 dal decreto "Rilancio" con il così detto "superbonus 110 ". In una prospettiva poi di medio periodo un ulteriore impulso al settore

delle costruzioni sarà impresso dai molti progetti di rinnovamento delle infrastrutture legati al PNRR.

Ed ancora, sempre in tema di fabbisogni, non ci pare sia stata presa adeguatamente in considerazione la funzione di supplenza rispetto alla mancata / non sufficiente produzione della limitrofa area comasca. Come noto la Provincia di Como non può far affidamento su giacimenti adeguati alle proprie necessità e le poche attività residue sono in progressivo esaurimento.

Anche il mercato svizzero, in ragione dell'accordo transfrontaliero siglato da Regione Lombardia con il Canton Ticino della Confederazione Elvetica, rappresenta una voce importante che, riteniamo, dovrebbe essere valutata con diversa ponderazione.

Ancora più importante, a nostro giudizio, la considerazione che l'esperienza di decenni di pianificazione lombarda ci insegna che intercorrono diversi anni tra il momento nel quale vengono fatte le valutazioni del Piano (residuo del "vecchio Piano" e nuove assegnazioni per soddisfare il fabbisogno assunto) e la sua finale approvazione ed, ancor più, il rilascio delle nuove autorizzazioni. In tutti questi anni le imprese continuano, naturalmente, a lavorare sulla base delle autorizzazioni in essere, "consumando" il giacimento. In buona sostanza, quando arriverà il momento fra qualche anno, con le future autorizzazioni che saranno rilasciate dopo l'approvazione finale del Piano cave, le imprese si troveranno a poter far affidamento su dei volumi già "erosi" del 20 o 30 % (Tra il momento nel quale vengono acquisiti i dati per la predisposizione della proposta di Piano ed il rilascio futuro delle autorizzazione trascorrono, in media, 6 anni)

Sul tema poi dell'apporto dei materiali provenienti da riciclaggio, e quindi della possibilità che essi concorrano a soddisfare parte della domanda complessiva di inerti determinato con il "fabbisogno", si evidenzia come essi, per le proprie intrinseche caratteristiche, non sempre sono idonei a sostituire la produzione di aggregati di qualità per conglomerati cementizi e bituminosi. Per le applicazioni di minor pregio poi il recente decreto cd. "end of waste" per i materiali provenienti da operazioni di recupero da rifiuti da Costruzione e Demolizione, firmato dal Ministero ed in attesa di pubblicazione, rappresenta un evidente "passo indietro" rispetto alle possibilità di utilizzo che fino ad oggi sono state normale pratica industriale.

Pur evidenziando che le imprese del settore sono oggi fortemente impegnate nel campo della valorizzazione di materiali provenienti da fonti alternative a quelle degli inerti naturali, non di meno dobbiamo segnalare come l'attuale quadro di riferimento tecnico, ma ancor più normativo, dovrebbe suggerire una certa cautela nell'immaginare che 10 % tout court del mercato degli aggregati possa essere soddisfatto con prodotti di riciclo.

Tutto ciò premesso ed evidenziato, si chiede di prevedere un margine di incremento dal fabbisogno già determinato nella misura di almeno il 25 % allo scopo di adeguare il valore di fabbisogno del Piano al futuro andamento del mercato con un ragionevole margine di prudenza.

Riflessioni conclusive

A margine delle indicazioni sopra riportate, e pur nella consapevolezza della necessità dell'Amministrazione provinciale di Varese di rispettare la procedura individuata dalla legge vigente, ci piace comunque cogliere l'occasione per sviluppare alcune riflessioni sul tema del fabbisogno quale prioritario elemento intorno al quale "costruire" un Piano cave.

Ci pare infatti oggi eccessiva l'attenzione riservata al tema del fabbisogno nella pianificazione, a scapito di altri criteri molto più importanti a nostro giudizio, come il risparmio energetico, l'innovazione tecnologica, l'Economia Circolare, lo sfruttamento delle aree marginali per la produzione di energia fotovoltaica.

Si deve infatti partire dalla considerazione che "il fabbisogno" è una valutazione, necessariamente approssimativa, della quantità di materiale che deve essere estratto per soddisfare la Domanda del mercato, la quale Domanda però in ultima analisi è sostanzialmente e rigidamente espressa solo dalla somma di azioni imputabili al Decisore pubblico (PGT, Manutenzione Strade pubbliche, Opere Pubbliche etc.)

Non esiste infatti, ragionando a converso, da parte privata alcuna azione di marketing che possa determinare un significativo aumento della Domanda complessiva, nemmeno laddove si voglia considerare quella piccola parte della Domanda di aggregati che risulta dalle scelte dei privati cittadini.

Ci pare infatti evidente che non sarà certo infatti per una potenziale facilità di produzione degli inerti, e quindi un verosimile loro corrispondente abbassamento di prezzo, che il privato deciderà, o meno, di rifare il bagno di casa propria o di fare interventi manutentivi all'abitazione.

Quindi, anche nell'ipotesi "accademica" che eventuali sovrastimate previsioni fossero in parte smentite dal mercato negli anni a venire, ciò non rappresenterebbe altro che un "falso" problema. A nessuno infatti è mai venuto in mente in decenni di pianificazione lombarda dell'attività estrattiva, ed ancor meno lo potrebbe venire oggi con l'attuale impennata dei costi energetici, di consumare energia per produrre quello che il mercato non chiede ed immobilizzare poi il capitale nelle scorte sui piazzali.

A riprova dell'assunto ricordiamo che invece, come è sempre successo in tutti questi decenni di programmazione ed anche a Varese, l'eventuale eccedenza di volumi previsti in un piano cave ha finito semplicemente per generare un residuo che è stato pacificamente incorporato nelle previsioni del decennio successivo, semplificando così il successivo lavoro di programmazione e di reperimento di nuove risorse.

Anzi, l'esistenza di un residuo è stato proprio l'elemento che in molte Provincie ha permesso di superare, almeno in parte, il vuoto nella pianificazione nelle more dell'approvazione del Piano successivo che non è mai giunto nei tempi di legge.

In conclusione, ci pare molto più importante concentrare l'attenzione sulla qualità della progettazione, che non sui "fabbisogni", come per altro pacificamente avviene in tutti i principali Paesi europei, che non conoscono nemmeno il concetto di "fabbisogno" ma non per questo hanno meno a cura l'interesse collettivo ad un' oculata gestione delle risorse naturali. La vera sfida per il settore, e per tutti, non è il fabbisogno ma la qualità

della progettazione, che è a sua volta legata alla possibilità di fare investimenti in sicurezza sul lavoro, impianti tecnologicamente adeguati, recuperi ambientali di qualità. Le imprese del settore, come quelle di ogni altro settore, potranno vincere le sfide del futuro, a partire da quelle relative alla Economia Circolare, a vantaggio proprio e della intera collettività, solo se potranno fruire di un quadro di riferimento di pianificazione, come minimo, adeguato nei volumi necessari ai futuri investimenti e di medio termine.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

In merito alle considerazioni effettuate sulle modalità di definizione del fabbisogno di Piano, la stessa scrivente riconosce la necessità dell'Amministrazione provinciale di Varese di rispettare la procedura individuata dalla legge vigente. In effetti, le valutazioni effettuate per pervenire alla quantificazione dei volumi di pianificazione del nuovo Piano Cave, sono state condotte utilizzando rigorosamente la metodologia prevista dalla d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010, in applicazione della precedente L.R. 14/1998, verificandone i risultati con l'approccio avanzato dalla *Proposta dell'Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province di cui all'art. 8 della nuova L.R. n.20/2021*. È quest'ultima metodologia che basa le valutazioni sull'elaborazione dei dati relativi ai volumi estratti nel decennio precedente, considerando, quindi, implicitamente, sia le richieste di materiali dei diversi comparti e dei diversi territori, anche extra-provinciali, sia le detrazioni derivate dall'impiego di materiali alternativi.

Tuttavia, la Proposta di Piano Cave ha calcolato nelle proprie valutazioni lo scostamento positivo del 25% che la *Proposta dell'Atto di indirizzo* permette nella sua metodologia (*possibilità di scostamenti, da mantenere in generale entro la soglia del 25%, e volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato*), riconoscendo che la semplice assunzione del volume annuo medio del decennio passato fornisca inevitabilmente una sottostima della previsione del fabbisogno del prossimo decennio, in quanto risente di fasi anomale di minore produzione conseguenti ai periodi di crisi economica prima e di successiva crisi pandemica.

Si ritiene altresì opportuno segnalare che le prospettive di ripresa generale registrate nel corso del 2021, legate in particolare alle iniziative di espansione connesse a PNRR e decreto "Rilancio" con bonus vari, hanno subito negli ultimi mesi un significativo ridimensionamento a causa della crisi energetica in atto e dei riflessi dei noti eventi internazionali.

In merito alle criticità riscontrate dalla scrivente ANEPLA riguardanti l'esportazione di inerti dal territorio di Varese verso la provincia di Como e verso il Canton Ticino, si ribadisce che, con riferimento ai già citati criteri della d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010, la stima del fabbisogno deve essere effettuata *sulla base delle richieste pervenute in sede di procedura VAS. I quantitativi richiesti, se disponibili nel territorio provinciale e previa verifica di non disponibilità nel territorio del richiedente, dovranno essere inseriti nella stima dei quantitativi da estrarre.*

La Provincia di Como non ha effettuato alcuna specifica richiesta, per cui eventuali valutazioni da parte della provincia di Varese risulterebbero formalmente non corrette.

Si segnala, peraltro, che la Provincia di Como ha predisposto la propria Proposta di Piano Cave, elaborata dagli uffici provinciali, relativa al quinquennio 2023-2027, adottata con deliberazione del Presidente n. 143 del 11/10/22, cui si rimanda per visionare gli effettivi fabbisogni provinciali, ritenuti soddisfatti dalla pianificazione conseguendo una sorta di autosufficienza provinciale.

In merito, invece, alle valutazioni riguardanti l'esportazione verso il Canton Ticino, la Proposta di Piano, in base alla segnalazione pervenuta dal Consiglio di Stato del Canton Ticino (in data 20/01/2021, prot. 5578 del 04/02/2021), ha provveduto a effettuare le necessarie verifiche, analizzando gli strumenti di pianificazione cantonali vigenti in materia di approvvigionamento in materiali inerti (scheda V06 "Approvvigionamento in materiali inerti" del Piano direttore cantonale, versione 01/08/2017), arrivando a definire un fabbisogno di 1.700.000 m³ per il decennio, confermando i volumi di esportazione inerti verso il Canton Ticino derivati dalle analisi effettuate nel Rapporto Ambientale VAS ex post 2016 (pari a 170.000 m³/anno), in linea (pur con una leggera sovrastima) con le analisi effettuate sui dati concernenti la destinazione dei materiali estratti/lavorati riportati nelle denunce ISTAT presentate dalle ditte titolari delle cave attive nella Provincia di Varese per il periodo 2008-2016.

Per ciò che riguarda le considerazioni espresse in merito ai tempi lunghi che intercorrono tra la redazione del Piano (*il momento nel quale vengono fatte le valutazioni del Piano*), la sua finale approvazione e il rilascio delle nuove autorizzazioni, in conseguenza dei quali ANEPLA stima che vengano erosi del 20 o 30 % i volumi pianificati, si precisa, in primo luogo, che la produzione prevista nel decennio si intende a partire dallo stato di fatto risultante dal rilievo planoaltimetrico che ciascuna ditta dovrà eseguire entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Cave (v. art. 49 NTA). Pertanto, i volumi scavati a partire dal gennaio 2022 (data a cui si riferisce l'aggiornamento delle volumetrie disponibili nelle aree estrattive degli ATE), sino alla data di esecuzione del rilievo di cui sopra, si intendono sottratti dalle riserve residue in Area Estrattiva di ciascun ATE, senza andare quindi ad incidere sulle volumetrie decennali.

A tal proposito si rileva che le percentuali dei volumi delle riserve residue extra decennio presenti nelle aree estrattive degli ATE rispetto ai volumi di produzione decennali assegnati variano tra un minimo del 25% a un massimo del 69% (escludendo l'ATEg7 che, per localizzazione e tipologia di cava, dispone di una riserva del 247%). Si tratta di volumi che si ritiene possano permettere di "assorbire" eventuali criticità connesse ai possibili ritardi sopra evidenziati.

Per quel che concerne le considerazioni espresse in merito alle criticità connesse all'effettivo apporto dei materiali provenienti da riciclaggio al soddisfacimento della domanda di inerti, si fa presente che nelle specifiche valutazioni effettuate nella Proposta di Piano sono state chiaramente evidenziate le problematiche che attualmente condizionano il riutilizzo delle MPS come fonte alternativa agli inerti primari. Proprio per queste problematiche, sono state escluse dalla stima i volumi derivati dal trattamento dei rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (C&D).

Ulteriori riduzioni nella stima appaiono non giustificate e in contrasto con i principi della nuova normativa regionale (L.R. n.20/2021), che, ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, nel sostenere l'uso efficiente delle materie prime di cava, promuove il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali alternativi alle stesse.

Per tutto quanto sopra riscontrato, pertanto, la richiesta di *prevedere un margine di incremento dal fabbisogno già determinato nella misura di almeno il 25 %*, quindi ulteriore rispetto a quello già applicato nella Proposta di Piano, risulta non supportata dalla normativa regionale che, sia nella LR 14/1998, sia nella nuova L.R. 20/2021, imposta tutta la procedura di stima dei fabbisogni in modo che possa essere scevra da valutazioni, per quanto possibile, soggettive o che derivano da considerazioni "parziali" e/o "settoriali".

Si ritiene in ogni caso opportuno ricordare che una verifica dei fabbisogni pianificati dal nuovo Piano Cave di Varese, redatto seguendo le procedure della normativa previgente (L.R. n. 14/1998), potrà essere condotta in occasione della redazione del Piano delle attività estrattive conforme alla nuova normativa. Infatti, ai sensi del comma 6 dell'art.28 della L.R. 20/2021, il procedimento di adozione del PAE deve essere avviato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

La futura pianificazione potrà pertanto accertare e verificare la quantificazione dei fabbisogni effettuata dall'attuale Proposta di Piano, a partire dallo stato di attuazione delle attuali previsioni, tenendo conto anche degli aggiornamenti normativi attualmente in fase di completamento.

Pertanto, si ribadisce che i futuri volumi saranno pianificati non solo tenendo conto della tutela e gestione delle risorse minerarie di cava e della riduzione del consumo di materie prime mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali di recupero, ma anche con riguardo alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio e alla promozione delle energie rinnovabili.

Si prende atto, infine, delle *Riflessioni conclusive* riportate nel documento, di cui si condividono le linee generali di fondo, rimarcando tuttavia, ancora una volta, che la qualità della progettazione (intesa come pianificazione) è strettamente connessa all'esigenza di ottemperare ai dettami normativi e alle relative linee guida di riferimento, anche rispetto alla sostenibilità ambientale.

In tal senso la nuova L.R. 20/2021, con l'*Atto di indirizzo per la pianificazione provinciale delle cave da parte delle province*, in fase di approvazione finale, definirà le politiche regionali per la disciplina dell'uso delle materie prime minerali di cava e dell'utilizzo di materiali riciclati, coniugando *l'esigenza di rendere disponibili con sicurezza e continuità le materie prime per lo sviluppo sociale ed economico, l'esigenza di tutelare le materie prime non rinnovabili, traguardando le esigenze di lungo termine, favorendo l'impiego di tecnologie adeguate a risparmiare e valorizzare tali risorse, nonché promuovendo un'economia circolare capace di trattare e riutilizzare materiali riciclati, l'esigenza di salvaguardare l'ambiente lombardo nelle sue diverse componenti* (capitolo 3 della Proposta dell'Atto d'indirizzo).

La Proposta di Piano Cave, pur assumendo come riferimento la L.R. 14/1998, laddove possibile, ha tenuto in considerazione le finalità espresse dalla nuova norma esplicitate nella Proposta dell'Atto di Indirizzo, definendo lo scenario di soddisfacimento delle esigenze di mercato a maggiore sostenibilità.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

Si confermano le valutazioni sui Fabbisogni di piano, non modificando di conseguenza i volumi programmati e le aree estrattive individuate.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Stante il non accoglimento dell'osservazione, non si ravvisano elementi che possano implicare una variazione delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.23 PROTOCOLLO 46109 DEL 10/12/2022 - F.LLI MARA S.R.L.

Il sottoscritto Ing. MARA GIAMPIERO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta F.LLI MARA SRL, inoltra le seguenti osservazioni:

La ditta F.Lli Mara Srl esercita attività estrattiva dal 1966 nel settore orientale (Cava C3) dell'attuale ATEg2. In occasione degli incontri preliminari con il gruppo incaricato dell'elaborazione del nuovo Piano Cave, era stata inoltrata dalla ditta F.Lli Mara Srl, una proposta di inserimento di un'area atta a soddisfare il fabbisogno della stessa. Sinteticamente la proposta consisteva nella cancellazione di una gran parte del settore dell'ATE a est della strada Via Ceresio - interessata prevalentemente da boschi - e nella richiesta di un'area a nord prevalentemente prativa.

Tale proposta non è stata finora considerata e pertanto, con la presente, si effettua un'ulteriore richiesta, ridimensionata, ed elaborata sulla base delle seguenti motivazioni, che considerano alcuni dei principi per i quali è stata elaborata la proposta di Piano:

1) La cava C3 non avrebbe, con il nuovo Piano Cave proposto, la possibilità di continuare l'attività da sempre esercitata parallelamente all'altra cava C2; ne deriverebbe un grave danno sociale (nei confronti delle proprie maestranze attualmente addette ai lavori) ed economico (nei confronti della Società stessa).

2) La nuova proposta della ditta F.Lli Mara prevede la cancellazione dall'ATEg2 dell'intera area a est della Via Ceresio (area indicata come T2 sulla quale è stato ulteriormente indicato un vincolo V), prevalentemente boschiva, per la quale si ritiene disutile e ridondante la sua presenza nell'ATE stesso. Prevede, per contro, l'inserimento della superficie appena a nord dell'area T2 V, interamente prativa, priva di alberature e di vincoli, come rappresentato nella planimetria allegata.

3) A tale proposito la Ditta F.Lli Mara Srl, nell'ottica della salvaguardia delle fasce boschive costituenti corridoi ecologici, aveva già rinunciato al settore sud-est dell'area estrattiva precedente per un volume di circa 366.000 mc; ciò di fatto, stante l'attuale

area T2V a est della Via Ceresio, preclude alla cava C3 la possibilità di continuare l'attività estrattiva.

4) Si osserva peraltro, che nei calcoli dei volumi previsti nel nuovo Piano Cave, vengono comunque conteggiati, a nostro parere erroneamente, i 366.000 mc di mercantile utile, di cui al punto 3, lasciati in banco e oggetto di Variante della coltivazione e recupero autorizzata con A.D. n. 871 del 20/05/2019, con volume in riduzione. In realtà, con i lavori di recupero ambientale già eseguiti in questi anni sulla base dei progetti approvati, l'utilizzo di tale volume è evidentemente impossibile, essendo l'area in oggetto una striscia lunga e stretta completamente boschiva, compresa tra la via Ceresio e il recupero ambientale già in gran parte effettuato.

5) Inoltre sul bosco presente in tale area è in fase di esecuzione un progetto di miglioramento forestale approvato dal Parco del Ticino e consistente, tra le altre, nella riduzione delle specie esotiche infestanti (soprattutto *Prunus serotina*). È motivo ulteriore per osservare che i 366.000 mc conteggiati non sono realmente utilizzabili.

6) Con la nuova area proposta (circa 60.000 mq attualmente a prato) - rispettando la geometria di coltivazione dettata dalle NTA, le indicazioni della scheda di piano e le fasce di rispetto previste - si disporrebbe di un volume di coltivazione sufficiente al fabbisogno decennale della ditta F.lli Mara Srl ed in linea con le previsioni del nuovo Piano Cave, vale a dire di circa 600.000 mc. Inoltre, è intenzione recuperare l'intero vuoto mediante il riempimento a p.c. originario con materiali idonei, con lo scopo di restituire l'area all'utilizzo agricolo.

7) Nell'ottica di una razionale diminuzione della superficie dell'ATE si richiede anche la riduzione dell'area sul fronte nord, come evidenziato nella planimetria allegata, in quanto ormai completamente recuperata ormai da decenni, posta a piano campagna e retrostante le scarpate di cava già recuperate a bosco e svincolate da tempo dalle fidejussioni del recupero ambientale.

8) Sempre nell'ATE si richiede, come evidenziato in planimetria, il ripristino dell'area S al di sopra dell'attuale area occupata dalla vasca di decantazione, così come già autorizzato con Vostro A.D. n° 871 del 20/05/20219 e ancor prima con Vostro A.D 1628 del 20/05/2013 e come rappresentato nella scheda del Piano Cave vigente di seguito riportata.

9) Inoltre con l'inserimento della nuova area proposta, interamente prativa e l'esclusione dell'area T2V prevalentemente boschiva a est e con l'esclusione dell'area a nord indicata nel punto 7, si avrebbe - per contro - una considerevole diminuzione della superficie complessiva dell'ATE.

10) Infine si intende condividere le osservazioni che verranno presentate da UNIVA – Gruppo merceologico Attività estrattive e materiali da costruzione – di cui facciamo parte da anni, relativamente all'applicazione di criteri premianti da adottare nei confronti di quegli operatori che negli anni si sono adoperati per svolgere la propria attività nel rispetto delle normative vigenti e che abbiano intrapreso parallelamente all'attività

estrattiva politiche volte ad attuare l'economia circolare riciclando rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito si forniscono puntuali risposte alle osservazioni avanzate dalla scrivente, utilizzando la medesima numerazione:

Punto 1)

La ditta, a fronte di una passata rinuncia di 366.000 m³ di escavazione, non ha avanzato proposte valutabili tecnicamente utili al procedimento di elaborazione del nuovo Piano Cave. Infatti, la proposta avanzata nella fase preliminare, altresì giunta oltre i termini di presentazione, è stata valutata *con limitazioni di ordine vincolistico e ambientale che comporterebbero, a livello progettuale, eccessive problematiche per garantire un'adeguata sostenibilità ambientale.*

In assenza di nuove osservazioni più specifiche nella seconda fase della procedura, la Proposta di piano non ha valutato ipotesi di ampliamento per la cava C3, ma ha rilevato il permanere in banco, in area estrattiva, della volumetria oggetto di variante in riduzione del P.A. autorizzato, potenzialmente ancora utilizzabile.

Punti 2), 6) e 9)

La definizione delle aree di rispetto T2 della Proposta di Piano è stata sviluppata con la finalità di salvaguardare e potenziare gli esistenti corridoi ecologici per massimizzare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle previsioni di piano rispetto al contesto di inserimento dell'ambito estrattivo; in tal senso l'area di rispetto T2 è considerata, altresì, vincolante (V), così come si sono individuate le aree di recupero prioritario (*) nel settore centrale della cava.

Conseguentemente, la Proposta di Piano conferma la delimitazione dell'Area T2 in oggetto.

L'utilizzo ai fini estrattivi del settore proposto (di poco più di 60.000 mq) appare tecnicamente non sostenibile, anche solo in considerazione dell'incidenza delle scarpate perimetrali, pur nell'ipotesi di recupero con completo ritombamento a piano campagna. Inoltre, al perimetro dell'area dovrebbero essere mantenute adeguate fasce tampone di rispetto ambientale, che ne ridurrebbero ulteriormente l'area effettivamente coltivabile. Infine, la presenza di una strada pubblica tra l'eventuale nuova area estrattiva e gli impianti e servizi porterebbe a impatti potenzialmente significativi.

Peraltro, la nuova destinazione non sarebbe coerente con la pianificazione, e in particolare con quella del Parco del Ticino: infatti, parte dell'area di proposto inserimento ricade in Zona G1 "di pianura asciutta a preminente vocazione forestale" del Parco del Ticino, mentre la restante parte ricade in un settore oggetto di previsione urbanistica nel PGT di Lonate Pozzolo (area TRE - Ambito Trasformazione Residenziale).

In merito, infine, alla considerazione riguardante la riduzione dell'area complessiva dell'ATE in caso di accoglimento delle proposte, si rileva che tale riduzione risulterebbe penalizzante esclusivamente dal punto di vista ambientale, in quanto a scapito di aree di

rispetto vincolate che, come detto, invece, rivestono un ruolo significativo per massimizzare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle previsioni di piano.

Punti 3), 4) e 5)

La Proposta di Piano ha mantenuto la volumetria di 366.000 m³ nelle valutazioni dei volumi ancora disponibili del Giacimento G2g in quanto, a tutti gli effetti, essi sono ancora in banco all'interno dell'area estrattiva e, come tali, potenzialmente ancora sfruttabili ai fini estrattivi. La presenza di vegetazione boschiva era già stata valutata nel Piano cave 2008/2018, prevedendone, conseguentemente, la sua possibile trasformazione attuando le normali e necessarie procedure di compensazione e mitigazione.

L'eventuale utilizzo ai fini estrattivi del settore dovrà essere valutata anche dal punto di vista ambientale in sede di presentazione di futuri nuovi progetti attuativi, in considerazione anche degli interventi di miglioramento forestale effettuati sull'area boscata e delle conseguenti necessarie opere di compensazione forestale e ambientale, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Punto 7)

Si ribadisce, in questa sede, che l'area T2 in oggetto assolve un'importante funzione mitigativa e di rispetto nei confronti delle attività di cantiere. In considerazione, inoltre, delle previsioni urbanistiche che individuano, come riscontrabile anche dall'inquadramento programmatico presente nella Scheda del Rapporto Ambientale, la presenza di ambiti di trasformazione immediatamente a settentrione, si ribadisce la funzionalità mitigativa ed ecologica dell'area di rispetto T2 localizzata nel settore nord.

Punto 8)

La zona localizzata *al di sopra dell'attuale area occupata dalla vasca di decantazione* era stata classificata come *Area impianti e stoccaggio* nelle previsioni del PCP 2008/2018, riconfermata nella Revisione 2016. Tale uso è riportato anche negli elaborati cartografici relativi al progetto di recupero dell'ATEg2 del Progetto Attuativo citato, autorizzato con A.D. n. 1628 del 20.5.2013, e nella successiva Variante autorizzata con A.D. n. 871 del 20/05/2019.

Si sottolinea che tale situazione è stata riscontrata ma si è convenuto, nella proposta di pianificazione, di individuare comunque la porzione di ATE in Area di rispetto T2, pur confermando l'esistenza e la residua operatività della vasca di decantazione nell'ambito delle autorizzazioni in essere.

In tal modo, poiché la normativa di settore prevede, per questa tipologia di impianti, la loro dismissione al termine dell'attività estrattiva, si è voluto rimarcare la necessità di un pronto recupero non appena l'impianto non risulti più funzionale alla cava. Infatti, l'area di interesse, seppur localizzata al suo margine settentrionale, risulta di importanza strategica per la realizzazione, la definizione e la salvaguardia del più volte citato corridoio est-ovest utile a consolidare le connessioni ambientali tra la porzione di territorio interessata dal corso del Fiume Ticino, a est, e le realtà conurbative poste a oriente dell'ATE. Tali

connessioni, infatti, rappresentano gli elementi a sostegno della sostenibilità ambientale delle scelte di piano per l'ATE g2.

In parziale accoglimento dell'osservazione, per maggior chiarezza, la Proposta di Piano aggiorna la parte testuale della Scheda dell'ATE g2 confermando l'operatività della vasca di decantazione sino al termine della sua funzionalità per le attività di cava; solo quando l'impianto non sarà più necessario, l'area sarà da avviare a pronto recupero.

Di conseguenza, la planimetria della Scheda di Piano dell'ATE g2 viene aggiornata mantenendo l'Area T2 e inserendo il sovrasimbolo di Area di riassetto ambientale sulla superficie della vasca di decantazione.

Punto 10)

In merito alle considerazioni relative all'*applicazione di criteri premianti da adottare nei confronti di quegli operatori "virtuosi"*, rimandando anche a quanto valutato in risposta all'osservazione presentata da UNIVA, peraltro citata in osservazione (paragrafo 1.1.14), si sottolinea come ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 20/21 sia compito della Giunta Regionale definire:

- a. *gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;*
- b. *le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere*

Pertanto, nelle more dell'approvazione di tali indirizzi regionali, al momento tali misure non possono essere specificatamente previste dalla nuova pianificazione provinciale.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

Punto 1) e Punti 3), 4), 5): si confermano i volumi complessivi assegnati all'ATE g2 e l'area estrattiva già individuata senza alcun ampliamento.

Punti 2), 6) e 9): si conferma la delimitazione dell'Area di rispetto T2 vincolante (V) a est della Via Ceresio e non si accoglie la proposta di inserimento di una nuova area estrattiva.

Punto 10): si rimanda agli indirizzi riguardanti le misure incentivanti che emanerà la Giunta Regionale.

Punto 7): si conferma l'area di rispetto T2 localizzata nel settore nord.

Accoglimento parziale

Punto 8): si aggiorna la parte testuale della Scheda dell'ATEg2 confermando l'operatività della vasca di decantazione della Cava C3 sino al termine della sua funzionalità per le attività di cava, allorquando l'area dovrà essere recuperata. La

planimetria della Scheda di Piano dell'ATEg2 viene aggiornata mantenendo l'Area di rispetto T2 e inserendo il sovrasimbolo di Area di riassetto ambientale sulla superficie della vasca di decantazione.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Si valuta che i parziali accoglimenti garantiscono la sostenibilità ambientale del Piano in quanto non incidono sulla salvaguardia delle connessioni ambientali tra le aree naturali perfluviali, a ovest, e le zone agricole e boscate poste a est. L'individuazione di un'Area di riassetto ambientale sulla superficie della vasca di decantazione permette di evidenziare la necessità di un suo recupero non appena l'impianto non risulti più funzionale alla cava.

Di contro si valuta che l'eventuale individuazione della nuova area estrattiva proposta avrebbe comportato una maggiore incidenza ambientale e rappresenterebbe una soluzione a minore sostenibilità per il soddisfacimento dei fabbisogni.

I parziali accoglimenti, infine, non modificano la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui Siti Natura 2000, già oggetto di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022).

1.1.24 PROTOCOLLO 46113 DEL 12/10/2022 - COMUNE DI UBOLDO

Si esprime il seguente parere:

1. Ambito ATEg3 – Minicava in località Regusella:

- a. la Proposta di Piano Cave deve garantire la fattibilità di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 76 del 19/07/2022 (allegata) che si riferisce esclusivamente ad aree di proprietà comunale, i cui contenuti ed argomentazioni si intendono trascritti nel presente parere, ed alla luce dei contenuti della D.G.R. n. XI/6745 del 25/07/2022, "APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2021, N. 20, IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA E UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI - (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE)". Le previsioni del Piano Cave dovranno essere adeguate al fine di consentire l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Comunità Energetica Rinnovabile ex D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in modo che il primo impianto di tipo temporaneo possa trasformarsi in permanente;*
- b. Avviare un procedimento di valutazione congiunta col cavatore al fine di stabilire un adeguato termine dell'attività estrattiva dei materiali residui, che non appaiono particolarmente significativi, così da avviare l'intero comparto a recupero mediante conferimento di materiali conformi alle disposizioni in materia in tempi ragionevolmente certi.*

2. Ambito ATEg4 – Cava Fusi Via IV Novembre - Cascina Malpaga: la Proposta di Piano Cave deve escludere l'area, di proprietà comunale, utilizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo Belvedere, come evidenziata nella scheda del Piano dei Servizi allegata, limitatamente all'area Sport 4 e con esclusione per l'area SP04 non inserita negli

strumenti di attuazione del PGT, poiché il recupero dell'area Sport 4 può ritenersi ampiamente concluso e l'attività è in essere dal 1990 rimanendo estranea all'attività estrattiva.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito si espongono le valutazioni effettuate, richiamando, per comodità di esposizione, i paragrafi del documento delle osservazioni.

Punto 1a

In merito alla richiesta (ATEg3), è da sottolineare che l'insediamento di un impianto fotovoltaico è ammissibile dalle NTA della Proposta di Piano (Art. 44), in via transitoria, nel corso dell'attività estrattiva.

La proposta di Piano già riconosce, nell'articolo citato, l'interesse pubblico e il contributo dei sistemi fotovoltaici ad un generale miglioramento della sostenibilità del sistema di approvvigionamento energetico. Le modifiche puntuali all'art. 44 sono volte a garantire l'attuabilità nell'ambito del piano di settore delle politiche nazionali e regionali.

Nel caso di specie, si riconosce come, fermo restando l'assenza di alternative su aree già urbanizzate dell'intervento pubblico proposto, la localizzazione in un contesto di cava possa permettere di attuare tale opera garantendo un impatto ambientale minore rispetto alla trasformazione di aree in stato di naturalità.

Si da atto, quindi, della realizzabilità dell'intervento ai sensi dell'art. 44, entro il perimetro dell'Area di riassetto ambientale parzialmente rivisto in accoglimento dell'osservazione presentata.

In merito alla richiesta di considerare tale destinazione definitiva, si rilevano elementi di incoerenza rispetto alle politiche di salvaguardia ambientale promosse dal territorio (PLIS), nonché rispetto agli indirizzi regionali per il recupero delle cave (DGR X/495 del 25/07/2013) ma si ammette la possibilità di una nuova verifica di coerenza, in sede di valutazione ambientale del Progetto di Gestione Produttiva, laddove venisse argomentato in merito all'assenza di alternative localizzative a minore impatto.

Si sottolinea, comunque, la necessità di definire nel dettaglio la fattibilità dell'intervento con il minor sacrificio dell'interesse paesaggistico e ambientale, fornendo, nel caso, indicazioni conformative sulle modalità allocative dell'impianto piuttosto che indicazioni mitigative e/o compensative utili a rendere l'opera maggiormente sostenibile nel suo inserimento e nel contesto complessivo ambientale.

Infatti, lo scenario di recupero finale dovrà comunque garantire di non ridurre le superfici destinate a recupero naturalistico e dimostrare la compatibilità rispetto ai disegni di rete ecologica e alla presenza del PLIS Parco dei Mughetti.

Punto 1b:

Si ricorda che il compito del controllo delle attività di cava, ivi compreso le tempistiche delle fasi di recupero, è in capo al comune. La proposta di Piano adottata ha posto ancora maggiore attenzione all'attuazione del recupero delle aree di cava ormai esauste

attraverso l'apposizione degli opportuni sovrasimboli: Aree a recupero prioritario e, nel caso di specie, dell'Area di riassetto ambientale.

Punto 2:

Si riscontra che si tratta di un servizio esistente, consolidato allo stato di fatto e di diritto (da PGT), di cui viene riconosciuta la presenza già nel Piano cave vigente; conseguentemente si conviene sull'opportunità di stralciare l'area di interesse dal perimetro dell'ATE, eliminando ogni riferimento anche dalle parti testuali della documentazione di Piano.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale:

Punto 1a: aggiornamento della planimetria della scheda di Piano dell'ATEg3 riperimetrando l'Area di riassetto ambientale; aggiornamento della sezione *Modalità di recupero finale - Altre prescrizioni per il recupero finale* della parte testuale della scheda.

Non accoglimento:

Punto 1b: non pertinente.

Accoglimento:

Punto 2: riperimetrazione dell'ATEg4 nella planimetria della Scheda di Piano stralciando l'area, di proprietà comunale utilizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo Belvedere, ed eliminazione di ogni riferimento anche dalle parti testuali della documentazione di Piano.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

La realizzazione di un impianto fotovoltaico non comporta impatti ecologici e paesaggistici assoluti e, nel contesto di inserimento del caso di specie, negativi e in contrasto con il mantenimento delle connessioni ecologiche e ambientali presenti. L'area di interesse, si ricorda, attualmente degradata e non ancora interessata da alcuna opera di recupero e di valorizzazione ambientale, è segnalata, per tali motivi, come zona di riassetto ambientale a recupero prioritario. Si rimarca, invero, la necessità di opportune valutazioni tese a garantire, anche tramite eventuali opere compensative, interne o extra-comparto, il mantenimento e la salvaguardia delle connessioni ecologiche segnalate dalla RER, dalla REP e nel PLIS Parco dei Mughetti.

Si valuta che la modifica delle norme di piano atta a permettere l'eventuale mantenimento dell'impianto fotovoltaico anche al termine dell'attività estrattiva, preveda la prescrizione di condizioni e procedure valutative sufficienti a garantirne la sostenibilità ambientale, in considerazione degli effetti più generali degli interventi pubblici nell'ambito delle politiche energetiche sul contesto territoriale più ampio.

Per quanto in merito allo stralcio dell'area di proprietà comunale, utilizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo Belvedere, localizzata nell'ATE g4, non si riscontrano elementi ostativi dal punto di vista ambientale: la realtà antropica è

esistente da tempo e già considerata nelle valutazioni di sostenibilità ambientale delle scelte di piano.

1.1.25 PROTOCOLLO 46119 DEL 12/10/2022 - PLIS DEI MUGHETTI (CAPOFILA COMUNE DI ORIGGIO)

Con la presente, analizzata la documentazione depositata per il procedimento di redazione del Piano Cave provinciale unita mente alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Incidenza, si inviano, a livello tecnico e a scopo propositivo, le seguenti osservazioni.

1) ATEg3 - C4 Cava Fusi (ex Minicava)

Come già evidenziato nelle osservazioni al Documento di Scoping, nella porzione est dell'ATE è presente una porzione forestale di notevole interesse in quanto classificabile come "Querceto d'alta pianura" e habitat di interesse comunitario "9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli". Il personale del Parco nel corso dell'anno 2022 ha rilevato la presenza di n. 154 farnie (Quercus robur) su una superficie di circa 13.000 mq, pertanto con una densità di circa 118 piante/ettaro.

La distribuzione delle classi diametriche mostra una moda per la classe di valori tra 30 e 40 cm (classe più frequente con 51 esemplari).

Nello strato erbaceo, insieme a mughetto, pervinca e anemone, è stata rilevata una buona rinnovazione naturale della farnia. Lo strato arbustivo, poco sviluppato, si compone perlopiù di nocciolo e biancospino.

Allo scopo di tutelare questa importante formazione forestale, si chiede che l'area corrispondente venga classificata nel Piano Cave come "V - Zona di rispetto vincolante" con conseguente riduzione della zona T1.

2) ATEg4 - C5 Cava Fusi

Si fa presente che con Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 64842 del 30/11/2017 veniva ratificata l'adesione del Comune di Gerenzano al PLIS dei Mughetti, con la conseguente revoca dell'istituzione del PLIS "Fontanile di San Giacomo". Pertanto ogni riferimento a quest'ultimo andrà sostituito con il PLIS "dei Mughetti".

Apprezzando "individuazione delle aree di recupero ambientale prioritario, si chiede di integrare le prescrizioni per il recupero finale con le osservazioni già formulate dall'Ufficio del PLIS relativamente alla procedura di V.I.A per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del Progetto di Gestione Produttiva dell'ATE (allegato n. 2)

Con riferimento alle schede del Rapporto Ambientale, si segnala come "opportunità per l'attivazione di interventi ambientali extra comparto" la possibilità di realizzare interventi di compensazione per la trasformazione del bosco all'interno del PLIS dei Mughetti, su aree già a disposizione dell'Ente gestore per quanto riguarda il miglioramento forestale, oppure sul reticolo idrico (principale e minore) per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-forestali.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Di seguito si espongono le valutazioni effettuate, richiamando, per comodità di esposizione, i paragrafi del documento delle osservazioni.

1) ATEg3 - C4 Cava Fusi (ex Minicava)

L'area oggetto di osservazione è interna al PLIS ma non è, ad oggi, ricompresa in aree Rete Natura 2000 o habitat segnalati.

In ragione della segnalazione effettuata, si conviene di individuare la porzione forestale di interesse quale Area Vincolata, mantenendola, però, in Area di Rispetto T1.

Tale scelta deriva dalla natura della zonizzazione T1, ovvero, area di rispetto in cui è stata verificata la presenza di un giacimento sfruttabile: nel decennio di validità all'area di rispetto T1 si applicano le norme di tutela proprie di tutte le aree di rispetto ambientale e, in particolare, è previsto che *"Nelle aree di rispetto non soggette in passato all'attività estrattiva, dovrà essere conservata la vegetazione boschiva esistente e possono essere consentiti solo interventi di compensazione e miglioramento ambientale"* (art. 47 NTA); eventualmente, solo extra decennio, e a seguito della individuazione in quella porzione di un'area estrattiva da parte del futuro PAE, potrà essere ampliata la coltivazione di cava interessando l'area T1.

La proposta di piano, quindi, apporrà, nella planimetria della Scheda di Piano, il sovrasimbolo V in corrispondenza della segnalata porzione territoriale, specificandone, nella parte testuale descrittiva la corretta localizzazione.

2) ATEg4 - C5 Cava Fusi

2a)

Si specifica che si provvederà a correggere l'errore materiale segnalato, eliminando nella documentazione della Proposta di Piano adottato ogni riferimento al PLIS Fontanile S. Giacomo, riferendosi, di conseguenza esclusivamente al PLIS Parco dei Mughetti.

2b)

In merito alle Prescrizioni relative al recupero finale, si specifica che si provvederà, nella scheda di Piano dell'ATE g4 (e nelle schede di inquadramento del Rapporto Ambientale) a sottolineare che nella nuova progettazione attuativa sarà opportuno tenere in considerazione le prescrizioni già indicate per l'attuale progetto e in particolare quelle riferite:

- all'eliminazione delle recinzioni esistenti contestualmente alla sistemazione a verde;
- alla riqualificazione/creazione di piccole aree umide e di pozze di abbeverata per la fauna;
- al ripristino/raccordo delle strade campestri interrotte dall'avanzamento del fronte scavo.

2c)

Si conviene a quanto proposto e si rimarca che si provvederà ad aggiungere, nelle schede del Rapporto Ambientale (sezione *Opportunità attivazione interventi ambientali extra comparto*) relative agli ATE territorialmente interessati al PLIS Parco dei Mughetti quanto riportato in osservazione: *possibilità di realizzare interventi di compensazione per la trasformazione del bosco all'interno del PLIS dei Mughetti, su aree già a disposizione dell'Ente gestore per quanto riguarda il miglioramento forestale, oppure sul reticolo idrico (principale e minore) per quanto riguarda le sistemazioni idraulico-forestali.*

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale:

1) ATEg3 - C4 Cava Fusi (ex Minicava): si conferma l'Area di Rispetto T1, ma si individua la segnalata porzione forestale quale Area Vincolata (V). Si aggiorna la planimetria della Scheda di Piano dell'ATEg3 e la sezione Modalità di recupero finale - Altre prescrizioni per il recupero finale della parte testuale della scheda con la localizzazione dell'Area Vincolata (V).

Accoglimento:

1) ATEg4 - C5 Cava Fusi:

2a) si elimina dalla documentazione adottata ogni riferimento al PLIS Fontanile S. Giacomo, sostituendolo con il riferimento al PLIS Parco dei Mughetti;

2b) si inserisce nella scheda di Piano e nella scheda di inquadramento del Rapporto Ambientale dell'ATEg4 il rimando alle prescrizioni già indicate per l'attuale progetto;

2c) si integra la sezione *Opportunità attivazione interventi ambientali extra comparto* nelle schede del Rapporto Ambientale degli ATEg3 e ATEg4.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le modifiche muovono verso una maggiore sostenibilità del piano, introducendo, per l'ATEg3, una maggiore salvaguardia alla formazione boscata di pregio di cui è stata segnalata la presenza e garantendo, per l'ATEg4, la continuità degli interventi compensativi e mitigativi già messi in atto nella Progettazione di Gestione vigente.

1.1.26 PROTOCOLLO 46120 DEL 12/10/2022 – G.R.A. S.R.L. – FIAS S.R.L.

[...]

CONSIDERATO che:

- la GRA è proprietaria in Gorla Minore dell'area delimitata catastalmente al NCT fg. 202, mapp. 471, 2029,2030,2031,2033,2034,2036 del Comune di Gorla Minore [...]

Di queste proprietà FIAS è locataria del mappale 471 con le relative pertinenze e della parte recintata del mappale 2031 che utilizza per lo svolgimento della propria storica attività industriale cominciata nel 1952, quale descritta nelle precedenti osservazioni del prot. 5093 del 2/2/2021, [...]

- in relazione alla descritta proprietà, in vista della redazione del Nuovo Piano Cave e alla luce degli atti sino a quel momento noti, venivano presentati alcuni contributi e proposte, in particolare:

il 2/02/2021 prot. 5093, veniva formulata la richiesta di partecipazione al procedimento del Nuovo Piano Cave, a tal fine fornendo già molteplici considerazioni e riferimenti relative, in particolare, all'ATEg5-C6, specie in relazione ad esigenze cruciali per l'attività di FIAS e, dunque, del corretto utilizzo e sviluppo della proprietà di GRA [...];

il 12/05/2022 prot. 23047 e 23049, a seguito della presentazione del documento di Scoping nella conferenza pubblica del 28.03.2022, in cui veniva confermato quanto già in precedenza rilevato e richiesto per l'ATEg5-C6, anche in considerazione del previsto utilizzo di parte del terreno incluso nella fascia qualificata come "T2" dal Nuovo Piano Cave (parte del mappale 2031, già ex mappale 179), per la prossima realizzazione di un impianto fotovoltaico indispensabile per l'attività di FIAS, specie non solo nell'attuale frangente di crisi energetica ed economica, ma soprattutto in un'ottica più ampia di maggiore rispetto ambientale da ottenersi mediante l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la riduzione dei consumi da fonti fossili e, dunque, più costose e inquinanti [...];

[...]

tutto quanto premesso, considerato e visto, sulla base anche di quanto allegato e dei precedenti contributi e osservazioni sopra richiamati, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente [contributo] le Società, come sopra rappresentate, chiedono a codesta rispettabile Amministrazione di voler prendere in considerazione e recepire le seguenti

OSSERVAZIONI

[...]

1.1 Per sinteticità di descrizione, ai fini della descrizione, consistenza e funzione dell'area di interesse delle scriventi Società, si richiama quanto osservato già nella nota 2.02.2021 prot. n. 5093, qui data per confermata e integralmente riportata. Ivi, tra l'altro, veniva segnalata l'inclusione di una parte del mappale 2031 (in origine mappale 179) nella fascia "T2", che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme allegate alla proposta del Nuovo Piano Cave, è costituita da quelle aree "incluse nell'A. T. E. esclusivamente allo scopo di mitigare gli effetti dell'attività estrattiva nel territorio circostante".

Al riguardo, in particolare, si evidenziava che il mappale 2031, nella sua attuale configurazione planimetrica, è il risultato di recenti (2012) frazionamenti per cessioni e permuta avvenute tra la GRA. e la Holcim Aggregati e Calcestruzzi S.r.l. al fine di permettere a quest'ultima di coltivare il giacimento nei limiti stabiliti dal Piano Cave 2008 per l'ATEg5-C6.

La particella di origine era individuata catastalmente al n. 179 e su parte di essa esiste, fin da prima del 1988, una destinazione urbanistica come zona BD di espansione dell'insediamento produttivo, confermata dagli strumenti urbanistici che si sono succeduti

negli anni fino al PGT attualmente vigente (si veda il CDU allegato alle richiamate osservazioni [...]). La FIAS ha sempre dimostrato interesse ad espandere la propria attività verso est, nella porzione di terreno di proprietà, come si evince dalla richiesta del 1998 formulata ai fini della variante di PRG per la conferma della destinazione urbanistica in vista di un eventuale futuro ampliamento [...].

Nel 2001, con Autorizzazione edilizia n. 5/2000 rilasciata dal comune di Gorla Minore [...] del mappale in questione, ricadente in zona BD dello strumento urbanistico comunale, veniva realizzato un muro di cinta in blocchi di cemento con cancello carraio che delimita il perimetro di tale area e comprende una parte di bosco, ma anche una parte destinata al parcheggio delle autovetture dei dipendenti della FIAS. Le caratteristiche costruttive sono state concepite in modo da fornire un servizio ai propri dipendenti, anche per questioni di sicurezza: proteggere l'area di proprietà dalle intrusioni dal vicino bosco di malintenzionati e spacciatori.

La medesima porzione, da ultimo, come illustrato con le osservazioni del 12.05.2022 prot. n. 23047 e 23049, qui date anch'esse per confermate e integralmente riportate, è interessata dalla progettata realizzazione di un impianto fotovoltaico, divenuto indispensabile per la prosecuzione dell'attività di FIAS specie per via dell'intervenuta crisi energetica, oltre che per dare concretamente seguito alle necessità legate alle esigenze ambientali e di cambiamento climatico sempre più all'ordine del giorno [...].

1.2 Rispetto a quanto osservato, per l'ambito in cui la descritta proprietà è ricompresa le scriventi hanno esaminato la proposta di Nuovo Piano Cave così come resa pubblica e, in particolare, i riscontri ai contributi da esse inviati in data 2.02.2021 prot. n. 5093 (cod. 1.1.9) e in data 12.05.2022 prot. n. 23047 e 23049 (cod.1.2.25), le valutazioni al riguardo riportate nell'Allegato 1 al Rapporto Ambientale nonché la proposta di scheda relativa all'ATEg5-C6. In merito a tutto ciò, fermo restando e ribadito quanto già osservato nei richiamati contributi, GRA e FIAS rilevano quanto segue.

Rispetto a quanto vigente, nella tavola con l'individuazione delle destinazioni delle aree all'interno dell'ATE [...], è stato modificato il perimetro ovest dell'area estrattiva, è stata ampliata la zona T1 [ndr come conseguenza della riduzione dell'Area Estrattiva], mentre per la zona T2, al confine con la nostra proprietà, non è stato recepito quanto puntualmente rilevato e documentato dalle scriventi Società, giustificando questo esito con la motivazione contenuta sia nelle valutazioni riportate nell'Allegato 1 al Rapporto Ambientale, sia nelle schede di piano, relativa ad un'ipotetica utilità della fascia boscata proprio di quelle dimensioni e consistenza "con funzione di mitigazione" e per il "mantenimento di un corridoio ecologico a sviluppo nord-sud".

Questa funzione e destinazione, tuttavia, per ubicazione ed estensione non si concilia con lo stato di fatto e la destinazione urbanistica, quale si è avuto modo di documentare e illustrare nelle precedenti osservazioni per le ragioni di seguito riprese e confermate.

Infatti, come già esposto nella prima comunicazione del 2.02.2021, parte del mappale 2031 (risultante da frazionamenti dell'originario mappale 179) fin da prima del 1988, ossia ben prima del Piano Cave precedente al Nuovo di cui qui si discute (che infatti risale al 2004), ha una destinazione urbanistica come zona BD di espansione dell'Insediamento

produttivo adiacente, confermata dai vari PRG/PGT succedutisi negli anni fino all'attuale strumento urbanistico comunale vigente. [...]

In base all'art. 6 della L.R. 8 agosto 1998 n. 14 ed in particolare delle prescrizioni del comma 1 lettera b), nel processo di pianificazione si deve tener conto "... delle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore" (cit.). Dunque, per una evidente svista il Piano Cave del 2004 non considerava la destinazione urbanistica dell'area in questione quale stabilita dalla strumentazione urbanistica vigente all'epoca, estendendo il limite dell'ATEg5-C6 anche a tutto l'allora mappale 179 (ora per la parte qui di interesse mapp. 2031). Inoltre, la cartografia utilizzata allora per la redazione del piano (CTR 1994) non era aggiornata allo stato di fatto e a quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente: in particolare, non riportava l'urbanizzazione dell'area aparcheggio avvenuta nel 2001 [...] e probabilmente per questa ragione si è ritenuto che la destinazione del mappale fosse omogenea e comprendesse solo parte del Bosco del Rugareto.

Ma non è così.

Basti pensare che, come anticipato, sin dal 2001 quindi ben prima del Piano Cave del 2004, con Autorizzazione edilizia n. 5/2000, sulla parte del mapp.179 (oggi 2031) in zona BO, (v. DDC.03) è stato realizzato l'indicato muro di cinta in blocchetti di calcestruzzo, completo di cancello carraio automatizzato, che delimita il perimetro di tale area e comprende una parte di bosco, ma anche una parte destinata al parcheggio delle autovetture dei dipendenti della FIAS S.r.l. Il tutto è di immediata evidenza e constatabile come da illustrazioni [da 4 a 6].

Infatti, al riguardo merita di essere ricordato che quel manufatto è stato realizzato con tutte le necessarie Autorizzazioni, tra cui quella della Provincia di Varese n. 124 del 22.01.2001, Settore politiche per l'agricoltura e gestione faunistica e n. 125 del 22.01.2001, Settore politiche per l'agricoltura e gestione faunistica, e del Comune di Gorla Minore Autorizzazione n. 5/2000 del 2.11.2000, qui unite in copia nell'allegato DOC.03 e, quindi, in modo pienamente conforme con le caratteristiche dichiarate in progetto.

A tutt'oggi il manufatto, soggetto all'ordinaria manutenzione, delimita la porzione di terreno adiacente all'insediamento industriale e, con un sistema perimetrale di rilevazione delle intrusioni, ha la funzione di proteggere l'azienda dall'azione dei malintenzionati e degli spacciatori che usano la boscaglia tra la recinzione e la zona della cava per i loro traffici illegali. [...]

Per cui quanto si ipotizza con la proposta del Nuovo Piano Cave disattende del tutto la realtà dei luoghi, il loro stato e funzione: infatti, non solo ignorano le "previsioni degli strumenti urbanistici in vigore", ma anche quanto ivi in modo pienamente legittimo è stato realizzato sin dal 2001, ossia prima pure del precedente Piano Cave, a tutela e servizio dell'insediamento industriale condotto dalla FIAS.

Inoltre, la stessa estensione e proporzioni dell'area inclusa nella proposta della zona "T2" proprio per quanto illustrato e documentato cozzano con quanto già risultante in linea di fatto, rendendo la zona T2" in questione, così come conformata, completamente inidonea a fungere da fascia boscata "con funzione di mitigazione".

Meno che mai può consentire il "mantenimento di un corridoio ecologico a sviluppo nord-sud", che, infatti, ab origine, non poteva, né può sussistere e, di cui, quindi, non può nemmeno pretendersi di assicurarne il "mantenimento", anche perché, a tacer d'altro, un tale percorso non era nemmeno preesistente per via del muro di cinta già eseguito sin dal 2001 e in considerazione della preesistente, e tuttora vigente, previsione dello strumento urbanistico, che alloca quell'area in zona "BD - destinazione produttiva di completamento e ristrutturazione", ossia suscettibile di interventi urbanistico-edilizi legati all'attività industriale che si svolge nella restante parte della proprietà in questione.

Questo rilievo è assolutamente pertinente e cruciale dato che la FIAS, per le sue esigenze di processo produttivo e in un'ottica non solo di organizzazione aziendale, ma anche di riduzione di consumi energetici e rispetto ambientale, non potendo ovviamente dislocare lontano dalla sede attuale parte delle lavorazioni, ha come unico ambito di possibile espansione il vicino terreno a destinazione BD, che, già da ben prima del Piano Cave, è situato sul mappale 2031, dato anche che i restanti lotti limitrofi sono già occupati da industrie insediate, o in via di espansione.

Conseguentemente, l'estensione della fascia "T2" all'intero mappale 2031 non rende solo evidentemente inefficace la previsione urbanistica dell'attuale PGT, ma non collima e disattende la vocazione dell'area, radicata ormai nel tempo, essendo, infatti, da sempre strettamente legata all'attività delle fonderie, risultando strumentale e pertinenza di essa, come del resto è piena conferma la richiamata previsione urbanistica da così lungo tempo tenuta ferma dall'Amministrazione comunale, che ha sempre sostenuto e creduto nella nostra azienda.

2. Ad ulteriore conferma di tutto quanto precede giova aggiungere che l'area delimitata dalla recinzione, che corrisponde alla parte di terreno con destinazione BD, è visivamente individuabile con chiarezza nell'Ortofoto del 2003 disponibile sul portale della cartografia di Codesta stessa Provincia di Varese.

3.1 La stessa porzione di lotto è stata esclusa dal PLIS del Bosco del Rugareto, approvato con DGP n. 315 del 28/09/2005 - Var. DCS n. 117 del 10/04/2008

Quindi quanto affermato nella scheda di ambito relativa alla localizzazione ATE Rispetto ad Aree Protette:

-L'ATEg5 ricade interamente all'interno del PLIS interprovinciale Bosco del Rugareto, area protetta di interesse sovracomunale che si sviluppa ad est della valle dell'Oloni fino ad arrivare alla Pineta di Tradate"(Cit.), non risulta corretto.

3.2 Inoltre, nella stessa scheda l'analisi dell'ambito rispetto alla REP (Rete Ecologica Provinciale) è riportata la cartografia con la sua legenda e l'area recintata è interamente individuata come "Fascia tampone di primo livello", e non come ipotizza la proposta del Nuovo Piano Cave quale "Corridoio ecologico".

3.3 Allo stesso modo il lotto è escluso anche dalla cartografia della Rete Ecologica Comunale, in cui i corridoi ecologici e i necessari varchi di attraversamento della strada ad alta percorrenza sono individuati a Est e a Ovest del lotto di nostra proprietà e per nulla affatto in corrispondenza della porzione del mappale 2031 in questione.

3.4 Ad analoghe conclusioni si giunge anche considerando il PIF (Piano di Indirizzo Forestale) della Provincia di Varese, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2011 e oggetto di rettifiche ancora nel 2014. Ivi, tenuto conto che esso, ai sensi degli artt. 16 e 17 delle relative NTA, è piano di settore del PTCP della medesima Provincia, che recepisce i contenuti del Piano Cave vigente, nella TAV. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse", l'area in questione non rientra tra quelle non trasformabili, né, quindi, tra le aree boscate con divieto di trasformazione a fini urbanistici, essendo bensì inclusa tra i "boschi interessati da previsioni urbanistiche", quindi, ad esempio, pienamente fruibile anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici, quale quello cui fanno riferimento anche le osservazioni del maggio scorso, qui allegate e integralmente confermate

[...]

Nel complesso osserviamo, quindi, che negli atti pianificatori sopracitati si è evidentemente tenuto conto dello stato dei luoghi e della destinazione urbanistica di espansione industriale. Inoltre, gli stessi atti pianificatori, pur considerando che una parte di area è tutt'ora boscata, non impone, né prefigura affatto in relazione ad essa l'esistenza di quelle necessarie caratteristiche che un corridoio ecologico o un varco per il passaggio della fauna deve avere. Fermo restando che, come già documentato, non vi è affatto alcun percorso di cui curare il "mantenimento", per la semplice oggettiva ragione che un tal percorso non esiste e ciò perché: semmai, dal 2001 è preesistente l'indicato muro di cinta e tutto quanto a ciò connesso e dal 1988 e sulla base dello strumento urbanistico vigente alla medesima è assegnata ben altra funzione e destinazione (produttiva di completamento dell'insediamento industriale esistente).

4. A corollario di tutto questo, ben si comprende come la proposta del Nuovo Piano Cave, attesa l'oggettiva e legittima preesistenza del muro di cinta, che non può certo ignorarsi, proprio perché, a tacer d'altro, legittimamente autorizzato ed eseguito in tempi ben precedenti persino rispetto al Piano Cave del 2004 e alle sue successive revisioni, finisce per costituire, di fatto, un obbligo di sostanziale demolizione o rifacimento o, peggio, di esproprio.

Ciò posto, non solo per la sua collocazione, ma anche per la sua tipologia costruttiva, quale assentita con gli atti sopra richiamati dell'inizio del 2000, la preesistenza di quel muro unitamente anche alla destinazione urbanistica dell'area (rimasta sino ad oggi immutata dal 1988) costituisce circostanza che certamente non da oggi, bensì da tempo ormai assai risalente, non incide sulla libera circolazione della fauna, dato che, per via di questa preesistenza, non può che naturalmente svolgersi altrove: per il che non vi è possibilità nei fatti per l'inclusione nella fascia T2 anche di tale porzione di terreno.

5. A tutto voler concedere, quindi, a fronte di quanto descritto e documentato nei punti che precedono, ove, come si auspica, vengano considerate le osservazioni delle scriventi Società, solo la rimanente parte del mappale 2031, tra lo spigolo della recinzione in blocchetti di c.a. e la rete di delimitazione della cava, realizza una strettoia della larghezza di circa 32 m che va progressivamente allargandosi, per via della forma del lotto, sia verso nord che verso sud dove si trova la fascia T1.

Riteniamo che la distanza tra la parte recintata della cava e la nostra proprietà sia sufficiente a realizzare l'effetto di mitigazione previsto dal piano per la fascia T2, come definita all'art.3 comma b2 della Normativa tecnica allegata alla proposta del Nuovo Piano Cave, anche escludendo il lotto recintato che comunque, attualmente, rimane in quel punto area boschiva.

In definitiva, quindi, quanto proposto, da una parte, permette di salvaguardare l'area delle scriventi rispetto le caratteristiche e funzioni che le sono proprie, incluso oltre al muro di cinta la concreta esecuzione dell'impianto fotovoltaico, divenuto ormai vitale per la prosecuzione dell'attività industriale della FIAS.

[...] e permetterà alla FIAS di far fronte al fabbisogno di energia elettrica richiesto dalle lavorazioni dell'azienda, [...]. La collocazione dei pannelli è prevista oltre che all'interno del cortile dell'azienda e sulla copertura nella parte non soggetta a ombreggiamenti, soprattutto nella parte di terreno recintata del mappale 2031, costituendo questa porzione la più rilevante e cruciale di tutto l'impianto è da realizzarsi. [...]

D'altra parte, comunque, la richiesta di contenimento delle dimensioni e proporzioni della fascia T2 proprio per la porzione dianzi individuata non penalizza in alcun modo l'attività estrattiva, consentendo in ogni caso una zona di mitigazione sufficientemente ampia, costituita dalla rimanente area boscata oltre che dall'impianto fotovoltaico.

[...]

6. Alle osservazioni che precedono ne vanno aggiunte anche altre.

In particolare, secondo quanto affermato nella relazione tecnica della proposta di piano pubblicata, il progetto del nuovo Piano Cave, ancorché redatto ai sensi della LR 14/1998, "dovrà orientarsi e, se possibile, adeguarsi agli obiettivi posti dalla nuova legge regionale" n. 20/2021. In quest'ottica, come affermato nella conferenza pubblica del 6 settembre U.S., secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, LR 20/2021, il Nuovo piano Cave è formulato sulla base di una "previsione ventennale" dell'attività estrattiva. Ciò significa che nel decennio successivo a quello dell'approvazione della presente proposta, alla revisione dei fabbisogni e alla ripermimetrazione delle aree estrattive l'area cavabile subirà probabilmente, se non certamente, uno sviluppo verso ovest seguendo il perimetro del Giacimento così come rappresentato nella scheda allegata alla Normativa Tecnica.

Sembra piuttosto evidente, quindi, che l'espansione nell'attuale zona T1, che si colloca a sud dei capannoni FIAS. S.r.l., pur nel rispetto delle distanze di proprietà previste dalla norma, entrerà in conflitto con l'attuale intenzione di "mantenere un corridoio ecologico a sviluppo nord-sud" che taglierebbe in due il giacimento o ne limiterebbe lo sfruttamento in maniera consistente.

Pertanto, l'inclusione nella fascia T2 anche dell'area in questione (specie nelle dimensioni ipotizzate) finisce per essere nel volgere del tempo anche priva di utilità dato che, in prospettiva, la successiva espansione del T1 non consentirà di "mantenere un corridoio ecologico a sviluppo nord-sud".

In conclusione, confidando che le presenti osservazioni possano essere prese in considerazione con la giusta attenzione, nell'interesse del rispetto del territorio, dell'ambiente, e della comunità, con riserva di ogni ulteriore precisazione e/o integrazione che possa rendersi utile e opportuna, alla luce di tutto quanto dianzi illustrato le scriventi Società

CHIEDONO

che, per le ragioni precedentemente illustrate, in accoglimento delle su esposte osservazioni, si provveda, in particolare, a:

1) delimitare il perimetro nord-ovest dell'ATEg5 - C6 in modo che i confini delle fasce di rispetto T2, situate in adiacenza o su mappali della G.R.A. S.r.l, vengano ridefiniti, contenendo le dimensioni dell'area del mappale 2031, di proprietà della GRA S.r.l., inclusa nella fascia "T2" e, in particolare, escludendo da essa la parte su cui, tra l'altro, insiste un muro di cinta della medesima Società ed interessata dalla prossima realizzazione dell'impianto fotovoltaico indispensabile per l'attività industriale della FIAS;

2) in conseguenza del punto che precede, spostare, come illustrato nell'allegato schema il confine della fascia di rispetto T2 al limite dell'area individuata come "BD - destinazione produttiva di completamento e ristrutturazione" dal vigente PGT allo scopo di non snaturarne la vocazione industriale;

3) effettuare tutti gli aggiustamenti, integrazioni, modifiche, aggiornamenti, sostituzione di ogni documento e allegato della proposta di Nuovo Piano Cave, inclusi quelli con valore normativo e prescrittivo nonché gli elaborati planimetrici e descrittivi, anche della VAS e della VIC, in modo da recepire la ripermimetrazione di cui al punto che precede e la più contenuta consistenza dell'area delle scriventi Società incluse in fascia T2;

4) in ogni caso, in conformità all'art. 6, comma 1, lettera b), L.R n. 14/1998, per cui si deve tener conto "... delle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore", ammettere la possibilità che per le aree boscate interessate da previsioni urbanistiche, come quella in questione, continuino ad applicarsi e potersi realizzare quanto stabilito dal PGT vigente del Comune di Gorla Minore per le zone "BD - destinazione produttiva di completamento e ristrutturazione".

[...]

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

In merito alle motivazioni riguardanti la coerenza tra la Proposta di Piano Cave e le previsioni urbanistiche si rileva che:

- Per norma "le previsioni del piano [cave] prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque" e "ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dall'avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti

urbanistici". Tale comunicazione è stata trasmessa da Provincia ai Comuni il 18 novembre 2008.

- La variante al PGT del 2013/2014 (si presume in rispetto all'obbligo di legge) ha recepito il perimetro dell'ATE includendo l'area in oggetto. La scelta di pianificazione che vede il sovrapporsi di due discipline contrastanti (il perimetro di ATE, prevalente per legge, e la destinazione produttiva) trova coerenza normativa nelle norme del PdR, all'art. 24 dove, dopo aver chiarito che all'interno dell'ATE sono ricompresi (anche) le aree di rispetto, si precisa che *"allo scadere del Piano Cave il parere sull'edificabilità è favorevole con consistenti limitazioni ..."* [dovute alla fattibilità idrogeologica].
- Essendo tutt'ora vigente il Piano cave 2008-2018, prevalente rispetto al PGT, e quindi, potendosi riconoscere la destinazione di piano vigente esclusivamente al termine di validità della pianificazione delle attività estrattive, non appare certo di poter rilevare tale difformità che, tuttalpiù, potrebbe riguardare la destinazione finale dell'ATE.
- La norma prevede che nella formazione dei Piani cave le Province devono *preliminarmente tener conto [...] della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore* [ndr: sulla vigenza si rimanda al punto precedente], ma i criteri per la formazione dei Piani cave (d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010) precisano che: *"Un ulteriore elemento di criticità deriva dalle possibili incompatibilità tra la pianificazione comunale (PGT) e la pianificazione delle attività estrattive che si manifesta nella perimetrazione del giacimento [la previsione sull'area non è di giacimento ma di rispetto]" e che "In considerazione della transitorietà sul territorio dell'attività estrattiva, la destinazione d'uso finale costituisce un rinvio, in quanto possibile ed attuale, alle previsioni degli strumenti urbanistici"*.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene opportuno fare esplicitamente salva la destinazione finale produttiva di cui al PGT 2007.

Per quanto attiene, invece, alle argomentazioni relative allo stato dei luoghi, ovvero alla presenza di una recinzione che renderebbe la zona "T2" in questione, così come conformata, completamente inidonea a fungere da fascia boscata "con funzione di mitigazione", si evidenzia che:

- la formazione boscata, ancorché interna alla recinzione svolge comunque un'importante funzione di mitigazione, rispetto ai possibili impatti che le attività di cantiere (rumori, odori, sollevamento di polveri ecc.) possono avere nei confronti delle realtà limitrofe (dall'interno della cava verso l'immediato intorno);
- la medesima area boscata, e quindi in condizioni di naturalità, anche se recintata, può supportare in maniera significativa la funzionalità della rete ecologica entro cui si inserisce, costituendo appoggio trofico e di rifugio per l'ornitofauna, invertebrati (insetti xilofagi, emitteri, ecc.) e vertebrati ad elevata mobilità (es mammiferi e rettili arboricoli, ecc.). Ciò in ragione dell'esiguità

degli spazi a disposizione per assolvere al ruolo di connessione ambientale del comparto in esame.

L'assunto circa l'inidoneità dell'area a svolgere tali funzioni non é, inoltre, supportato da indagini sufficientemente approfondite, mentre, all'opposto, le analisi prodotte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (Decreto di Compatibilità Ambientale n. 5391 del 24/05/2010, emanato dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Reti della Regione Lombardia Atto n. 273) hanno permesso di escludere impatti sull'ambiente circostante anche considerando il mantenimento della formazione boscata interna alla recinzione.

Il riferimento all'ultima espressione VIA è dovuto al fatto che in sede di pianificazione delle attività estrattive non è previsto il raggiungimento di un livello di dettaglio pari alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ossia la procedura tesa a individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente. Non si esclude però che una nuova Valutazione di Impatto Ambientale, indagando anche l'alternativa di trasformazione dell'area boscata interna all'area T2, non ne possa verificare la fattibilità dal punto di vista ambientale.

Le argomentazioni presentate a supporto della richiesta di stralcio dell'area di basate sullo stato di fatto e urbanistico dell'area non hanno, inoltre, tenuto in considerazione le funzioni delle Aree di rispetto in un'ottica di "potenziale". Si sottolinea, infatti, così come bene esplicitato dalla normativa (LR 20/21) che le aree di rispetto sono quelle aree non interessate dalle attività (estrattive, di servizi o impianti), nelle quali possono essere realizzati gli interventi di mitigazione o anche, se possibile, di compensazione ambientale, nonché eventuali ulteriori interventi funzionali al progetto di recupero.

Nel valutare tutti i potenziali effetti della riduzione della fascia di rispetto, è necessario, quindi, far riferimento anche al suo potenziale contributo in termini di mitigazione del rischio idraulico (si rimanda anche agli approfondimenti effettuati per dare riscontro al contributo di Holcim Calcestruzzi Aggregati Srl (si veda paragrafo 1.1.12) e di potenziamento delle reti ecologiche.

Per quanto attiene al rischio idraulico, si ricorda che il settore compreso tra l'area recintata GRA srl – FIAS srl e la zona di cava è stato, come noto, interessato da fenomeni di allagamento conseguenti agli eventi alluvionali dell'inverno 2014 a seguito dell'esondazione del Fontanile di Tradate.

Allo stato attuale, lo scenario di rischio nell'area individuata come "corridoio idraulico" posta ad ovest della cava si è senz'altro attenuato a seguito dell'ultimazione degli "Interventi di completamento della vasca di spagliamento del torrente Fontanile di Tradate in Comune di Gorla Minore", appaltate dal Comune stesso.

Tuttavia, dagli studi risulta che nell'area permane un rischio idraulico residuo finché non verrà completato l'assetto progettuale previsto nello studio di fattibilità dell'intero bacino idrografico, redatto dallo Studio Maione nel 2009, con la realizzazione dell'intervento che permetterà lo scarico delle acque di spagliamento del Fontanile di Tradate direttamente nel torrente Bozzente.

In effetti quanto sopra riportato emerge nello specifico dal commento contenuto nella premessa della Relazione tecnico-illustrativa del Progetto Preliminare del novembre 2014 redatto dallo Studio Maione relativo a "Interventi di scarico di emergenza delle aree di spagliamento del Fontanile di Tradate all'interno della cava Holcim", in cui si riporta: *È attualmente in corso la progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'invaso di Gorla Minore fino a 650'000 mc (n.d.r.: intervento realizzato). È in corso, inoltre, la redazione di un progetto preliminare riguardante quindi una soluzione di svuotamento a fine evento in Bozzente, in parte a gravità e in parte mediante sollevamento, dell'invaso da 650'000 mc.*

[...] finché non verrà completato l'assetto progettuale sopra descritto permarranno rischi di allagamento verso le aree di valle ad elevata domanda di sicurezza in quanto aree industriali, strada provinciale, ambiti di cava e abitati [...]

Si segnala che il progetto esecutivo della vasca di Gorla Minore (ora completata) era stato implementato con un modello idraulico bidimensionale sia al fine di valutare le modalità di riempimento della vasca di spagliamento nell'assetto transitorio (in assenza cioè dello svuotamento in Bozzente) per tempo di ritorno 10 e 100 anni, sia di fornire un'indicazione degli allagamenti residui a valle delle vasche di spagliamento, sempre nell'assetto transitorio.

Di seguito si riportano le mappe illustrative delle aree di allagamento, rispettivamente con tempo di ritorno di 10 e di 100 anni, estratte da tale studio (Figura 2 e Figura 3).

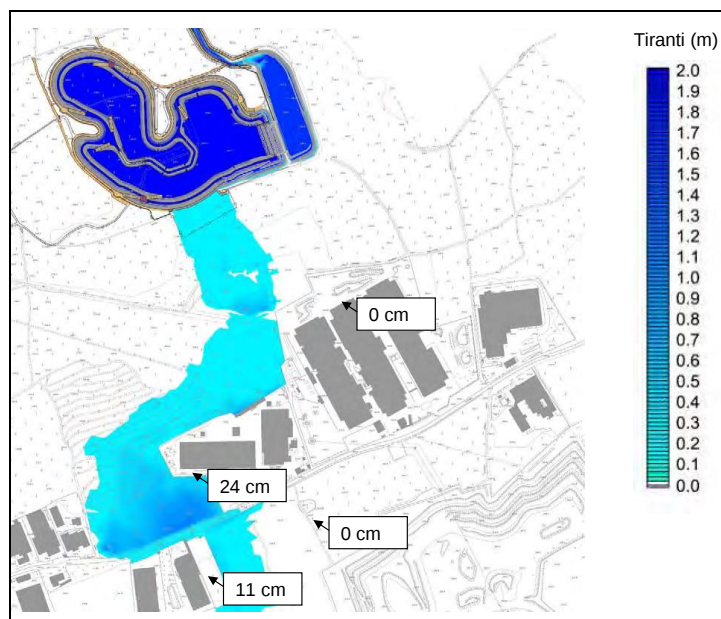


Figura 2 - Aree di allagamento e tiranti idrici massimi per T=10 anni, conseguenti alla realizzazione del 2° comparto (assetto transitorio)

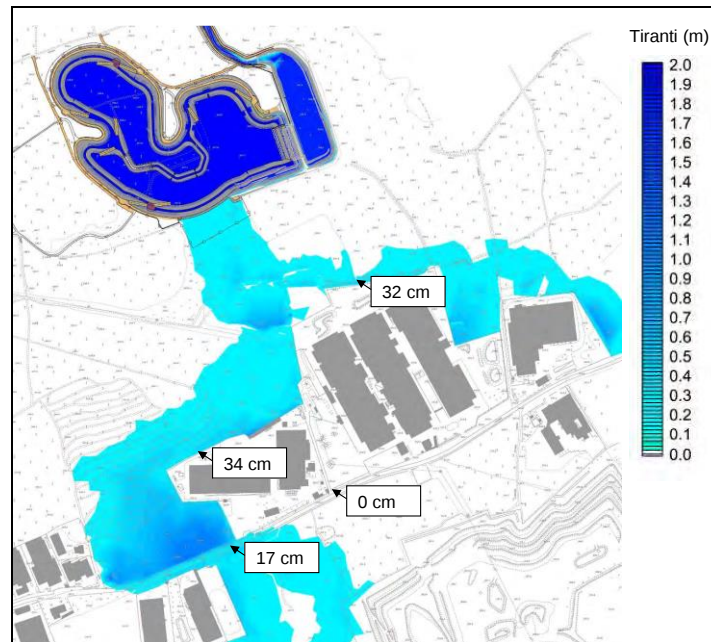


Figura 3 - Aree di allagamento e tiranti idrici massimi per T=100 anni conseguenti alla realizzazione del 2° comparto(assetto transitorio senza vasca di Tradate)

Si fa notare che nelle simulazioni presentate il margine ovest della cava era ben più distante dalla recinzione FIAS rispetto allo stato attuale.

In base all'elaborazione dello Studio 2014, come traspare dalle mappe delle aree di allagamento, l'area di rispetto T2 a ovest della Cava Holcim riveste anche una funzione di corridoio idraulico per lo spagliamento, in condizioni di sicurezza, degli allagamenti residui a valle delle vasche di Gorla Minore.

Occorre infatti rilevare che, per ovviare a tali rischi, lo Studio Maione del 2014 prevedeva la realizzazione di un argine a protezione del fronte di scavo ovest della cava, a circa 50 m di distanza ad ovest dal ciglio di scavo di tale fronte, ed un canale in calcestruzzo largo 18 m e lungo 150 m, tra il margine ovest della cava e la recinzione FIAS, che, alimentato da sottopassi sotto la SP21, consentisse alle acque di fluire tra la cava e la FIAS stessa, esondando nei boschi a valle.

Sia lo Studio Maione (Atti regionali n.3087 del 26/03/2015) che la Regione Lombardia si sono espressi favorevolmente alla compatibilità col Progetto Maione della richiesta di Holcim A.G. Srl di modifiche al posizionamento dell'argine per portarne la distanza dal ciglio di scavo a 30 m (Figura 4), posizionamento poi autorizzato ed eseguito da Holcim in ottemperanza ai provvedimenti di Polizia Mineraria n. 48933 del 03/08/2015 e n. 67566 del 16/11/2015; bisogna però tenere conto che tali pareri favorevoli erano formulati considerato lo scenario complessivo di intervento, che prevedeva anche la costruzione del canale in calcestruzzo, successivamente non più attuata.

Pertanto, si ritiene che per escludere la eventuale funzionalità dell'area oggetto della richiesta di stralcio ai fini idraulici (eventualmente con interventi alternativi a quelli non ancora completati) debba essere effettuato uno studio idraulico che, nelle more della realizzazione dello scarico della vasca di Gorla Minore in Bozzente, dimostri che i 32 m di luce tra lo spigolo sud-est della recinzione FIAS e l'argine ad ovest della cava siano

sufficienti a garantire un deflusso delle acque verso i boschi a sud, senza interazioni negative con le opere circostanti, anche in assenza del progettato canale.

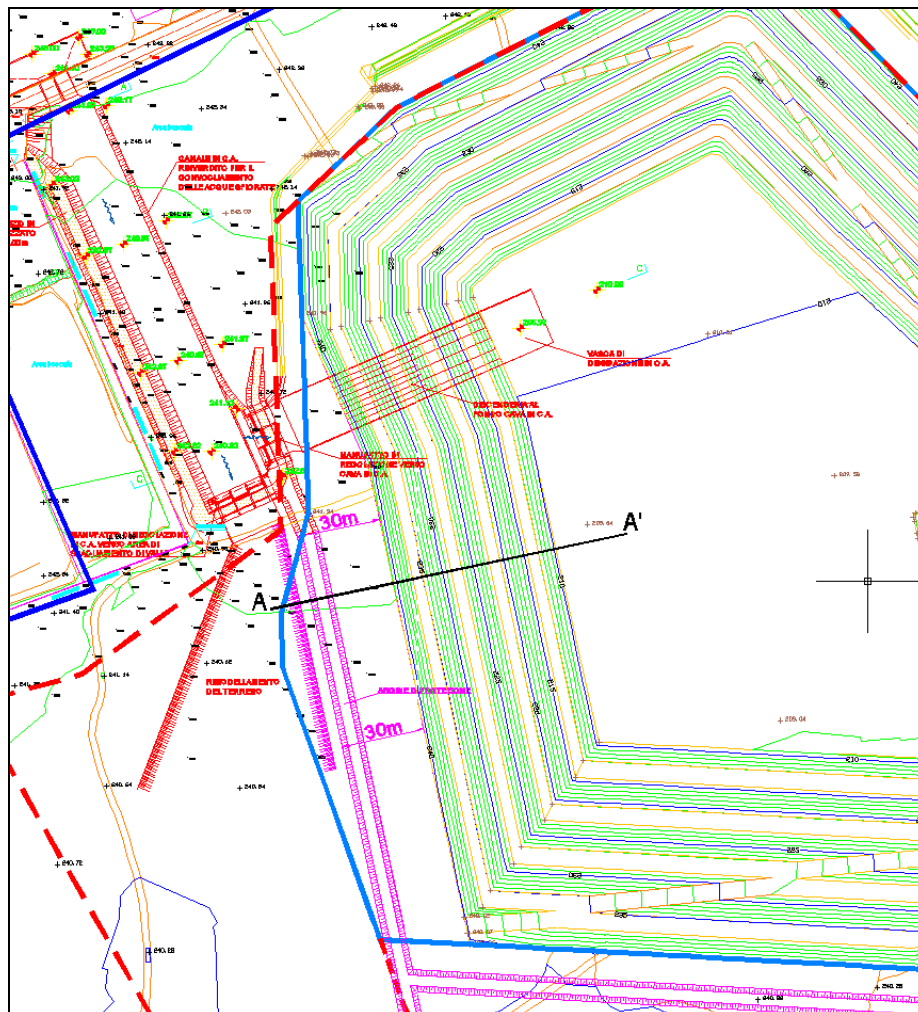


Figura 4 - Richiesta di Holcim A.C. Srl del 2/2015 di modifica al posizionamento dell'argine, favorevolmente valutata da Studio Maione e Regione - Ubicazione traccia sezione lungo il settore ovest di coltivazione nell'ipotesi di mantenere 30 m tra piede esterno argine e ciglio fronte di scavo

Oltre alle sopra riportate motivazioni di sicurezza idraulica, è utile sottolineare come il settore compreso tra l'area recintata GRA srl – FIAS srl e la zona di cava può svolgere anche un'importante funzione di mitigazione/compensazione per il potenziamento del corridoio ecologico, coerente con gli schemi di rete riscontrati, in quanto:

- l'ambito di interesse è localizzato in una porzione di territorio intercluso tra le estese urbanizzazioni dei comuni di Gorla Minore, Marnate, Rescaldina, Cislago e Mozzate; in particolare, l'ATE g5-C6 è posizionato in prossimità dei comparti produttivi e artigianali del Comune di Gorla Minore, che si attestano immediatamente a nord e a ovest, lungo la SP 21.

Il più vasto territorio di riferimento, eccezion fatta per i citati nuclei produttivi e dell'ATE g5, risulta caratterizzato da un'estesa matrice naturale, perlopiù boscata ma interrotta anche da radure e campi agricoli; difatti, come riportano gli inquadramenti delle schede del Rapporto Ambientale (RA) la Rete Ecologica Regionale (RER) individua, in questa porzione di regione a cavallo tra le province di Varese, Milano, Como e Monza e Brianza, un Elemento di Primo Livello che, nel più

ampio contesto densamente urbanizzato di questa zona, si distingue quale elemento strategico a supporto delle connessioni ecologiche individuate per gli schemi di rete regionale, provinciali e locali.

Tra gli elementi che costituiscono la RER (tutti fondamentali ai fini della salvaguardia delle connessioni ecologiche), gli Elementi di primo livello - entro cui è inserita l'area in oggetto - comprendono, oltre alle aree protette, Siti Natura 2000, "Aree prioritarie per la biodiversità" anche "gangli primari" *da considerare nodi prioritari per il sistema di connettività ecologica regionale*. Queste aree, e quindi, in via generale, anche l'area oggetto di osservazione, *costituiscono ambiti su cui prevedere, eventualmente attraverso piani di area: azioni preferenziali di consolidamento-ricostruzione degli elementi di naturalità; limitazioni o indicazioni prestazionali per azioni in grado di costituire sorgente di criticità*. In generale, per gli elementi di primo livello, la RER detta, tra le condizioni di evitare come criterio ordinario [...] *l'eliminazione degli elementi presenti di naturalità*;

Così come la RER, anche la Rete Ecologica Provinciale di Varese, sinteticamente riportata nella scheda di valutazione dell'ATE del RA, individua Core Areas, aree di completamento, nonché fasce tampone – entro cui è inserita l'area in oggetto - *dove l'indirizzo strategico del PTCP è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici, costituiti da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica, di appoggio alla struttura portante della rete ecologica*;

- Analogamente, anche la Città Metropolitana di Milano, confinante con il territorio di interesse dell'ATE, definisce, nel proprio Piano Territoriale, la rete ecologica che individua, immediatamente a sud dell'area di interesse, Gangli secondari e una Direttrice di permeabilità verso nord, ossia ambiti territoriali sufficientemente vasti caratterizzati da una particolare compattezza territoriale ed elementi naturali che, poiché posti al confine provinciale, rappresentano punti di continuità ecologica verso i territori esterni. Obiettivi per tali realtà sono il mantenimento e il potenziamento dei gangli secondari a supporto di quelli primari, col fine di salvaguardare una stabile e diversificata vita selvatica; per ottemperare a tali obiettivi di funzionalità ecologica, eventuali trasformazioni non ne devono, quindi, pregiudicare l'efficienza. In tal senso, anche per le direttrici di permeabilità, così come per i corridoi ecologici, sono definiti specifici obiettivi tesi al mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale adeguato che consenta gli spostamenti della fauna, motivo per cui sono declinati opportuni indirizzi che implicano, laddove previsti insediamenti od opere che possono interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità, la realizzazione o il mantenimento di una fascia arboreo-arbustiva, orientata nel senso del corridoio/direttrice, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari a quella dell'intervento.
- In merito alla citata coerenza con la Rete Ecologica Comunale si rileva che la relazione di PGT precisa che *"la Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) comprende la R.E.P. e la R.E.R. e le estende all'interno del perimetro comunale [...]. Per le barriere infrastrutturali che si frappongono a queste connessioni, il P.G.T. ha previsto i*

“passaggi ecologici” ed i varchi“. La normativa di piano relativa all'ambito *“Paesaggio e rete ecologica”* fa, infatti, riferimento alla tavola All. 1d del Doc. 1G che riporta la campitura della Rete Ecologica provinciale anche per quell'area. La non individuazione di puntuali opere di sottopassi faunistici o di varchi comunali sull'area non esclude perciò l'ambito dalla REC così come definita nelle norme, pur non riconoscendole un ruolo attivo (potenzialmente rivedibile anche a seguito del monitoraggio circa l'efficienza dei varchi individuati dal PGT).

Inoltre, anche se, allo stato attuale, la pianificazione urbanistica di Gorla Minore prevede, a nord della SP 21, destinazioni d'uso che potrebbero comportare una parziale occlusione delle connessioni ecologiche, si evidenzia che le stesse potranno essere oggetto di rivalutazione in sede di adeguamento al PTR/PTCP per la riduzione del consumo di suolo.

Nell'elaborazione della Proposta di Piano, si sono valutate tutte le porzioni di territorio che potessero assumere un ruolo (anche potenziale) a supporto della funzionalità ecologica del contesto territoriale in esame. La dizione/definizione di *“corridoio”* nei documenti di piano e di analisi ambientale, pertanto, non va intesa in ragione esclusiva di analoga denominazione nei progetti di rete, ma in funzione del riconoscimento di porzioni di territorio naturale, a carattere residuale, strategiche per la connessione di aree naturali contigue di riconosciuto valore ambientale.

Infine, quanto osservato è stato valutato anche rispetto alla coerenza della previsione di piano con lo scenario di lungo periodo prefigurabile dalla presenza del giacimento, si ritiene non accoglibile la richiesta di modifica dello stesso desumibile dalla cartografia allegata all'osservazione, in quanto comporterebbe una, ancorché limitata, perdita di risorsa (non rinnovabile), la cui coltivazione potrà peraltro essere condotta, in attuazione della futura pianificazione (extra decennio). Ciò rilevato, lo stralcio dell'intera area, che potrebbe comportarne la trasformazione non solo ai fini prospettati in osservazione di realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma anche a fini edificatori, non si ritiene coerente con gli obiettivi di salvaguardare il futuro sfruttamento del giacimento, nei confronti del quale sarà necessario comunque garantire una fascia di rispetto di almeno 20 metri.

In relazione a quanto rilevato nell'osservazione rispetto al conflitto tra l'individuazione della zona T1 a ovest dall'attuale area estrattiva e il corridoio ecologico richiamato, si evidenzia che, per normativa di piano, le aree T1 hanno le stesse funzioni e disciplina delle aree T2; ciò che le differenzia attiene agli obiettivi di salvaguardia della risorsa di lungo periodo, solo la prossima pianificazione dell'attività estrattiva potrà valutare la necessità di sfruttamento del giacimento e, quindi, di ampliamento dell'area estrattiva. Si riconosce sin d'ora che laddove tale scenario di lungo periodo dovesse concretizzarsi si avrebbe un effetto negativo sulla continuità ecologica nell'area, proprio in ragione di tale valutazione il Piano Cave ha posto, all'ambito ATeg5-C6 nel suo complesso la prescrizione che il recupero dovrà prioritariamente essere volto alla ricostituzione della continuità ecologica nord-sud, in continuità con i progetti di RER, REP e Rete ecologica del PTM. Al

raggiungimento di tale obiettivo di recupero potrebbe essere correttamente rivalutato il ruolo dell'area in esame.

A sintesi delle valutazioni espresse si ritiene che l'Area di rispetto T2, non solo può essere garanzia, come visto, di funzioni mitigative e/o di supporto alla continuità ecologica, ma rappresenta, per quello specifico comparto di cava, un'area funzionale per la realizzazione di interventi mitigativi del rischio idraulico e/o compensativi delle interferenze con i sistemi di rete ecologica.

In ragione del principio di massima precauzione per motivi ambientali, di sicurezza idraulica, di potenziamento della connessione ecologica e di salvaguardia della risorsa, si ritiene che l'eventuale esclusione dell'area oggetto della richiesta dal perimetro di ATE possa avvenire solo a seguito di specifici studi che ne escludano la funzionalità anche rispetto agli elementi di valutazione sopra esposti e non adeguatamente trattati nel contributo presentato. In particolare dovranno essere approfondite: l'analisi degli impatti ambientali in assenza delle funzioni mitigative svolte dal comparto boschivo interno (in aggiornamento alle analisi eseguite in sede di VIA), l'analisi della situazione di rischio idraulico del comparto, sia nello scenario attuale, che nello scenario relativo alla massima espansione della cava (verificando la compatibilità con le condizioni di rischio attuali e future, in assenza dell'intervento che permetterà lo scarico delle acque di spagliamento del Fontanile di Tradate direttamente nel torrente Bozzente e della messa in funzione della vasca di Tradate) e l'analisi di funzionalità del corridoio ecologico esistente, comparato con lo scenario "ottimale" sopra rappresentato.

Le analisi di cui sopra potranno portare a ridimensionare le superfici effettivamente utili ai fini del rispetto ambientale, ovvero proporre interventi mitigativi e compensativi diversi che garantiscano il raggiungimento dei medesimi obiettivi (di sicurezza idraulica, salvaguardia ambientale e continuità ecologica). Per tali motivazioni, si delimita l'area oggetto della presente osservazione con il sovrasimbolo di *Area di riassetto ambientale*.

Alla luce di quanto sopra, infine, la richiesta per cui *continuino ad applicarsi e potersi realizzare quanto stabilito dal PGT vigente del Comune di Gorla Minore per le zone "BD - destinazione produttiva di completamento e ristrutturazione"* non è direttamente accoglibile, ma, facendo riferimento alle motivazioni addotte in riscontro al contributo pervenuto da parte del Comune di Gorla Minore (paragrafo 1.1.29, Prot. 50180 del 7/11/2022), viene precisato che nell'area in oggetto, al termine dell'attività estrattiva, potrà trovare attuazione la previsione urbanistica comunale a destinazione produttiva pre-vigente, laddove confermata dai nuovi strumenti urbanistici.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non accoglimento

Si conferma il perimetro dell'ATEg5-C6, nonché le estensioni dell'area di rispetto T2 e dei vincoli V. Sull'area di interesse si appone il sovrasimbolo di *Area di riassetto ambientale*.

Nella Scheda di piano, si specifica che per l'Area di riassetto ambientale è prevista una destinazione finale produttiva.

Si conferma la delimitazione del giacimento G5g.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla luce del contesto illustrato nelle valutazioni generali, si riscontra come le motivazioni addotte in osservazione non permettano di escludere le effettive o potenziali funzioni di rispetto ambientale dell'area di richiesta di stralcio, sia per il suo stato attuale (presenza di formazione boscata) sia come ambito di mitigazione, in particolare del rischio idraulico, e di compensazione delle possibili interferenze ecologiche legate alle previsioni urbanistiche.

Pertanto, si valuta corretto, ai fini della sostenibilità del piano, operare in un'ottica di precauzione e tutela individuando l'Area di riassetto ambientale quale ambito di approfondimento delle criticità esplicitate, della loro eventuale consistenza e delle loro possibili soluzioni.

1.1.27 PROTOCOLLO 46236 DEL 10/12/2022 - COMUNE DI RESCALDINA

In riferimento all'ATEg4 (C5 Cava Fusi) e all'ATEg5 (C6 – Holcim Aggregati; C7 – Georisorse) confinanti con la Città Metropolitana di Milano e con il Comune di Rescaldina, nel merito della verifica di quanto previsto in tali ambiti con il PTR (come da ultima revisione comprendente il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio - PVP), in particolare con la Rete Verde Regionale (RVR) e la Rete Ecologica Regionale (RER), si ritiene opportuno che venga tenuto conto anche della Rete Ecologica del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).

Si segnala inoltre che sul territorio comunale di Rescaldina il PGT vigente ha individuato "connessioni della rete verde" (Tavole: DP_01 – Strutture e azioni strategiche; DP_02 – Rete Verde Locale. - In allegato), a confine con l'ATEg4 (C5 – Cava Fusi) e la struttura ferroviaria (FNM), e conseguentemente l'utilità di prevedere accorgimenti e soluzioni adeguate anche nell'ATEg4, in continuità con le connessioni per il rafforzamento della rete verde e il collegamento tra rete verde urbana e il sistema ambientale e agricolo.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Si sottolinea come i citati Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) presentano, nelle porzioni adiacenti al territorio provinciale della Città Metropolitana di Milano e, specificatamente, al territorio comunale di Rescaldina, quasi esclusivamente zone che la proposta di piano individua quali aree di rispetto; tali ambiti sono da intendersi come porzioni di ATE inclusi "esclusivamente allo scopo di mitigare gli effetti dell'attività estrattiva nel territorio circostante". In essi, non interessati da attività estrattiva, sono previste esclusivamente attività di mantenimento della vegetazione presente, o, al più, interventi di compensazione o di miglioramento ambientale.

Solo nell'ATE g5 - C6, invero, la proposta di Piano prevede un ampliamento del suo perimetro a meridione, in Area Estrattiva E e non in area di rispetto: tale modifica è legata all'opportunità di correggere un evidente errore di delimitazione dell'ATE, andando a includere una comunque limitata porzione di territorio comunale e provinciale originariamente escluso per un errato tracciamento dei limiti amministrativi. Si rimarca come detta zona risulti comunque separata dal territorio comunale di Rescaldina da una fascia azzonata quale Area di Rispetto T2.

In entrambi gli ATE, inoltre, le attività estrattive prevedono, come riportato nelle schede di Piano, destinazioni finali naturalistiche; nel dettaglio, si rimarca come si è posta particolare attenzione a mantenere (e a valorizzare) le connessioni ecologiche degli Elementi di rete ecologica, sottolineando la necessità di salvaguardare i corridoi ecologici nord-sud a cavallo della SP 21 (per l'ATEg5) ed est - ovest a settentrione (per l'ATEg4), nella dinamicità delle attività di escavazione.

Per completezza di informazione, si invita a prendere visione delle valutazioni condotte in merito anche alle osservazioni giunte dalle ditte che gestiscono gli ATE in oggetto, nonché dagli Enti territorialmente interessati (paragrafi 1.1.12, 1.1.19, 1.1.26 e 1.1.29).

In tal senso, appare evidente come la programmazione della Proposta di Piano risulti coerente e finalizzata anche a rafforzare e garantire le connessioni ambientali con la *Rete Ecologica del Piano Territoriale Metropolitano di Milano (PTM)*, nonché *le connessioni per il rafforzamento della rete verde e il collegamento tra rete verde urbana e il sistema ambientale e agricolo segnalato nel PGT comunale*.

Infatti, le tutele valutate e predisposte per gli ATE sono orientate a salvaguardare la continuità ambientale degli importanti elementi delle reti ecologiche dell'intorno; nel contesto dinamico di evoluzione dell'attività estrattiva, la scelta di piano è finalizzata a valorizzare la connessione nord - sud (per ATEg5) ed est - ovest (per ATE g4) nel periodo decennale di vigenza della Proposta di Piano. Per la futura pianificazione, inoltre, rimarca la necessità che permangano sempre adeguate fasce di collegamento, ancorché progressivamente spostate con l'avanzamento dell'attività di coltivazione e di recupero

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento

Le Schede del Rapporto Ambientale degli ATEg5 e ATEg4, vengono aggiornate riportando gli opportuni inquadramenti anche in ordine ai richiamati strumenti di programmazione.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Si ritiene che, stante la verificata coerenza delle previsioni proposte, il chiaro riferimento alle Reti ecologiche e verdi di progetto della confinante Città Metropolitana consenta di rendere manifesta la coerenza esterna del piano anche ai fini delle successive fasi attuative.

1.1.28 PROTOCOLLO 47445 E 47497 DEL 20/10/2022- PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

[...]

Preso atto di quanto sopra richiamato, si osserva quanto segue:

Giacimento G9G: Nell'ambito estrattivo ATEg8, la proposta di Piano prevede, secondo la perimetrazione del giacimento G9g, riportata nella relativa "scheda ambito territoriale estrattivo ATEG8", uno sviluppo dell'attività estrattiva nell'area sud del giacimento stesso. A tale proposito, si fa rilevare che tale condizione trovava già nell'esame del precedente Piano Cave una posizione di contrarietà del Parco, il quale auspicava che non vi fossero incrementi a carico dell'ambito estrattivo, in relazione al contesto di inserimento in un'area tutelata ad alta valenza naturalistica. Considerato che i documenti di Piano per gli aspetti ambientali ed in particolare lo studio di incidenza, confermano il carattere di particolare sensibilità del contesto ambientale in cui si inserisce il giacimento, si ribadisce la contrarietà del proseguire l'attività estrattiva nella fascia sud del medesimo;

Giacimento non sfruttabile Giacimento G10g – Lonate Pozzolo: si ritiene questa ipotesi in contrasto con il valore ecologico dell'area, che, unitamente alle più vaste brughiere di Malpensa, presenta gli ultimi lembi di questo habitat riconosciuto anche a livello comunitario (h. 4030) presenti in pianura Padana, che oltretutto ospitano specie faunistiche di interesse comunitario; come sottolineato anche nello Studio di Incidenza il Parco nel 2011 ha presentato una proposta di istituzione del SIC/ZPS "Brughiere di Malpensa e Lonate", finalizzata alla tutela delle suddette brughiere.

[...]

Appare evidente come l'identificazione di un giacimento in quest'area, con la conseguente possibilità di scavare gli strati superficiali, sebbene non prevista in termini di sfruttamento nell'arco di validità del presente Piano Cave, appaia incompatibile con la salvaguardia di queste preziose valenze naturalistiche, che verrebbero irrimediabilmente distrutte senza che sia possibile il recupero.

Sentito nel merito anche il Settore Vegetazione e Boschi del Parco del Ticino in relazione alle interferenze delle previsioni di Piano con il patrimonio forestale si precisa quanto segue.

Presa visione delle schede di ambito, si evidenzia che

[...]Per quanto riguarda l'ATE g2, viene anch'essa descritta genericamente come Robinieto, con Prunus serotina, Pino silvestre e Farnia. Non si riscontrano nella documentazione presentata, una quantificazione, né una descrizione dettagliata delle aree boscate comprese nell'area di ampliamento del giacimento, in modo da consentire un'analisi dell'effettivo valore forestale del bosco, nel quale viene evidenziata la presenza di specie di pregio.

Per quanto riguarda l'ATE g8 e il giacimento G10g, si confermano gli aspetti negativi già evidenziati dal parere di incidenza espresso dal Settore Natura 2000 del Parco.

Per quanto esaminato e sopra esposto, si esprime, ai sensi dell'art. 7 L.R. 14/1998, della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 761/2010, allegato 1 h) punto 5.5. e dell'art.23 del PTC (regolamentazione dell'attività di cava), di cui alla DGR n°7/5983 del 02.08.2001, parere favorevole alla proposta di Piano Cave di cui trattasi, confermando tuttavia la contrarietà alla proposta di giacimento non sfruttabile G10g (ATEg10) e alla possibilità di ampliamento dell'attività estrattiva nel lato sud del giacimento G9g (ATEg8) per le motivazioni sopra richiamate.

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Giacimento G9g e ATE g8:

Il nuovo Piano Cave Provinciale, così come previsto dagli obiettivi di pianificazione fissati, ha confermato i giacimenti e gli ATE precedentemente individuati, pur con limitati aggiornamenti. Per i giacimenti ricadenti nel territorio del Parco del Ticino, appartenenti a un Bacino di produzione che denota, attualmente, limitata potenzialità (nel caso di coltivazione dei giacimenti residui della sola porzione sopra falda), gli ampliamenti previsti, complessivamente modesti, sono stati effettuati con la finalità di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di bacino nel decennio di valenza del Piano (G1g) e di salvaguardare la risorsa assicurando riserve potenziali extra decennio ai fini di un possibile futuro ampliamento della coltivazione sempre mantenendo l'escavazione fuori falda (giacimento G2g e G9g).

Nel dettaglio del Giacimento G9g e dell'area estrattiva dell'ATE g8, il loro ampliamento presenta una sostanziale importanza strategica nella programmazione provinciale della proposta di Piano, a fronte non solo di una maggiore sostenibilità ambientale delle attività estrattive rispetto al contesto ecologico di inserimento caratterizzante il Bacino di Produzione Ticino, ma anche di un sostanziale ampliamento delle aree T2, nell'immediato intorno dell'attuale fossa di cava (avendo ricompreso le zone ormai esaurite in stato di recupero più o meno avanzato).

Infatti, nella porzione più settentrionale del Bacino, ove sono localizzati l'ATE g8 e il giacimento a esso sotteso, si riscontra una soggiacenza della falda decisamente maggiore rispetto ai settori meridionali dove sono localizzati gli altri ambiti del Ticino; ciò si traduce in un'elevata profondità del giacimento in asciutta, corrispondente sia a una più elevata disponibilità di volumi di materiale estraibili senza dover interessare la falda, sia alla possibilità di soddisfare maggiori fabbisogni a parità di suolo trasformato (ancorché temporaneamente), ossia una maggiore efficienza produttiva e ambientale.

In particolare, il limitato ampliamento verso sud del Giacimento G9g, sempre all'interno del perimetro originario dell'ATE g8, sino alla distanza minima di 300 m dalla recinzione aeroportuale, coinvolge un settore avente caratteristiche giacimentologiche e ambientali del tutto analoghe alle aree adiacenti dello stesso, con una volumetria teorica estraibile dell'ordine di 2.000.000 m³. Essa potrà rappresentare, nella pianificazione futura di medio-lungo termine (extradecennio) una dotazione significativa che potrà soddisfare, seppur

parzialmente, i fabbisogni di bacino senza implicazioni e possibili impatti legati allo scavo in falda.

Invece, l'ampliamento della proposta di piano relativo all'Area Estrattiva E dell'ATE g8, non solo è da intendere come la naturale evoluzione dell'attività estrattiva pianificata dal Piano 2008/2018 per l'ATE g8 (area di rispetto T1, sottesa al giacimento, finalizzata alla tutela della risorsa non rinnovabile per la pianificazione extradecennio del piano vigente), ma consente di soddisfare le stime dei fabbisogni decennali (elaborate per la Proposta di Piano cave adottato) per il Bacino del Ticino e, conseguentemente, per l'intera pianificazione provinciale, confermando l'evitabilità di attivare l'escavazione in falda negli ATE g1 e g2, se non la necessità di prevedere nuovi ATE nel settore.

Scendendo più nel dettaglio delle caratteristiche delle superfici interessate dai sopra descritti e giustificati ampliamenti, a supporto delle valutazioni ecologiche condotte per massimizzare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle previsioni di piano, è da sottolineare, altresì, che l'ampliamento dell'area estrattiva (E) dell'ATE coinvolge superfici che per circa il 48% risultano degradate (così come descritto e documentato nella documentazione depositata) perché corrispondenti a porzione dell'originaria fossa di cava (ante 2004) mai recuperata, quindi con l'effettiva possibilità, nell'ambito dei nuovi progetti di gestione produttiva, di elaborare specifiche e adeguate opere di recupero, da attuare al termine delle attività estrattive, per integrare tali zone nel più esteso contesto di inserimento naturalistico.

Analogamente, le restanti superfici di interesse, così come quelle corrispondenti all'ampliamento del giacimento G9g, corrispondono, per gran parte, ad ambiti agricoli che, seppur non meno significative dal punto di vista ecologico (zone agricole/prative legate ad attività antropica), si discostano, per pregio, dalle aree tutelate ad alta valenza naturalistica correttamente segnalate dall'osservazione per le zone di inserimento dell'ATE.

Si sottolinea, in tale contesto, che le aree con funzione di corridoio ecologico lungo la direttrice est – ovest, verso il Fiume Ticino, sono più propriamente collocate a nord dell'ATEg8, in forza della presenza di una strutturata e ampia matrice boscata in grado di ospitare biocenosi diversificate e rispetto alla quale andrebbero eventualmente rivolti interventi di conservazione/potenziamento della connessione, soprattutto per il superamento della SS 336 più a est.

La parte a sud dell'ATE, invece, assume un ruolo marginale rispetto alla funzione di connessione ecologica, pur non essendo da questa completamente esclusa, considerate le interferenze negative esercitate delle pratiche agricole e dall'infrastrutturazione viaria.

Inoltre, le superfici di ampliamento del giacimento furono escluse dalla pianificazione vigente per l'insistenza di un vincolo aeroportuale; anche se il vincolo specifico risulta ormai attualmente decaduto, le persistenti restrizioni legate alla presenza dei corridoi di discesa e decollo del vicino scalo aereo ne limitano la possibilità di sviluppo vegetazionale, escludendo recuperi di tipo forestale.

In questo contesto, quindi, le considerazioni ambientali condotte a supporto della sostenibilità ambientale delle scelte di piano hanno voluto sfruttare la possibilità,

nell'ambito dei nuovi progetti di gestione produttiva, di elaborare previsioni di recupero tese a garantire un più completo e adeguato inserimento dell'intero ambito estrattivo, comprensivo di queste aree più meridionali originariamente escluse, nel generale contesto ambientale, ecologico e paesaggistico tutelato dall'istituzione del Parco del Ticino.

Infatti, si ricorda, che tali aree saranno comunque da sottoporre, nell'ambito dei nuovi Progetti di Gestione Produttiva (PGP), alle necessarie procedure di valutazione tecnica e ambientale che ne comprovino la sostenibilità, compresa la necessaria valutazione di incidenza rispetto ai siti Natura 2000.

Pertanto le previsioni di piano in merito agli ampliamenti in oggetto appaiono del tutto coerenti con gli obiettivi della nuova pianificazione, che si prefiggono di soddisfare le esigenze del mercato evitando, per quanto possibile, la previsione di nuovi ambiti estrattivi, in particolare, indirizzando le scelte di piano verso la conferma dei giacimenti già individuati e degli ATE esistenti (con eventuali modifiche), la programmazione dei volumi di piano prioritariamente mediante l'attivazione delle riserve residue già previste nel Piano Cave all'interno degli ATE e/o dei giacimenti vigenti, nonché la conferma della modalità di escavazione sopra falda.

In conclusione, l'eventuale mancato utilizzo delle risorse residue e della salvaguardia della risorsa non rinnovabile porterebbe alla necessità, soprattutto per la realtà del Bacino del Ticino, di ricorrere all'escavazione in falda nei restanti ambiti estrattivi o, addirittura all'apertura di nuovi ATE utili a soddisfare i fabbisogni di bacino e, conseguentemente, quelli provinciali.

In tal senso, la Proposta di Piano conferma le previsioni pianificate per l'ATEg8 e il rispettivo Giacimento G9g. Tuttavia, in considerazione delle attenzioni ambientali esplicitate da parte del Parco del Ticino con la presente osservazione, la Proposta di piano integra la Scheda di Piano dell'ATEg8 precisando che in sede di PGP, nonché nell'ambito delle procedure di autorizzazione (per le quali, si ricorda, sarà necessaria anche la procedura di Valutazione di Incidenza) il Parco Lombardo della Valle del Ticino possa indicare ulteriori interventi e/o misure mitigative/compensative, anche extra-comparto.

Il relativo riferimento a questo dettaglio è riportato anche nella Scheda di RA dell'ATEg8.

Giacimento G10g:

La riproposizione nel Piano adottato dell'ex-giacimento G10g, definito "non sfruttabile", è stata effettuata in un'ottica di salvaguardia di una delle (poche) alternative di soddisfacimento dei fabbisogni futuri ad oggi non stimabili, ricordando che, quindi, l'alternativa per la pianificazione sul lungo termine potrà essere rappresentata, verosimilmente, dallo scavo in falda negli esistenti ambiti estrattivi, piuttosto che nella individuazione di eventuali nuovi ATE.

In considerazione delle motivazioni riportate nell'osservazione e in coerenza con quanto indicato nella Valutazione di incidenza effettuata da Regione Lombardia, su

parere del Parco del Ticino in qualità di ente gestore del sito, viene stralciato dalla Proposta di Piano il Giacimento G10g.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Non Accoglimento

ATEg8: si confermano le previsioni pianificate per l'ATEg8 e il rispettivo Giacimento G9g ma, in considerazione delle attenzioni ambientali esplicitate da parte del Parco del Ticino, si integrano la Scheda di Piano e la Scheda di RA dell'ATEg8 precisando che il Parco Lombardo della Valle del Ticino possa indicare ulteriori necessità in sede di PGP e/o nell'ambito delle procedure di autorizzazione.

Accoglimento

Giacimento G10g: si effettua lo stralcio del giacimento, eliminando ogni riferimento nella documentazione della Proposta di Piano e del Rapporto Ambientale.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

Lo stralcio del Giacimento G10g risulta in piena coerenza con le conclusioni della Valutazione di Incidenza.

La conferma della previsione dell'ATEg8 anche a fronte del parere negativo espresso dal Parco del Ticino, come argomentato nelle valutazioni proposte, rappresenta, pur nella maggiore incidenza ambientale puntuale, l'alternativa a maggiore sostenibilità per il soddisfacimento dei fabbisogni di inerti stimati. Si ritiene, comunque, che le osservazioni poste dal Parco Ticino siano state tenute in considerazione integrando la Scheda di Piano dell'ATEg8 con la precisazione che in sede di PGP, nonché nell'ambito delle procedure di autorizzazione (per le quali, si ricorda, sarà necessaria anche la procedura di Valutazione di Incidenza) il Parco potrà richiedere interventi e/o misure mitigative/compensative, anche extra-comparto, ritenuti necessari a garantire la piena sostenibilità ambientale dell'attività.

Si ricorda, stante l'espressione di *Valutazione di Incidenza positiva sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti e delle connessioni ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, del Piano Cave Provinciale di Varese* (Decreto n. 15210 del 25/10/2022) pervenuto da Regione Lombardia, che ogni nuova fase autorizzativa per l'ATEg1, ATEg2 e ATEg8, nonché per le Cave di recupero Rg1 e Rg5, ricadenti nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, dovrà essere assoggettata a valutazione di incidenza nella quale saranno attese le necessarie valutazioni ecologiche e di sostenibilità ambientale rispetto alla Rete Natura 2000.

1.1.29 PROTOCOLLO 50180 DEL 7/11/2022- COMUNE DI GORLA MINORE

Giunta oltre i termini per la presentazione dei pareri da parte dei Comuni, scaduti il 21 ottobre 2022 ai sensi della LR 14/98.

[...]

Nel ribadire quanto già comunicato con proprio protocollo n° 4920 del 15/04/2022, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, si fa rispettosamente notare che il Piano di Governo del Territorio del Comune di Gorla Minore con la zonizzazione a destinazione industriale per l'area oggetto di osservazione, è stata oggetto di adozione con Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 12/04/2007 e successiva approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 25/09/2007, con pubblicazione sul B.U.R.L. n° 48 del 27/11/2007; la variante è stata oggetto di adozione con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 23/12/2013 e successiva approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 08/04/2014, con pubblicazione sul B.U.R.L. n° 31 del 13/07/2014.

Entrambi gli strumenti urbanistici sono stati trasmessi agli Enti sovraordinati ed anche a codesta Provincia assumendo il relativo parere in forma esplicita o per silenzio assenso, tramite il quale è stata possibile l'approvazione nello stato della attuale consistenza.

Il Piano Cave Regionale, relativamente alla parte competente della Provincia di Varese, è stato avviato alla data del 13/02/2013 quando la Regione Lombardia, con propria Deliberazione n° 4851 ha dato l'avvio del procedimento, ben oltre i tempi di approvazione del P.G.T., la sua adozione è avvenuta ben oltre il periodo di pubblicazione dell'entrata in vigore dell'attuale P.G.T. aggiornato.

Orbene, non si ritiene che la proposta di piano in contrasto con i P.G.T. precedentemente approvati, potesse essere presa in considerazione; pur valendo la superiore gerarchia del Piano Cave attualmente vigente, rispetto al P.G.T. comunale, all'atto della disamina del P.G.T. codesto Servizio avrebbe dovuto manifestare eccezioni circa la attuale area destinata ad attività industriale che avrebbero portato un conflitto con le norme di piano cave.

Avrebbe dovuto essere codesto Ente a riconoscere un errore procedurale e a convocare il Comune di Gorla Minore e il privato interessato per offrire una qualsivoglia forma di accordo; invece, a seguito dell'ultimo incontro, si è preso atto di posizioni alquanto rigide che spiace non condividere; in particolare, non si condivide la Vs proposta di modificare il confine, per altro già realizzato da parte del soggetto privato, per garantire un corridoio ecologico, la cui previsione originaria, erroneamente, non ha tenuto certamente conto delle realtà esistenti e la cui proposta di modificazione, non rientra tra le competenze dell'Ufficio Cave ma dovrebbe essere oggetto di un Piano urbanistici che ancora deve essere approvato, il P.T.C.P.

Per quanto precede, appare allo scrivente quantomeno eccessivamente gravosa la Vs. proposta rispetto alla richiesta da parte del soggetto istante, di non modificare le situazioni esistenti regolarmente assentite, a meno di non incorrere in ristori di gravami economici non indifferenti.

Sulla restante parte della richiesta che ha ad oggetto l'installazione di pannelli fotovoltaici su parte dell'area destinata a cava, nonostante la norma vigente limiti tale possibilità alle cave dismesse, tale aspetto potrebbe essere oggetto di convenzione privata tra l'odierno istante ed il gestore della cava: la ditta Holcim Aggregati S.r.l..

[...]

VALUTAZIONI GENERALI / MOTIVAZIONI

Si premette che in merito all'area in oggetto è stata avanzata un'osservazione similare anche dalle Ditte G.R.A. S.r.l. e FIAS S.r.l., cui si rimanda (si veda paragrafo 1.1.26, Prot. 46120 del 12/10/2022).

Per quanto attiene al rilevato contrasto tra il Piano Cave e la pianificazione comunale, in relazione ai pareri espressi si ricorda che il Piano Cave vigente è stato adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 76 del 2 dicembre 2004; la norma, però, non prevede la salvaguardia urbanistica dello strumento adottato. L'approvazione si è avuta solo con deliberazione del Consiglio regionale n. 698 del 30 settembre 2008, pubblicato sul Il Supplemento Straordinario n. 48 del 25/11/2008. Pertanto, nell'ambito della valutazione di compatibilità con il PTCP del PGT adottato a settembre 2007 è stato solo segnalato che la delimitazione definitiva dell'Ambito Estrattivo sarebbe stata definita dopo l'approvazione della proposta di Piano Cave da parte del Consiglio Regionale.

Va precisato che il Comune era a conoscenza delle previsioni del Piano Cave che già in adozione 2004 contemplava l'area di rispetto in oggetto; in quella sede, infatti, ha espresso un generale parere negativo sulla proposta di pianificazione provinciale.

La variante 2013/2014 al PGT ha, invece, recepito il perimetro dell'ATE includendo l'area in oggetto, anche se, per la stessa, la scelta di pianificazione è stata il mantenimento della destinazione produttiva, si presume al fine di distinguerne la destinazione finale rispetto alle norme di Piano Cave. Infatti, le norme del PdR all'art. 24, dopo aver chiarito che all'interno dell'ATE sono ricompresi (anche) le aree di rispetto, precisa che *"allo scadere del Piano Cave il parere sull'edificabilità è favorevole con consistenti limitazioni ..."* [dovute alla classe di fattibilità geologica]. In sede di valutazione di compatibilità con il PTCP della variante, visto il recepimento del perimetro dell'ATE, già prevalente per legge, non è stato eccepito nulla.

Si ritiene che, stante la particolare situazione, non sia motivo di contrasto tra il PGT e la prevalente pianificazione provinciale il mantenimento per l'area in oggetto di una destinazione urbanistica da concretizzarsi allo scadere del piano cave, ancorché difforme rispetto alla destinazione finale generale dell'ATE.

In merito alla citata prevalenza va precisato che, per norma, *"le previsioni del piano [cave] prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque"* e *"ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dall'avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici"*. Tale comunicazione è stata trasmessa da Provincia ai Comuni il 18 novembre 2008.

In merito alla difformità tra il nuovo Piano cave e il PGT si rileva pertanto che essendo tutt'ora vigente il Piano cave 2008-2018, prevalente rispetto al PGT, ed essendo stato correttamente recepito nel PGT il perimetro di ATE, tale difformità potrebbe, di fatto, riguardare la destinazione finale di piano. Infatti, i criteri per la formazione dei Piani cave (d.g.r. 8/11347 del 10/02/2010) precisano che *In considerazione della transitorietà sul*

territorio dell'attività estrattiva, la destinazione d'uso finale costituisce un rinvio, in quanto possibile ed attuale, alle previsioni degli strumenti urbanistici.

In quest'ottica si propone di integrare la scheda nella parte di destinazione finale richiamando le previsioni del PGT previgente.

Per quanto attiene alle competenze in merito all'individuazione, salvaguardia e potenziamento delle connessioni ecologiche si precisa che, per norma, le aree di rispetto sono quelle aree non interessate dalle attività (estrattive, di servizi o impianti), nelle quali possono essere realizzati gli interventi di mitigazione o anche, se possibile, di compensazione ambientale, nonché eventuali ulteriori interventi funzionali al progetto di recupero. In quest'ottica è garantita la coerenza tra l'indirizzo di potenziamento del corridoio ecologico e la disciplina delle aree interne agli ATE attribuita al Piano Cave.

La coerenza con le previsioni di reti ecologiche degli strumenti di pianificazione territoriale è, inoltre, verificata sia con riferimento alla Rete Ecologica Regionale, che inserisce l'area in oggetto in un elemento di primo livello (dove le condizioni dettate sono di evitare come criterio ordinario [...] l'eliminazione degli elementi presenti di naturalità), che con riferimento alla Rete Ecologica Provinciale, che la inserisce in fascia tampone dove *l'indirizzo strategico del PTCP è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici, costituiti da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica, di appoggio alla struttura portante della rete ecologica*). Su indicazione del Comune di Rescaldina è stata, inoltre, effettuata un'ulteriore verifica di coerenza con il PTM di Città metropolitana di Milano che indica un corridoio di continuità extraprovinciale (corridoi ai quali, in generale, lo strumento metropolitano assegna una dimensione indicativa di almeno 50 metri).

In tale contesto, si rimarca che l'Area di rispetto T2 vincolata è, nel suo complesso, per garantire il mantenimento della connessione nord-sud dell'elemento primario della RER, nonché delle connessioni ecologiche individuate dalla pianificazione provinciale di Varese e Milano, tramite lo sviluppo e il potenziamento di una connettività ambientale (corridoio ecologico/direttrice di permeabilità), ancor più importante stante la sua localizzazione all'interno di un esteso comparto urbanizzato che vede una ridotta funzionalità dei varchi residui (ancorché individuati nella REC).

Tutto ciò premesso, si rimanda alla valutazione dell'osservazione 1.1.26 (protocollo 46120 del 12/10/2022) per un più ampio quadro degli elementi di funzionalità ambientale dell'area (presenti e potenziali). Le suddette valutazioni hanno portato a proporre l'individuazione di un'area di riassetto ambientale che potrà essere oggetto di specifico approfondimento/progettazione, nel quale, tenendo conto delle precauzioni ambientali richiamate, dettagliati studi potranno eventualmente ridimensionare la fascia di rispetto necessaria (ai fini della salvaguardia ambientale, idraulica e del potenziamento ecologico) e procedere allo stralcio della restante parte.

Per tali motivazioni, si delimita l'area in oggetto con il sovrasimbolo di *Area di riassetto ambientale*.

PROPOSTA SINTETICA DI CONTRODEDUZIONE E MODIFICA DEL PIANO

Accoglimento parziale

Viene precisato che nell'area di riassetto ambientale individuata in Area di rispetto T2 al vertice nordovest del perimetro dell'ATE, al termine dell'attività estrattiva potrà trovare attuazione la previsione urbanistica comunale a destinazione produttiva pre-vigente, laddove confermata dai nuovi strumenti urbanistici.

Non accoglimento

Si conferma il perimetro dell'ATEg5-C6, nonché le estensioni dell'area di rispetto T2 e dei vincoli V. Sull'area di interesse si appone il sovrasimbolo di *Area di riassetto ambientale*.

Nella Scheda di Piano, si specifica che per l'Area di riassetto ambientale è prevista una destinazione finale produttiva.

VALUTAZIONE AMBIENTALE

In merito al contesto illustrato, si ritiene che sia consono riconoscere alle aree di rispetto funzioni ambientali anche in un'ottica di mitigazione e compensazione, quindi, funzioni "potenziali" ad oggi non esercitate dall'area (in ragione della presenza di una recinzione).

Pertanto, si valuta corretto, ai fini della sostenibilità del piano, confermare la previsione e, operando in un'ottica di precauzione e tutela, individuare l'Area di riassetto ambientale quale ambito di approfondimento delle criticità esplicitate, della loro eventuale consistenza e delle loro possibili soluzioni.

1.2 CONCLUSIONI

I contributi pervenuti a seguito della seconda conferenza e forum pubblico in modalità telematica di valutazione e di presentazione della Documentazione della Proposta di Piano adottata hanno concorso alla definizione finale dei contenuti della documentazione del Piano Cave, nonché del Rapporto Ambientale (RA), che è stata aggiornata, di conseguenza, alla luce delle precisazioni, modifiche, correzioni sopra riportate.

Le modifiche apportate a seguito delle valutazioni condotte in ragione degli elementi conoscitivi evidenziati dalle osservazioni pervenute, precisando e dettando i criteri di sostenibilità posti alla base delle scelte di Piano, confermano o migliorano la complessiva sostenibilità della Proposta di Piano, in relazione soprattutto a:

- lo stralcio del giacimento G10g potenzialmente critico per gli obiettivi di tutela della Rete Natura 2000;
- il miglioramento delle indicazioni normative per i recuperi ambientali e per la salvaguardia delle formazioni boscate;

- l'approfondimento delle indicazioni e prescrizioni di mitigazione e recupero ambientale a salvaguardia e potenziamento degli elementi di valenza ambientale e della continuità ecologica;

Alla luce delle modifiche proposte non si ritiene necessaria la ripubblicazione del Piano.

In merito alle NTA di Piano, per una più agevole lettura degli aggiornamenti apportati, in appendice al presente documento si ripropone una raccolta degli articoli che hanno subito una modifica, la quale è trascritta in rosso.

L'AUTORITA' PROCEDENTE
PER LA VAS

IL DIRIGENTE AREA TECNICA, SETTORE
TERRITORIO

Ing. Gabriele Olivari
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

L'AUTORITA' COMPETENTE PER
LA VAS - TEAM INTERDISCIPLINARE

IL DIRIGENTE AREA SVILUPPO E
SICUREZZA

Dott. Rodolfo Di Gilio
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

2. APPENDICE - ARTICOLI DELLE NTA MODIFICATI A SEGUITO DEI CONTRIBUTI PERVENUTI

2.1 ART. 3 – DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente Piano si intende per :

- a) **Cava:** unità produttiva caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva, costituita da:
- a1) **Area estrattiva:** area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava.
 - a2) **Eventuale area impianti e di stoccaggio:** area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
 - a3) **Eventuale area per le strutture di servizio:** area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva.
 - a4) **Eventuale area di Rispetto:** area riportata in progetto, non interessata dalle attività di cui ai punti precedenti.
 - a5) **Eventuale area di Riassetto ambientale:** area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.

Le cave sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla C + numero.

- b) **Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.):** unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano, in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave stesso; è costituito da una o più cave. È costituito da:

- b1) **Area estrattiva:** area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava.

Sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla E.

- b2) **Area impianti e di stoccaggio:** area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.

Sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla Is.

- b3) **Area per le strutture di servizio:** area inclusa nell'ATE, adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva.

Sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla S.

- b4) **Area di Rispetto:** altre aree incluse nell'ATE esclusivamente allo scopo di mitigare gli effetti dell'attività estrattiva nel territorio circostante. Può essere dotata di impianti o strutture atte a diminuire la percezione dell'attività estrattiva.

Sono individuate nell'allegato A e contraddistinte con la sigla T1 nel caso in cui sottendono in toto o in parte il Giacimento connesso all'A.T.E., con la sigla T2 nel caso di altre aree incluse nell'A.T.E esclusivamente allo scopo di mitigare gli effetti dell'attività estrattiva nel territorio circostante. Sono inoltre individuate con il sovrasimbolo V le aree vincolate.

b5) Area di Riassetto ambientale: area degradata o area in cui il recupero non è ancora stato attuato o è in corso, inclusa nell'ATE, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale. Una volta terminato il recupero, si dà conto che le aree di riassetto ambientale vengano automaticamente governate come aree di rispetto.

Le aree di riassetto non funzionali ai fini dell'attività estrattiva potranno essere oggetto di progetti di recupero puntuali da considerarsi al pari di una variante al Progetto di Gestione Produttiva, ammissibile anche nel caso in cui lo stesso non sia ancora stato aggiornato al Nuovo Piano Cave.

Sono individuate nell'allegato A con la delimitazione a tratteggio giallo.

Gli A.T.E. sono individuati nell'allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore (minuscolo) + numero progressivo di identificazione ambito (es. ATEg1).

c) Cava di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.

Sono individuate nell'allegato B e contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

d) Cava di riserva: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.

Considerato che il presente piano non prevede cave di riserva, le stesse non sono state individuate nell'allegato C.

e) Giacimento sfruttabile: porzione del territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G.

2.2 ART. 7 – CAVE DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE

Non sono state individuate cave di riserva in quanto non risultano approvati progetti esecutivi di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, **né progetti di fattibilità tecnico-economica con previsioni di fabbisogni di inerti tali da richiedere l'individuazione di cave di riserva o l'individuazione di apposite aree all'interno degli ATE di Piano.**

L'eventuale successiva attivazione di cave per esigenze straordinarie di inerti, connesse alla realizzazione di tali opere, potrà avvenire tenendo conto, nella scelta della loro localizzazione, delle indicazioni di priorità adottate nel presente Piano Cave, facendo riferimento alle aree di giacimento potenzialmente idonee con esclusione di quelle in cui sono stati identificati gli Ambiti Territoriali Estrattivi. **L'eventuale autorizzazione o concessione di tali cave spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 20/21, con le modalità e procedure previste nei successivi commi 2÷5.**

2.3 ART. 36 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO E COMUNICAZIONI

I progetti di recupero dovranno fare riferimento a quanto indicato nelle linee guida regionali per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi approvate con D.G.R. n. X/495 del 25/07/2013.

Il recupero delle aree già coltivate all'interno dell'Ambito Territoriale Estrattivo dovrà avvenire in modo progressivo.

In tutti gli ATE individuati nel presente Piano Cave, le opere di recupero ambientale devono essere progettate ed eseguite per "fasi di recupero" contestualmente ai lavori di coltivazione. In tutti gli ATE il prosieguo dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente all'avvenuto recupero di un lotto già cavato non necessariamente contiguo, il tutto secondo quanto previsto nell'autorizzazione provinciale.

Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.

La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste e con l'ambiente circostante e, in generale, deve essere il più possibile diversificata e naturaliforme.

In linea generale, è preferibile che la morfologia finale dell'area recuperata, in relazione al contesto ambientale in cui la cava si inserisce, tenga conto della morfologia dell'area originaria favorendo un recupero prossimo a quest'ultima e in raccordo alle aree limitrofe. A tal fine il Progetto di Gestione Produttiva dovrà individuare le aree in cui prevedere il recupero tramite la ricostruzione morfologica con il totale o parziale riempimento dei vuoti di cava, tenendo conto della disponibilità sul territorio dei materiali da utilizzare per il ripristino ambientale, al fine di consentire che il recupero avvenga in tempi certi e congruenti con la Pianificazione stessa. La qualità dei materiali utilizzati per gli interventi di riconformazione morfologica delle cave dovrà essere preventivamente verificata nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e dei criteri e norme di settore.

I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti.

Ogni anno il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune competente per territorio le opere di recupero eseguite.

Qualora il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, devono essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal documento di Rete Ecologica Regionale contenuto del Piano Territoriale Regionale vigente. In alcuni casi specifici si può prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata.

Qualora il progetto di recupero ambientale preveda la creazione di nuovi boschi, sarà necessario attenersi anche ai contenuti della vigente normativa e pianificazione in materia.

L'utilizzo di materiale vegetale è consentito solo previo accertamento che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria. È comunque vietato l'utilizzo, anche a solo scopo ornamentale, delle specie vegetali incluse nella «lista nera», in accordo con quanto definito dalla l.r. 10/2008.

Dovrà essere prevista la redazione di un adeguato piano di monitoraggio per tutti gli interventi di recupero ambientale, al fine di garantire il corretto inserimento delle opere previste, di valutarne il loro effetto e di intervenire tempestivamente in caso di morie, fallanze o presenza di eventuali impatti non precedentemente considerati. Unitamente ad esso dovrebbe essere previsto uno specifico piano di monitoraggio a medio/lungo termine, finalizzato a verificare le caratteristiche e il valore della biodiversità floristica e faunistica, ad opere di recupero completate, e il ruolo che il neo-ecosistema assolve nello schema di rete ecologica.

2.4 ART. 44 –ALTRE DESTINAZIONI (INFRASTRUTTURALI, PARCHI SOLARI E IMPIANTI TECNOLOGICI)

Le modalità di recupero degli articoli precedenti sono da considerare prioritarie. Si precisa, tuttavia, che possono essere ammesse, laddove previste nelle schede in allegato A, modalità di recupero che prevedano la realizzazione di impianti ad uso tecnologico, da attuare, prioritariamente, in aree di impianto e stoccaggio e in aree per strutture di servizio, evitando tutti gli impianti che possano comportare una anche parziale chiusura delle aree recuperate o la parziale impermeabilizzazione del suolo in ambiti inclusi all'interno di parchi regionali, aree protette, reti ecologiche etc. (ai sensi di quanto previsto dalla DGR X/495 del 25.07.2013).

Laddove non contemplate nelle schede d'ambito tra le modalità di recupero definitivo, e fermo restando quanto previsto da **programmazioni e** disposizioni legislative prevalenti, la realizzazione di impianti ad uso tecnologico (quali impianti fotovoltaici, piattaforme ecologiche, impianti di trattamento e recupero di rifiuti inerti, etc.) è ammessa nelle sole aree di impianto e stoccaggio in via transitoria in quanto al termine dell'attività estrattiva di cui alla presente programmazione dovrà essere attuato il recupero finale previsto. In subordine, e previa verifica della sostenibilità ambientale sito-specifica, gli impianti per le energie rinnovabili potranno essere previsti anche nelle aree di riassetto ambientale e, comunque, in via transitoria (ovvero al termine dell'attività estrattiva dovrà essere attuato il recupero finale previsto).

2.5 ART. 47 – ZONIZZAZIONE DEGLI ATE

Il limite dell'area estrattiva di ogni ATE è da considerarsi vincolante; si possono consentire modifiche a tale limite solo nelle zone di raccordo con le pregresse attività estrattive.

I limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio, delle aree di riassetto ambientale e delle aree di rispetto, qualora non vincolate, sono da considerarsi indicativi; la delimitazione esatta di queste aree sarà definita nel Progetto di Gestione Produttiva. **In tale sede l'eventuale ampliamento delle aree per servizi e stoccaggio dovrà essere ridotto al minimo indispensabile per soddisfare le esigenze dell'attività estrattiva e interessare aree non ancora recuperate, prioritariamente di fondo cava, anche prevedendo interventi di recupero sostitutivi.**

Nelle aree di rispetto non soggette in passato all'attività estrattiva, dovrà essere conservata la vegetazione boschiva esistente e possono essere consentiti solo interventi di compensazione e miglioramento ambientale.

I settori di area estrattiva entro cui si è conclusa l'escavazione saranno considerati area di riassetto ambientale; entro tali aree dovrà essere portato a termine il recupero nelle fasi previste dal Progetto di Gestione Produttiva.

Le aree in cui il recupero è stato validato e certificato come definitivo, non potranno essere soggette alla ripresa dell'escavazione o ad altra trasformazione e saranno considerate aree di rispetto, oppure, in base a quanto stabilito dal Progetto di Gestione Produttiva e concordato con il Comune, laddove non debbano più assolvere la propria funzione di area di rispetto, sarà applicabile quanto previsto dall'art. 11 – comma 6 della l.r. 20/21, ovvero la pubblicazione sul BURL della certificazione dell'avvenuto recupero e lo stralcio dall'ATE.

Nelle aree di rispetto individuate dal Piano Cave a seguito di avvenuto recupero, dovrà essere prioritariamente conservata la vegetazione esistente, fatti salvi eventuali interventi di miglioramento ambientale valutati come alternativa a maggiore sostenibilità, ovvero a minore impatto ambientale, nel quadro del progetto complessivo di recupero dell'ambito. **La valutazione dovrà, nel caso di interessamento di vegetazione boschiva, considerare l'evoluzione e la strutturazione dei soprassuoli**

arbustivi/arborei già recuperati ed oggetto di monitoraggio ambientale, così come risultanti dai progetti di rimboschimento approvati dalla competente autorità forestale.

In tali aree, in assenza di soluzioni alternative tecnicamente fattibili, potrà essere consentita esclusivamente la costruzione di piste di servizio ed in particolare delle piste di arrocco delle cave di monte.